

IL PIGNORAMENTO DI CRIPTOVALUTE

Michele di Maio

INDICE

Introduzione

Capitolo Primo

Il Pignoramento

1. Introduzione

1.1. Nozione di pignoramento e suo contenuto

1.2. Impignorabilità

1.3. Tipologie di pignoramento

1.3.1. Pignoramento mobiliare diretto o presso il debitore

1.3.2. Pignoramento presso terzi

1.3.3. Pignoramento immobiliare

1.3.4. Espropriazione contro il terzo proprietario

1.4. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

1.5. Invalidità

1.5.1. Nullità sostanziale

1.5.2. Nullità formale relativa

1.5.3. Nullità assoluta

Capitolo Secondo

Criptovalute

2.1. Il fenomeno sociale e finanziario delle criptovalute

- 2.2. Inquadramento del bene
- 2.3. Valuta virtuale o strumento finanziario?
- 2.4. Rilevanza giuridica del bene nell'ordinamento
- 2.5. Assenza di norme specifiche a riguardo
- 2.6. Possibili classificazioni normative
- 2.7. Problema della volatilità del valore

Capitolo Terzo

Pignorabilità delle criptovalute

- 3.1. Sequestro in materia penale
- 3.2. Quale tipologia di pignoramento attuare
 - 3.2.1. Pignoramento diretto
 - 3.2.2. Pignoramento mobiliare delle chiavi di accesso
 - 3.2.3. Pignoramento di strumenti finanziari e titoli di credito
 - 3.2.4. Possibilità di esecuzione di forma specifica del rilascio delle chiavi di accesso
- 3.3. Modalità di liquidazione del bene pignorato
 - 3.3.1. Liquidazione da parte del soggetto pignorato
 - 3.3.2. Liquidazione da parte del soggetto pignorante
 - 3.3.3. Liquidazione giudiziale
 - 3.3.3.1. Liquidazione con delega al professionista
- 3.4. Problema della conservazione del bene
- 3.5. Assegnazione del bene

Capitolo Quarto

La situazione problematica delle società con conferimenti in criptovalute

- 4.1. Bene funzionale all'attività sociale
- 4.2. Capitale sociale e patrimonio netto che contengono criptovalute
- 4.3. Regime della pubblicità e tutela dei creditori
 - 4.3.1. Compravendite interne ed esterne con criptovalute
- 4.4. Tutela dei creditori
- 4.5. Società che emettono criptovalute

Capitolo Quinto

Riflessioni conclusive

- 5. Qualche riflessione conclusiva
 - 5.1. Possibilità di avere un quadro normativo in futuro

Bibliografia

Indice di giurisprudenza

INTRODUZIONE

Il presente lavoro è finalizzato a trattare una tematica di estrema attualità e rilevanza, caratterizzata da un dibattito relativamente recente che pertanto non ha ancora trovato una sua piena e compiuta esplicitazione.

In particolare, saranno analizzati la portata, i limiti e le specificità di alcuni strumenti giuridici tradizionali, di natura espropriativa e di esecuzione, a fronte della macroscopica diffusione conosciuta, nel corso degli ultimi anni, dalle cosiddette *criptovalute*: uno scenario complesso e inedito le cui implicazioni, lungi dal riguardare i soli ambiti finanziari e informatici, attengono in concreto a una sfera squisitamente giurisprudenziale e normativa, presentando una serie di importanti criticità.

Punto di partenza imprescindibile, nell'ottica di questa ricerca, sarà una disamina preliminare dell'istituto del pignoramento, che ai sensi dell'art. 491 c.p.p. rappresenta l'atto iniziale dell'espropriazione forzata e che si concretizza mediante un'ingiunzione effettuata da un ufficiale giudiziario all'indirizzo del debitore.

Procedendo in tale direzione, necessaria per tracciare la strada della concreta aggredibilità esecutiva delle criptovalute, verrà analizzato innanzitutto il profilo strutturale dell'istituto: saranno vagliate le disposizioni chiave dell'art. 492 c.p.c. e verranno contestualmente messe in luce le diverse posizioni assunte dalla dottrina, soprattutto per quanto concerne l'effettiva importanza dell'ingiunzione (considerata, dall'orientamento prevalente, requisito essenziale e imprescindibile del vincolo pubblicistico, a fronte di una tesi minoritaria che la relega a mera formalità di rilevanza scarsa o addirittura nulla).

Seguirà l'esplicitazione degli aspetti più strettamente funzionali del pignoramento, con particolare riferimento agli aspetti essenziali dell'individuazione e del riconoscimento dei beni da assoggettare ad esecuzione

forzata, da un lato e dell'apposizione del vincolo che ne sancisca l'indisponibilità giuridica, dall'altro.

Proprio quest'ultimo aspetto, come si avrà modo di vedere, oltre ad attestare la *ratio* conservativa che connota l'istituto, vale a chiarirne la portata limitata e circoscritta, tesa a tutelare i soli creditori pignoranti e quelli successivamente intervenuti, secondo la rima essenziale dell'art. 2913 c.c.

Nel prosieguo del lavoro, verranno partitamente esaminati i casi di impignorabilità previsti ai sensi degli articoli 514 e seguenti del codice di procedura civile. Nonostante il principio declinato dall'art. 2470 c.c. (alla stregua del quale il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri), esistono infatti una serie di eccezioni, classificabili nel modello del codice di rito civile secondo uno schema tripartito.

Si parla, infatti, di impignorabilità assoluta per quei beni che, sulla base di una precisa scelta legislativa (a carattere tassativo), non possono costituire oggetto di esecuzione forzata: beni impignorabili, inalienabili, ed altri rientranti nella medesima categoria in virtù di caratteristiche peculiari.

Ci si sposta, poi, nell'ambito della cosiddetta impignorabilità relativa quando all'esecuzione forzata si oppongono elementi che non attengono a connotazioni proprie del bene, bensì a ragioni di opportunità, a presupposti di fatto che riguardano la situazione del soggetto debitore.

Da ultimo, si fa riferimento all'impignorabilità "condizionata", quando sussistono determinate circostanze di luogo e di tempo che non consentono di staggire il bene.

Molto rilevante ai fini dell'indagine in questione è, poi, il fatto che pignoramento possa assumere forme diverse a seconda della natura e della condizione dei beni oggetto dell'esecuzione.

Attraverso una disamina più articolata, pertanto, saranno passate in rassegna le principali tipologie di pignoramento per coglierne, attraverso le peculiarità della struttura e del rito, l'eventuale adeguatezza ai fini dell'assoggettamento a vincolo delle criptovalute. Si partirà dal pignoramento mobiliare diretto o presso il debitore, avente ad oggetto beni mobili, denaro o titoli di credito: la tipologia più semplice tra quelle previste dall'istituto, in cui l'ufficiale giudiziario, una volta verificata la regolarità formale degli atti, può procedere alla ricerca dei beni con o senza la collaborazione del debitore (fermo restando il dovere di assicurare il pieno rispetto del decoro e della dignità di questi, ai sensi dell'art. 513 c.p.c.).

Si passerà, quindi, a illustrare il pignoramento presso terzi, ossia quello che ha per oggetto beni i quali, pur essendo di proprietà del debitore, si trovano nel possesso di terzi, ovvero crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi e che, per tale ragione, rendono necessaria la collaborazione di questi ultimi ai fini dell'utile apposizione del vincolo; procedendo lungo questa direttrice, saranno evidenziate le criticità di questa forma pignoratizia, considerata a ragione come una delle fattispecie più complesse e problematiche del processo esecutivo. Verrà quindi preso in esame il pignoramento immobiliare, cioè quella forma di espropriazione che ha ad oggetto diritti di proprietà o diritti reali su beni immobili: si metterà in luce il principale orientamento dottrinale, secondo cui il suddetto istituto esplicita uno schema a "formazione progressiva", un'articolata sequenza procedurale che assomma all'atto del creditore di apposizione del vincolo, l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario e la successiva trascrizione nei registri immobiliari.

Da ultimo, verrà affrontata l'espropriazione contro il terzo proprietario, ossia quella peculiare procedura espropriativa che riguarda un bene di proprietà di un soggetto estraneo al rapporto debitorio, su cui gravano ad esempio pegno o ipoteca per debito altrui o la cui alienazione, da parte del debitore, sia stata revocata per frode.

Continuando a delineare forme e caratteristiche dell'istituto, sarà dato un breve ma doveroso richiamo alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, che ai sensi dell'art. 686 c.p.c. si esplicita «*nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva*».

A conclusione della disamina, pur in assenza di un'espressa e puntuale previsione del codice di procedura civile, verranno passate in rassegna le principali ipotesi di invalidità che possono affliggere il pignoramento, applicando i principi generali desunti dal sistema delle opposizioni.

Verrà, a tal fine, esaminata la nullità sostanziale dell'atto di pignoramento, riferibile a vizi, appunto sostanziali o di merito, che coincidono, sovente, con un pignoramento che ha ad oggetto beni assolutamente o relativamente impignorabili. Verranno quindi passati in rassegna i casi di nullità formale relativa, ossia quelli nei quali l'atto di pignoramento è gravato da vizi causati dalla mancata osservanza dei requisiti formali. Infine, si illustreranno le ipotesi di nullità assoluta (o inesistenza) dell'atto di pignoramento, rilevabile anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione senza la necessità, da parte del debitore, di proporre alcuna opposizione o la relativa eccezione.

Una volta conclusa la descrizione del *background* giuridico e normativo che più interessa ai fini del presente lavoro, si passerà a delineare le origini, lo sviluppo e le caratteristiche delle criptovalute, cercando di procedere su un doppio binario che focalizzerà tanto gli aspetti socio-finanziari di tale fenomeno, quanto il suo corretto (e non sempre semplice) inquadramento in termini giuridici e sistematici.

La nascita delle criptovalute (e più specificatamente del *Bitcoin*, la criptomoneta ad oggi più celebre e più diffusa) si inserisce, infatti, in quel contesto di vorticoso sviluppo tecnologico che ha caratterizzato – e continua a caratterizzare – la cosiddetta era digitale: una crescita tanto frenetica quanto inarrestabile, che tuttavia è stata troppo spesso ignorata, o comunque sottovalutata dai governanti,

enti regolatori e persino operatori finanziari, favorendo il proliferare di vaste zone grigie.

L'applicazione delle nuove tecnologie all'ambito degli scambi finanziari e commerciali, come si avrà modo di vedere, non rappresenterebbe di per sé una novità assoluta, ma nel caso delle criptovalute ne assume i connotati grazie all'*humus* di attivismo libertario in cui sono state generate. Procedendo in tale direzione, si andranno a illustrare le caratteristiche della *blockchain*, la rivoluzionaria tecnologia *peer to peer* che, configurandosi come un registro informatico a blocchi concatenati, scandito da transazioni incorruttibili, crittografate e semi-anonime, ha permesso la diffusione delle criptovalute in modo paritario e decentralizzato, svincolandole dalla necessità di controllo e gestione da parte di istituti finanziari e banche centrali (con i tutti vantaggi e gli svantaggi, i rischi e le opportunità che ne possono scaturire).

Alla luce di questa contestualizzazione preliminare, il lavoro andrà quindi a ripercorrere i difficili tentativi di inquadrare il concetto stesso di criptovaluta, al fine di ricavarne una definizione giuridica che sia il più possibile corretta, attinente e univocamente accettata.

Le maggiori problematiche, da questo punto di vista, si legano, da un lato, alla differenza che intercorre tra i vari ordinamenti giuridici nazionali – ciascuno con la sua specifica tassonomia e con la sua visione prospettica – dall'altro alla particolare natura delle criptovalute, che si configurano come un prodotto connesso a tecnologie talmente evolute e innovative, da renderne molto difficile una classificazione fondata sulle classiche categorie sistematiche.

Questi aspetti, come si avrà modo di approfondire, porteranno a letture e interpretazioni spesso divergenti, nell'ambito di una vivace produzione dottrinale in cui, tuttavia, è possibile rinvenire alcuni orientamenti prevalenti.

Per anticipare uno dei principali aspetti d'indagine, si può dire che un indirizzo ampiamente diffuso tende ad escludere *a priori* la possibilità di considerare le criptovalute alla stregua di una moneta: il *discrimen* sarebbe facilmente

individuabile mediante un assioma *ex ante*, che condiziona il riconoscimento della natura monetaria alla necessità al fatto che essa venga emessa da uno Stato sovrano.

In accordo con le parole di Christine Lagarde, attuale Presidente della Banca centrale europea, sembrerebbe confermata quell'impostazione teoretica che vede nel Bitcoin un mero «*asset speculativo*», gravato da un'eccessiva instabilità e da un'intrinseca natura opaca.

Proseguendo attraverso questo filone interpretativo, si metteranno in luce le ulteriori criticità evidenziate da parte della dottrina – in particolar modo, il fatto che le criptovalute non possano assolvere alle funzioni tipiche della moneta, intesa quale «*mezzo di scambio, unità di misura e riserva di valore*» – o ancora i limiti giuridici che precludono al Bitcoin la piena efficacia solutoria e liberatoria che la legge garantisce.

Allo stesso modo, tuttavia, saranno evidenziati quegli orientamenti che, in tempi recenti, hanno proposto diverse letture interpretative, arrivando a offrire interessanti spunti e concrete possibilità di ampliare l'orizzonte classificatorio. Suggestivo, a tal fine, l'accostamento tra criptovaluta e moneta elettronica, sia pur in un contesto che non arriva a offrire un'equiparazione piena e definitiva (quanto, piuttosto, un'assonanza meramente formale).

Di maggior prospettiva, invece, sembra essere quell'orientamento che qualifica le criptovalute come beni di natura dematerializzata *ex art.* 810 c.c.: tesi che, peraltro, ha trovato un recente riconoscimento nell'ambito della giurisprudenza di merito.

In ogni caso, al di là delle singole interpretazioni, si metterà in rilievo quello che forse è il dato più oggettivo e rilevante, nell'ottica di quest'elaborazione: ossia la natura versatile, polisemantica e per certi versi “elastica” delle criptovalute, che si sostanzia in una definizione giuridica altrettanto ampia e polivalente.

In altri termini, come evidenziato da parte della dottrina, non appare scorretto utilizzare un'accezione che, riconoscendo alle criptovalute «*la dimensione oggettiva di bene*», le definisca come valuta virtuale e al contempo come strumento finanziario.

Dopo aver menzionato, pertanto, le principali criticità definitorie e sistematiche, nonché i tentativi di superarle, si offrirà una breve panoramica volta a chiarire le concrete implicazioni che scaturiscono dal riconoscimento delle criptovalute come bene di rilevanza giuridica. Nello specifico, si tornerà a evidenziare la dirompente portata della *blockchain* – innovativo sistema di scambio di ricchezza e informazioni – la cui natura disintermediata apre scenari inediti, complessi, che trascendono l'ambito strettamente informatico o finanziario. Successivamente, la trattazione andrà ad approfondire l'evolversi della normativa in materia di antiriciclaggio, delineando la risposta europea (e quindi italiana) a fronte delle nuove sfide imposte dalla crescente diffusione dei *bitcoin* all'interno di un mercato che, secondo stime attendibili, vale già 1000 miliardi di dollari.

Come è stato accennato in precedenza, emergerà un quadro normativo molto lacunoso, scandito dal sostanziale ritardo con cui le istituzioni nazionali e sovranazionali hanno affrontato l'emergere del fenomeno.

La Direttiva n. 849/2015/UE (cosiddetta IV Direttiva del 2015), infatti, pur rappresentando una pietra miliare nell'ambito della normativa europea antiriciclaggio, non prevedeva alcuna estensione della disciplina agli operatori attivi nel settore delle valute virtuali.

Per queste ragioni il legislatore unionale è nuovamente intervenuto nel 2018, attraverso la Direttiva 843/2018/UE: atto normativo che resta, ancora oggi, un punto di riferimento imprescindibile in materia di contrasto agli illeciti e per la prevenzione del riciclaggio (con specifico riferimento, stavolta, all'ambito delle criptovalute).

Come si vedrà più nel dettaglio, le statuizioni della V Direttiva europea sono state recepite in Italia dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125.

A questo punto, il lavoro offrirà un breve *excursus* dedicato alle diverse tipologie di valute virtuali: saranno approfondite le differenze tra *coin* e *token*, elencando pure le principali sottocategorie di *token*, con un puntuale richiamo alla classificazione contenuta nel *Conceptual Framework for Legal & Risk Assessment of Blockchain Crypto Property*.¹

Seguirà un sintetico passaggio finalizzato a delineare il problema della volatilità, nonché delle bolle speculative, con riguardo alle criptovalute.

Alla luce di tale preliminare disamina relativa alla natura giuridica, alla funzione e alla struttura delle criptovalute, si procederà dunque ad esaminare, in modo particolare, il tema della pignorabilità delle criptovalute, soffermandosi sulla controversa definizione degli aspetti legati alla possibilità di assoggettare tali strumenti a procedure esecutive. Si tratta, tra l'altro, di una questione che, lungi dall'aver una rilevanza meramente teorica, determina significative implicazioni sul piano pratico e applicativo.

Come si vedrà, su tale delicata questione mancano, allo stato, delle indicazioni giurisprudenziali precise, mentre continuano a diffondersi, solo nel dibattito scientifico, diverse interpretazioni dottrinali che sembrano riconoscere la possibilità che le criptovalute possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte del creditore, con alcune limitazioni legate al luogo di conservazione (*hardware, software wallet* o *web wallet*) e alla loro riconducibilità all'area di disponibilità del debitore. In tale prospettiva, si cercherà anzitutto di affrontare la tematica – strettamente connessa a quella della pignorabilità delle criptovalute – relativa alla compatibilità delle varie forme di sequestro riconosciute nel nostro

¹ Documento divulgato in Italia da M. NICOTRA. V., in particolare, M. NICOTRA, F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT*, Ipsos, 2018, pp. 150 ss.

ordinamento con le peculiarità strutturali delle criptovalute, tenendo conto, tra l'altro, degli ultimi orientamenti elaborati in dottrina e in giurisprudenza.

A tal proposito, giova anzitutto evidenziare come – in mancanza di un'autorità centrale, idonea a fornire delle informazioni attendibili o, comunque, a garantire la conservazione di quanto si intende sequestrare – le concrete «*modalità operative da seguire in sede di sequestro di un wallet sono affidate alla consolidata prassi operativa adottata dalla polizia giudiziaria*»². In particolare, si vedrà come, con una recentissima e articolata pronuncia, la Corte di Cassazione³ – dopo aver qualificato le criptovalute come prodotti finanziari – ha ammesso la possibilità di assoggettare il *wallet* a sequestro probatorio.

Proseguendo nell'indagine sulla assoggettabilità delle criptovalute alle procedure espropriative, si cercherà di dar conto dei diversi orientamenti prospettati in materia.

Come si è accennato, mentre infatti la giurisprudenza (soprattutto di merito) sembrerebbe affermare l'impossibilità, in concreto, di espropriare le criptovalute – atteso «*l'elevato contenuto tecnologico dei dispositivi di sicurezza e senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore*»⁴ – la dottrina maggioritaria sembra, al contrario, essersi orientata nel senso di ritenere che le criptovalute possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte del creditore, con alcune limitazioni legate al luogo di conservazione (*hardware, software wallet* o *web wallet*) e alla loro riconducibilità al debitore.

È evidente peraltro che, una volta ammessa l'astratta possibilità di assoggettare le criptovalute al pignoramento, le questioni problematiche si trasferiscono sulla corretta individuazione della specifica tipologia di pignoramento da eseguire e sulla disciplina da applicare alle stesse, in ragione delle peculiari caratteristiche e della concreta natura riconosciuta a tali strumenti.

² In tal senso, P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, cit., pp. 2 ss.

³ In questi termini, Cass. pen., Sez. II, 10 novembre 2021, n. 44337.

⁴ Si fa riferimento, in particolare, al Tribunale di Brescia, Decr. 18 luglio 2018.

Sul punto, si è rilevato che, tanto nel caso in cui si voglia inquadrare l'eventuale azione esecutiva nei confronti del debitore – detentore di criptovaluta – quale esecuzione di tipo mobiliare, quanto nell'ipotesi in cui si intenda fare riferimento all'espropriazione presso terzi, in assenza di collaborazione da parte del debitore, allo stato, non appare comunque «*possibile conoscere dell'esistenza di un portafoglio di proprietà del debitore stesso*»⁵. Si vedrà infatti come il presupposto indefettibile per avere pignoramento diretto delle criptovalute è rappresentato proprio dalla concreta possibilità di ottenere le chiavi di accesso per il dispositivo *hardware-wallet*, il quale deve essere comunque riferibile alla persona del debitore.

In mancanza di tali chiavi, non sarebbe in alcun modo possibile – e utile – esperire la procedura espropriativa⁶, posto che il primo problema applicativo che si incontra nell'ambito della procedura di esecuzione forzata sulle criptovalute attiene proprio al luogo in cui esse sono conservate, vale a dire i cosiddetti *crypto wallet*: essi, infatti, «*non contengono il bene immateriale in sé, bensì le chiavi che permettono al proprietario di ordinare l'esecuzione delle future transazioni*»⁷.

In ogni caso, esclusa la possibilità di esperire l'esecuzione immobiliare, sarà opportuno chiedersi quale tra l'esecuzione mobiliare presso il debitore ovvero presso terzi debba attivare il creditore per poter sottoporre a pignoramento la criptovaluta⁸.

Dopo aver approfondito le problematiche relative alle modalità di pignoramento e di liquidazione delle criptovalute, si procederà ad affrontare la questione –

⁵ In questi termini, L. PADOVAN, *Criptovalute arma "anti-pignoramenti"? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 2.

⁶ In tal senso, L. PADOVAN, *Criptovalute arma "anti-pignoramenti"? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 5.

⁷ Così E. GAMBULA, T. RICCI, *Pignoramento di criptovalute e NFT: ecco come è possibile*, cit., pp. 3 ss.

⁸ Per un approfondimento, si veda G. FINO, *Il pignoramento delle criptovalute*, in *ratio.it*, 18 settembre 2021.

strettamente connessa – inerente all’ammissibilità del conferimento di criptovalute nelle società.

Come si vedrà, si tratta di una tematica affrontata, di recente, non solo dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza di merito, chiamata a confrontarsi con la sempre più ampia diffusione delle criptovalute e con l’ancora più crescente utilizzo delle stesse in ambito societario⁹.

La risposta all’interrogativo inerente alla conferibilità delle criptovalute dipende dalla riconducibilità o meno delle stesse al concetto di moneta avente corso legale. Come si vedrà meglio oltre, infatti, soprattutto in materia di società di capitali, la disciplina dei conferimenti a capitale risulta rigidamente disciplinata, essendo volta a garantire che i beni acquisiti nel patrimonio della società siano suscettibili di una valutazione economica quanto più possibile esatta.

Guardando, nello specifico, al fenomeno delle criptovalute – nell’ottica del diritto societario – apparentemente, non sembrano esservi particolari ostacoli al riconoscimento del loro utilizzo per agevolare la raccolta del capitale societario, soprattutto nelle PMI costituite in società per azioni o in società a responsabilità limitata. Senonché, come si cercherà di evidenziare meglio oltre – in assenza di una puntuale ed espressa presa di posizione da parte del legislatore – permangono, soprattutto in giurisprudenza, forti dubbi circa la reale «*capacità penetrativa delle criptovalute in ambito societario*»¹⁰, legati soprattutto al problema della loro esatta qualificazione giuridica e, di conseguenza, della difficile pignorabilità delle somme denominate in criptovaluta.

In questa prospettiva, verrà esaminata la nota vicenda affrontata dal Tribunale di Brescia che, per le ragioni che verranno esaminate in seguito, ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del notaio, di provvedere all’iscrizione nel Registro

⁹ In questi termini, S. COAN, E. PALUDET, *Sull’ammissibilità del conferimento di criptovalute nel capitale sociale di s.r.l. (nota a Tribunale di Brescia, decr. 25 luglio 2018 – nota a Corte d’appello di Brescia, Sezione I civile, decr. 24 ottobre 2018)*, in *Rivista diritto societario*, n. 4, 2019, pp. 773 ss.

¹⁰ Così F. QUARTA, *Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d’interesse pubblico. Il finanziamento dell’impresa alla prova di blockchain e criptovalute*, cit., p. 364.

delle imprese di una delibera assembleare con la quale si stabiliva la maggiorazione del capitale sociale mediante conferimento in natura di moneta virtuale.

In particolare, proprio nell'ambito di tale vicenda, i Giudici di merito hanno ritenuto che – sebbene sul piano funzionale le criptovalute siano del tutto equiparabili alla moneta – dal punto di vista strutturale, esse presentano delle «*caratteristiche proprie dei beni mobili*»¹¹; sarebbe pertanto necessario appurare, ai fini di una loro eventuale conferibilità in capitale, la sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 2462 del codice civile in relazione al conferimento di beni diversi dal denaro. In altri termini, come si cercherà di evidenziare meglio nel corso della trattazione, sulla scorta degli orientamenti più recenti della giurisprudenza sembrerebbe emergere il principio per cui, pur volendo ammettere l'astratta conferibilità di criptovalute a titolo di capitale sociale, è necessario che le stesse risultino, in concreto, accettate come mezzo di pagamento¹².

¹¹ In questi termini, App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit., secondo cui «è chiaro che la 'criptovaluta' deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili (dato, questo, che emerge dal richiamo, sempre fatto in assemblea, alle relative "credenziali di accesso, necessarie e utili, per l'utilizzo elettronico e commerciale"). [...] La 'criptovaluta' è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati».

¹² *Ibidem*

CAPITOLO PRIMO

Il pignoramento

1. Introduzione.

La crescente diffusione delle criptovalute negli scambi commerciali e nei rapporti societari – anche in ambiti e contesti profondamente diversi da quelli tradizionali degli acquisti *on line*¹³ – ha posto l'interprete di fronte a problematiche nuove e in costante evoluzione¹⁴, tra cui spiccano, ai fini che qui maggiormente interessano, quelle relative alla possibilità di assoggettamento delle stesse alle tradizionali procedure esecutive¹⁵.

In particolare, come si vedrà meglio nel corso della trattazione, esclusa la possibilità di esperire l'esecuzione immobiliare, è opportuno chiedersi quale tra l'esecuzione mobiliare presso il debitore ovvero presso terzi debba attivare il creditore per poter sottoporre a pignoramento la criptovaluta¹⁶. Si tratta di una questione che, lungi dall'averne una rilevanza meramente teorica, determina significative implicazioni sul piano pratico e applicativo.

Ciò posto, la trattazione della tematica relativa alla pignorabilità delle criptovalute presuppone una preliminare breve disamina della nozione, della funzione e della disciplina dell'espropriazione e del pignoramento nel nostro ordinamento, con particolare riguardo alle diverse tipologie sopra richiamate,

¹³ Cfr., A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc. 5, 2020, pp. 1073 ss., che fa riferimento proprio alla cosiddetta «*tecno-finanza, ossia l'insieme delle applicazioni delle nuove tecnologie agli scambi di ricchezza e agli investimenti*».

¹⁴ In questi termini, A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., pp. 1073 ss.

¹⁵ Sul punto, M.G. CANELLA, *Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, pp. 235 ss.

¹⁶ Per un approfondimento, si veda G. FINO, *Il pignoramento delle criptovalute*, in *ratio.it*, 18 settembre 2021.

cercando di estrarre da tale disamina lo strumentario utile per esplorare *funditus* il tema della pignorabilità delle criptovalute.

1.1. Nozione di pignoramento e suo contenuto.

In via generale, l'art. 491 c.p.p. dispone, solennemente, che – salva l'ipotesi prevista dall'art. 502, relativa all'espropriazione delle cose soggette a pegno o ad ipoteca¹⁷ – l'espropriazione forzata «*si inizia col pignoramento*»; da qui, la necessità di individuare la puntuale nozione di pignoramento e di esaminare l'istituto sotto il duplice aspetto della sua funzione e della sua struttura¹⁸. Sul piano oggettivo, si tratta di un atto compiuto da un ufficiale giudiziario, che – come si vedrà – assume forme diverse a seconda che i beni da pignorare si trovino presso il debitore ovvero presso terzi: esso, infatti, si sostanzia in un'ingiunzione effettuata dall'ufficiale giudiziale ed indirizzata al debitore, sulla cui rilevanza sono state prospettate diverse ricostruzioni.

Secondo l'indirizzo maggioritario¹⁹, l'ingiunzione in esame configurerebbe un requisito essenziale, essendo comune a tutti i tipi di esecuzione ed idoneo a creare un vincolo pubblicistico sui beni che colpisce. Seguendo tale

¹⁷ L'art. 502 c.p.c. prevede infatti che «*Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.*

In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto».

Si tratta, infatti, di casi in cui bene risulta già vincolato o appreso. Sul punto, S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII ed., Padova 2000, pp. 604 ss.

¹⁸ In tal senso, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III – *L'esecuzione forzata*, XVIII ed., Torino, 2021, pp. 44 ss.

¹⁹ In questi termini, G. VERDE, voce *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano 1983, pp. 765 ss. In giurisprudenza, si veda, tra le altre, Cass., Sez. III, 10 marzo 1999, n. 2082, secondo cui «*l'ingiunzione al debitore esecutato, di cui all'art. 492 c.p.c., costituisce un requisito essenziale per la funzione propria dell'atto, giacché soltanto attraverso di essa acquista inequivoca certezza e piena rilevanza giuridica l'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole sancito dalla stessa norma e pertanto, qualora l'ingiunzione manchi, tale deficienza è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento esecutivo e la sua deducibilità sopravvive al termine decadenziale indicato dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi, che non decorre né dal compimento dell'atto di pignoramento, né, qualora avvenga la successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo, dal momento della stessa*».

ricostruzione, si è affermato che la mancanza o il difetto dell'ingiunzione impedirebbe proprio il perfezionarsi dell'atto di pignoramento, rendendolo inesistente²⁰. Una diversa ricostruzione, al contrario, evidenzia come l'ingiunzione rappresenti una formalità sostanzialmente irrilevante, con la conseguenza che il pignoramento si perfezionerebbe con il mero rispetto degli adempimenti previsti, di volta in volta, in relazione alla specifica forma di espropriazione²¹. Infine, secondo una ricostruzione intermedia²², l'intimazione avrebbe una valenza essenzialmente formale; sicché la sua omissione determinerebbe soltanto una nullità processuale.

Sul piano funzionale, la dottrina prevalente evidenzia come lo scopo del pignoramento sia proprio quello di vincolare – sul piano giuridico²³ – determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito in relazione al quale il creditore procedente agisce.

Più in generale, si è affermato che il pignoramento assolve due funzioni tra loro strettamente connesse: da un lato, esso determina l'oggetto dell'espropriazione²⁴, andando ad aggredire uno o più beni precisamente individuati²⁵; dall'altro, consente di imprimere un vincolo di indisponibilità giuridica sugli stessi beni, rendendo inefficaci – ancorché unicamente nei confronti dei creditori pignoranti e di quelli intervenuti – eventuali atti dispositivi del bene, in linea con la *ratio* conservativa e cautelare parimenti sottesa all'istituto²⁶.

²⁰ Sul punto, V. ANDRIOLI, *Commento al cod. proc. civ.*, III ed., Napoli, 1957, pp. 80 ss.

²¹ Così S. SATTA, *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963, p. 72

²² In tal senso, A. BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, III ed., Torino, 1996, pp. 81 ss.

²³ Tale vincolo, infatti, investe le cose con riguardo al loro valore di scambio e pertanto non impedisce, di regola, al debitore di disporre materialmente delle cose pignorate e di servirsene, salve determinate cautele volte ad impedire la loro sottrazione distruzione o deterioramento.

²⁴ Cfr. G. TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, pp. 320 ss.

²⁵ Sul punto, G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. 3, Milano, 2019, p. 113, secondo cui «il pignoramento serve ad individuare i beni del debitore (mobili, immobili, crediti) da assoggettare all'esecuzione e a vincolarli, anche giuridicamente, alla soddisfazione del creditore procedente e di quelli eventualmente intervenuti nel processo esecutivo».

²⁶ In tal senso, G. MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, III ed., Padova 2002, pp. 932 ss.

La modalità attraverso cui l'ordinamento realizza tale vincolo giuridico consiste, essenzialmente, nel riconoscere al pignoramento un determinato effetto – disciplinato, a ben vedere, dagli artt. 2913 ss. del codice civile, proprio in ragione della sua natura “sostanziale” – vale a dire quello di rendere inefficaci nei confronti del creditore precedente e dei creditori intervenuti nell'espropriazione gli atti con cui il debitore alieni o disponga delle cose pignorate²⁷. Più nel dettaglio, tali atti di disposizione vengono «*colpiti da un'inefficacia relativa*», nel senso che l'atto – pur essendo pienamente valido, risulta privo di efficacia solo con riguardo all'espropriazione avviata.

Sul piano strutturale, occorre poi evidenziare che l'atto di pignoramento presenta notevoli differenze a seconda della specifica tipologia di espropriazione che venga in rilievo, fermi restando alcuni tratti comuni ed essenziali, di seguito indicati.

In particolare, l'art. 492, primo comma, c.p.c. dispone testualmente che, «*salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano l'espropriazione i frutti di essi*». Da tale disposizione, appare pertanto evidente come sia necessaria l'esatta indicazione non solo del credito, ma anche dei beni oggetto di pignoramento.

La medesima norma, nei commi successivi, specifica inoltre gli ulteriori contenuti dell'atto di pignoramento: esso, infatti, deve anche contenere l'invito, rivolto al debitore, ad effettuare – presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione – la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, «*con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o*

²⁷ In tal senso, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, p. 46.

comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice»²⁸.

Ancora, ai sensi del terzo comma della medesima norma – modificato, da ultimo, con decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 – il pignoramento deve contenere l'avvertimento per cui il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione²⁹, nonché *«l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile»³⁰.*

È bene precisare sin d'ora che più creditori possono colpire – anche sulla base di diversi titoli esecutivi – il medesimo bene con un unico pignoramento, ovvero pignorare un bene sul quale è già stato compiuto un pignoramento.

In quest'ultimo caso, tuttavia, i successivi atti di espropriazione danno luogo ad un unico procedimento, sebbene *«ogni azione esecutiva intrapresa dal singolo creditore, anche se in forma congiunta, conserva la propria autonomia ed individualità»³¹.*

²⁸ Così il secondo comma dell'art. 492 c.p.c.

²⁹ Secondo parte della giurisprudenza, peraltro, *«la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 492, terzo comma, c.p.c., non determina la nullità dell'atto di pignoramento, in quanto l'interesse del debitore a venire informato delle modalità e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione può essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purché prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga è opponibile ai sensi e nei termini dell'art. 617 c.p.c.»*. Cfr. Cass., Sez. III, 23 marzo 2011, n. 6662.

³⁰ Cfr. il terzo comma dell'art. 492 c.p.c.

³¹ In questi termini, E. TEDIOLI, *Il pignoramento in generale*, in *Studium Iuris*, 2006, fasc. 9, p. 1041, ove si specifica altresì che *«ciò significa che ciascun creditore può promuovere gli ulteriori atti esecutivi; la sua rinuncia non si estende agli altri creditori; i vizi formali o*

Queste due ipotesi – disciplinate dall’art. 493 c.p.c.³² – anticipano il concorso nell’esecuzione rappresentato dall’intervento dei creditori³³.

Sempre in via generale, occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese di esecuzione³⁴.

In particolare, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 80 del 2005, il *dies ad quem* – oltre il quale non è più possibile proporre l’istanza di conversione – viene individuato con quello assegnato al giudice dell’esecuzione per emettere l’ordinanza di vendita o assegnazione, ai sensi degli artt. 530, 552 e 569; ciò, peraltro, risulta in linea con quanto già chiarito dalla dottrina maggioritaria³⁵, che – valorizzando le esigenze di celerità, fruttuosità e di certezza – faceva riferimento proprio all’inizio del procedimento di vendita.

Diversamente dalla conversione, l’istituto della riduzione del pignoramento risulta invece finalizzato non ad evitare il pignoramento, ma «*a rimediare all’eccesso espropriativo*»³⁶; esso, in particolare, ai sensi dell’art. 496 c.p.c., può avere luogo su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti del creditore procedente e degli intervenuti³⁷.

sostanziali inficiano esclusivamente la sua iniziativa; le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro un pignoramento non hanno effetto rispetto alle altre parti».

³² Tale norma prevede testualmente che «*Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.*

Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo».

³³ Cfr. E. TEDIOLI, *Il pignoramento in generale*, cit., pp. 1041 ss.

³⁴ *Ibidem*

³⁵ Così, tra gli altri, A. TULLIO, *Sulla ammissibilità dell’istanza di conversione del pignoramento immobiliare proposta successivamente all’aggiudicazione*, in *Giust. civ.* 1994, I, p. 102; B. CAPPONI, *Conversione del pignoramento e sospensione del processo esecutivo*, in *Foro it.* 1991, I, pp. 811 ss.

³⁶ In tal senso, E. TEDIOLI, *Il pignoramento in generale*, cit., p. 1042.

³⁷ L’art. 496 c.p.c. dispone testualmente che «*Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’articolo*

Naturalmente, il pignoramento è sottoposto ad un termine perentorio di efficacia – pari a novanta giorni dal suo compimento – entro cui il creditore procedente è tenuto a chiedere la vendita o l’assegnazione dei beni; in mancanza di tale richiesta, infatti, il vincolo e gli atti dispositivi eventualmente compiuti dal debitore non saranno opponibili ai creditori³⁸.

Da ultimo, appare interessante evidenziare sin d’ora che l’art. 492-*bis* c.p.c.³⁹ – introdotto dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla

precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti [485], può disporre la riduzione del pignoramento».

Come evidenziato in dottrina, l’istituto presuppone il verificarsi di tre condizioni: a) che sia stata pignorata una pluralità di beni od un bene facilmente divisibile; b) che sia preclusa la possibilità di interventi tempestivi che possono far venir meno l’eccesso di valore dei beni pignorati; c) che la vendita non sia stata eseguita. In questi termini, sempre E. TEDIOLI, *Il pignoramento in generale*, cit., p. 1042.

Per un approfondimento sull’istituto, si veda G. VELLANI, *Sul momento in cui il giudice dell’esecuzione può disporre la riduzione del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.* 2002, I, pp. 710 ss.

³⁸ In questi termini, E. TEDIOLI, *Il pignoramento in generale*, cit., p. 1042.

³⁹ L’art. 492-*bis* c.p.c. dispone, in particolare, che «*Su istanza del creditore [procedente], il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata.*

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni [o alle quali le stesse possono accedere] e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, [nel pubblico registro automobilistico] e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.

Se l’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L. 10 novembre 2014, n. 162 – prevede, oggi, la possibilità di procedere alla ricerca dei beni da pignorare anche attraverso modalità telematiche. In particolare, ai sensi di tale norma, l'ufficiale giudiziario ha la facoltà di collegarsi alle «banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti» al fine di acquisire tutte le informazioni utili e di trovare materiale da includere nel procedimento di esecuzione forzata⁴⁰.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149 bis del c.p.c. o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.

Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore».

⁴⁰ Per un approfondimento sul punto, G.P. POLI, *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in D. DALFINO (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 431 ss.

1.2. Impignorabilità

Il pignoramento può colpire beni mobili o immobili, nonché crediti, a scelta del creditore; in linea di principio, peraltro, tutti i beni del debitore sono pignorabili, salvo i casi in cui l'impignorabilità risulti dalla legge ovvero dalla specifica destinazione dei beni.

Come è noto, infatti, il principio generale secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri – sancito all'art. 2740 c.c. – trova delle significative limitazioni ed eccezioni negli artt. 514 ss. del codice di procedura civile⁴¹, ove vengono indicati i beni che non possono essere pignorati. In particolare, alla luce di tali articoli, è possibile distinguere: i) l'impignorabilità assoluta, prevista, anzitutto, all'art. 514 c.p.c.⁴²; ii) l'impignorabilità relativa, di cui all'art. 515 c.p.c.⁴³; iii)

⁴¹ In tal senso, C. PUNZI, *Limiti alla pignorabilità e oggetto della responsabilità*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2013, pp. 1281 ss.

⁴² Tale norma prevede in particolare che «*Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:*

1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

(...)

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli»

⁴³ L'art. 515 c.p.c. prevede che «*Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.*

Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

l'impignorabilità "condizionata" dalla presenza di determinate circostanze di luogo e di tempo, ai sensi dell'art. 516 c.p.c.⁴⁴.

In merito al concetto di impignorabilità assoluta, occorre evidenziare – in via generale – come essa si rinvenga per talune categorie di beni che non possono formare oggetto di esecuzione forzata in virtù di una precisa scelta legislativa, di regola legata alla necessità di tutelare beni di particolare rilevanza e valore (anche meramente simbolico) del debitore.

Si tratta, peraltro, di una scelta che ha carattere tassativo, dovendosi escludere la possibilità di una sua interpretazione analogica o estensiva⁴⁵.

In particolare, l'art. 514 c.p.c. distingue i beni che sono impignorabili perché inalienabili da quelli invece che non possono essere espropriati in ragione delle loro peculiari caratteristiche: ai sensi di tale norma, infatti, il pignoramento non può colpire quei beni dichiarati impignorabili alla luce di un criterio di «*indisponibilità minima per la vita (ad es., il letto), per il sostentamento (ad es. commestibili e combustibili), per il valore morale (ad es., l'anello nuziale, le cose sacre, gli animali d'affezione o dal compagnia ecc.)*»⁴⁶.

È interessante evidenziare peraltro che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2006, nell'elenco dei beni assolutamente impignorabili non è più ricompreso l'originario punto 4) – che riguardava gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro».

⁴⁴ L'art. 516 c.p.c. dispone che «*I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.*

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo».

⁴⁵ Si veda, in tal senso, quanto affermato da Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 492.

⁴⁶ Testualmente, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III, cit., p. 65.

debitore⁴⁷ – posto che i beni strumentali all’esercizio della professione sono stati inseriti nel successivo art. 515 del medesimo codice.

In ogni caso, l’impignorabilità assoluta comporta che, nel corso dell’accesso presso il domicilio del debitore, l’ufficiale giudiziario non può sottoporre detti beni a pignoramento: egli, infatti, in mancanza di altri beni utilmente pignorabili, dovrà darne atto nel verbale che andrà a redigere e che, in tal caso, sarà “negativo”.

Per quanto riguarda il concetto di impignorabilità relativa, esso si fonda sulla sussistenza di determinati presupposti di fatto, e non già sulle caratteristiche connaturate al bene che viene in rilievo: essa, infatti, viene solitamente giustificata con mere ragioni di opportunità derivanti dalla situazione del soggetto debitore e che, di volta in volta, devono essere valutate dal giudice dell’esecuzione. In particolare, accanto alle ipotesi indicate dall’art. 515 c.p.c., occorre evidenziare che l’art. 545 c.p.c.⁴⁸ prevede ulteriori casi di esclusione

⁴⁷ Sul concetto di indispensabilità dei beni, si veda Cass., Sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17900, secondo cui «il criterio dell’indispensabilità, che la norma richiamata pone come discriminante tra beni pignorabili e beni impignorabili, ha carattere relativo, essendo sostanzialmente frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell’attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore del debitore di cui, di volta in volta si tratta, con connessa, conseguente esclusione dall’area della impignorabilità delle strutture professionali o produttive in cui il fattore capitale prevalga sull’attività personale, nonché dei beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante rispetto alle necessità lavorative». Per un approfondimento sul punto, si veda D. CASTAGNO, *L’impignorabilità dell’attrezzatura da lavoro (non solo) unica*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 7, 2015, pp. 1631 ss.

⁴⁸ Tale norma prevede in particolare che «Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente

(relativa) della pignorabilità, facendo riferimento a situazioni che hanno ad oggetto determinati beni tutelati dalla legge e – in ragione delle loro peculiari caratteristiche – non sottoponibili a pignoramento.

È bene chiarire sin d'ora che non tutti i crediti sono pignorabili: in particolare, ai sensi dell'art. 545 c.p.c., non possono essere soggetti a pignoramento i crediti alimentari – salvo che vi sia previa autorizzazione del giudice e nella misura da lui determinata – e i sussidi di sostentamento o di assistenza.

In relazione ai crediti costituiti da stipendi, salari ed indennità relativi al rapporto di lavoro, essi possono essere pignorati, per causa alimentare, nella misura determinata dal giudice, mentre negli altri casi in misura non superiore al quinto e comunque – in caso di concorso – mai in misura superiore alla metà.

1.3. Tipologie di pignoramento

Si è già detto che il pignoramento può colpire beni appartenenti a diversi *genus*; a seconda della specifica categoria e della natura dei beni, il pignoramento prende forme diverse⁴⁹.

Le principali tipologie di pignoramento – a cui viene dedicata una specifica disciplina – sono le seguenti: i) pignoramento mobiliare presso il debitore,

alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio».

⁴⁹ Così A. SEGNI, *Pignoramento*, in *Enciclopedia Italiana*, I Appendice, 1938, pp. 807 ss.

avente ad oggetto i beni di proprietà e nella disponibilità del debitore stesso⁵⁰; ii) pignoramento presso terzi, che si ha quando l'espropriazione ha ad oggetto crediti del debitore verso un terzo o cose che – pur essendo di proprietà del debitore stesso – si trovano tuttavia in possesso di un terzo e il procedimento non può svolgersi con le forme dell'espropriazione presso il debitore⁵¹; iii) il pignoramento immobiliare, che ha ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento su beni immobili⁵²; iv) l'espropriazione contro il terzo il proprietario del bene espropriato, che – pur essendo estraneo al rapporto obbligatorio – risulta tuttavia gravato da responsabilità per debito altrui⁵³.

1.3.1. Pignoramento mobiliare diretto o presso il debitore

La forma più semplice di pignoramento – tanto dal punto di vista della ricerca dei beni da assoggettare al pignoramento – quanto in merito alla materiale apposizione del vincolo è, indubbiamente, quella mobiliare presso il debitore.

In linea generale, il pignoramento mobiliare presso il debitore consiste in un atto – posto in essere dall'ufficiale giudiziario – che ha inizio su istanza del creditore procedente, con la consegna da parte di quest'ultimo, all'ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. L'ufficiale ha poi il dovere di verificare la regolarità formale di tali atti e delle loro notificazioni, potendosi

⁵⁰ Sul punto, G. BONGIORNO, *Espropriazione mobiliare presso il debitore*, in *Dig. Disc., priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1992, pp. 37 ss.

⁵¹ Cfr. V. COLESANTI, *Pignoramento presso terzi*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, 1983, nonché A. TRAVI, *Espropriazione verso terzi*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino, 1960 e, più recentemente, T. SALVIONI, *Le modifiche in materia di espropriazione presso terzi*, in *Giur. it.* 2016, pp. 1276 ss.

⁵² Per un approfondimento sull'istituto, G. BONGIORNO, *Espropriazione immobiliare*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992.

⁵³ Cfr. A. TRAVI, *Espropriazione contro il terzo proprietario*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992.

rifiutare – in modo legittimo – di procedere al pignoramento soltanto in presenza di irregolarità formali.

In particolare, l'art. 513 c.p.c., infatti, prevede che l'ufficiale giudiziario – al quale sia stata rivolta la richiesta di effettuare il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto – se munito del titolo esecutivo e del precetto, «può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti», oltre che – nel rispetto delle opportune cautele finalizzate ad assicurarne la dignità e il decoro – anche sulla persona del debitore⁵⁴.

Il secondo comma della medesima norma prevede poi che, qualora sia «necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica»⁵⁵; in sostanza, per espressa previsione legislativa, l'ufficiale giudiziario, nell'ambito della procedura in esame, può vincere anche eventuali resistenze da parte del debitore, ricorrendo, ove necessario, anche all'assistenza della forza pubblica.

Dal punto di vista oggettivo, il pignoramento mobiliare diretto ha per oggetto beni mobili, denaro o titoli di credito. I crediti, invece – come meglio si vedrà oltre – vengono espropriati con la procedura prevista dall'art. 543 c.p.c., e dunque secondo le modalità proprie del pignoramento presso terzi.

Al tempo stesso, si ritiene che non possano formare oggetto di pignoramento diretto i diritti di uso, abitazione e servitù, trattandosi di diritti reali.

È bene precisare, peraltro, che – secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità – in relazione a siffatta tipologia di pignoramento, l'art. 513 c.p.c. sembrerebbe porre una vera e propria «presunzione di titolarità» in capo al debitore «dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a

⁵⁴ Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III, cit., p. 64 ss.

⁵⁵ Cfr. il secondo comma dell'art. 513 c.p.c.

lui appartenenti; pertanto, poiché l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell'opposizione di terzo all'esecuzione»⁵⁶.

Ciò posto, proseguendo con l'esame delle forme e dei modi di pignoramento diretto, occorre evidenziare che il terzo comma dell'art. 513 c.p.c. prevede l'ipotesi peculiare in cui le cose da pignorare si trovino in luoghi che non appartengono al debitore, ma ad un terzo, pur essendo nella diretta disponibilità del primo⁵⁷.

Come correttamente evidenziato in dottrina, la peculiarità dell'ipotesi in esame – e la sua specifica considerazione nel contesto in esame – dipende da fatto che *«se il debitore non avesse la disponibilità diretta della cosa, ossia se tale disponibilità dipendesse dalla prestazione del terzo, si dovrebbe ricorrere alle forme del pignoramento presso terzi»⁵⁸*; al tempo stesso, tuttavia, la circostanza che le cose si trovino in un posto appartenente ad un terzo – *«la cui cooperazione condiziona in qualche modo la disponibilità della cosa da parte del debitore»⁵⁹* – impone che l'espropriazione avvenga nel rispetto di particolare cautele nei confronti del terzo.

⁵⁶ In questi termini, tra le altre, Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23625.

⁵⁷ Sul punto, si veda Cass., Sez. III, 15 aprile 2011, n. 8746, ove si afferma chiaramente che *«la forma di pignoramento prevista dal terzo comma dell'art. 513 c.p.c. prescinde dal collegamento spaziale dei beni pignorati presso la casa o l'azienda del debitore, presupponendo soltanto la disponibilità materiale della cosa da parte del debitore medesimo, rispetto alla quale il terzo che ne rivendichi la proprietà dovrà fornire la prova del titolo di questa, ma non anche l'affidamento al debitore, che, invece, è presupposto rilevante nella fattispecie regolata dal primo comma del citato art. 513 ed alla cui stregua si impone il rigoroso regime probatorio dettato dall'art. 621 c.p.c. Tuttavia, nell'anzidetta fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 513, al terzo si richiede anche la dimostrazione dell'opponibilità dell'acquisto al creditore pignorante ed a quelli intervenuti nell'esecuzione, il cui regime, ove si tratti di alienazione di beni mobili iscritti in pubblici registri, è dettato dall'art. 2914, n. 1), c.c.»*.

⁵⁸ In tal senso, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III, cit., p. 65.

⁵⁹ *Ibidem*.

In ogni caso, una volta ottenuto l'accesso, l'ufficiale giudiziario provvede alla scelta delle cose da pignorare; a tal riguardo, l'art. 517 c.p.c. impone peraltro di preferire il denaro, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione, autorizzando il predetto ufficiale ad eseguire il pignoramento preferibilmente sulle cose che appaiono di più facile e pronta liquidazione, nel limite, tuttavia, di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà e fermo il rispetto dei beni impignorabili⁶⁰.

A seguito della scelta delle cose da pignorare – in riferimento al loro valore – l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore la fondamentale ingiunzione di non sottrarre le cose scelte alla garanzia del credito; provvede poi alla redazione del processo verbale delle sue operazioni, in cui è tenuto a dare atto dell'ingiunzione compiuta e delle cose pignorate, puntualmente descritte.

In merito alla custodia delle cose pignorate, l'art. 520 c.p.c. prevede espressamente che il denaro, gli oggetti preziosi e i titoli di credito siano consegnati al cancelliere del Tribunale, mentre in relazione alle altre cose l'ufficiale giudiziario può farle trasportare – su richiesta del creditore – in un luogo di pubblico deposito ovvero può decidere di lasciarle sul posto, affidandole ad un custode che, di conseguenza, se ne assume la responsabilità.

⁶⁰ *Ibidem.*

1.3.2. Pignoramento presso terzi

Quando l'espropriazione ha ad oggetto crediti del debitore verso un terzo o cose che – pur essendo di proprietà del debitore stesso – si trovano tuttavia in possesso di un terzo e questi non consente di esibirle (art. 513, ultimo comma), il procedimento non può svolgersi con le forme dell'espropriazione presso il debitore.

In via generale, è interessante evidenziare che, sul piano quantitativo, il peso percentuale delle espropriazioni presso terzi in relazione alla totalità delle procedure esecutive risulta sempre più alto; ciò ha dato vita a tutta una serie di problematiche e di questioni particolarmente complesse, legate al fatto che il pignoramento presso terzi, per sua natura, presenta diversi aspetti – teorici e pratici – di non agevole (ed univoca) soluzione, non solo per l'istituto in sé, ma anche per le numerose modifiche che quest'ultimo ha subito dal 2006 ad oggi⁶¹.

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile e, segnatamente, dagli artt. 543-554. La peculiarità di tale forma di pignoramento deriva dal fatto che i crediti – essendo privi di consistenza materiale – non possono essere facilmente individuati, valutati o vincolati in mancanza di una collaborazione del soggetto passivo, vale a dire del terzo, in qualità di debitore del debitore⁶²: ed è proprio nella partecipazione del terzo al procedimento che si concretizza la peculiarità strutturale del pignoramento in esame.

In particolare, l'art. 543 c.p.c.⁶³ prevede due distinte ipotesi di pignoramento presso terzi: i) quello di crediti di un terzo nei confronti del debitore esecutato

⁶¹ Sul punto, V. COLASANTI, *Pignoramento presso terzi*, cit. pp. 834 ss.; A. SALETTI, *L'espropriazione presso terzi dopo la riforma*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2008, pp. 283 ss.

⁶² Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 77.

⁶³ Tale norma prevede in particolare che «*Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.*

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492.

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice;

(che rappresenta l'ipotesi indubbiamente più diffusa e, al tempo stesso, controversa); ii) quello di beni mobili dello stesso debitore in possesso di un terzo.

Ciò posto, dalla lettura della norma in esame, emerge chiaramente come l'atto di pignoramento presso terzi – diversamente dall'ipotesi di pignoramento presso il debitore innanzi esaminata – si caratterizzi per una struttura complessa⁶⁴, essendo formato da due parti ben distinte: la prima parte dell'atto, proveniente

3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma».

⁶⁴ In tal senso, F. CARPI, V. COLASANTI, M. TARUFFO, *Commentario breve al cod. di procedura civile*, Padova, 1994, pp. 1084 ss.

dal creditore, appare incentrata sulla citazione a comparire del terzo e del debitore; la seconda, invece, proviene dall'ufficiale giudiziario ed è costituita dalla dichiarazione di pignoramento e dall'intimazione di cui all'art. 492 c.p.c. al debitore⁶⁵.

La complessità dell'atto (scritto) di pignoramento presso terzi emerge non solo dal fatto che è posto in essere dall'attività coordinata di due soggetti (creditore procedente e ufficiale giudiziario) nei confronti di altri due soggetti (debitore e terzo), ma anche dal fatto che *«in esso sono presenti caratteri propri degli atti del processo esecutivo insieme con altri che sono propri dell'accertamento»*⁶⁶. Come affermato dalla giurisprudenza, sebbene il pignoramento presso terzi si configuri come una fattispecie complessa *«che si completa con la dichiarazione positiva di quantità, l'esecuzione, ai sensi dell'art. 481 c.p.c., inizia dalla notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c.»*: è da tale momento, infatti, che *«decorre anche il termine per l'opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.) da parte del debitore, soggetto al quale, a preferenza di ogni altro, deve riconoscersi, ancor prima che il terzo renda la dichiarazione positiva di quantità, l'interesse a fare dichiarare il vizio della procedura introdotta in suo danno»*⁶⁷.

Con riguardo agli elementi che devono essere contenuti nell'atto di pignoramento presso terzi, occorre evidenziare anzitutto che l'art. 543 c.p.c. – dopo aver chiarito, al primo comma, che esso deve essere notificato a due destinatari, vale a dire tanto al terzo quanto al debitore – al comma 2, specifica che l'atto deve contenere non solo l'ingiunzione al debitore (di cui all'art. 492, primo comma c.p.c.) e l'avvertimento previsto dal medesimo articolo, ma anche:

⁶⁵ Sul punto, recentemente, anche Trib. Vasto, 15 marzo 2019, n. 90, ove si afferma che *«per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, va rimarcato che tale istituto costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 c.p.c., ma anche con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 c.p.c.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento»*.

⁶⁶ Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 78.

⁶⁷ In questi termini, App. Roma, Sez. lav., 11 ottobre 2018, n. 3633.

i) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; ii) l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute dal terzo o dal debitore; iii) l'intimazione al terzo di non disporre delle cose e delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice; iv) la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente; v) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.

Prima della riforma delle espropriazioni mobiliari, si discuteva circa l'individuazione del momento rilevante per stabilire l'esistenza e l'entità del credito pignorato. Secondo un primo orientamento⁶⁸, tale momento era rappresentato dalla notificazione dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c., «con conseguente irrilevanza di ogni vicenda successiva all'“arresto” del credito»⁶⁹. Una diversa ricostruzione⁷⁰, invece, riteneva che, per stabilire esistenza ed entità del credito, occorresse avere riguardo al momento di perfezionamento del vincolo esecutivo per effetto della dichiarazione positiva (e non contestata) resa dal terzo in udienza o della sentenza di definizione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. A seguito della modifica degli artt. 543 e 547 c.p.c. ad opera della legge n. 52 del 2006, l'orientamento prevalente in dottrina⁷¹ e in giurisprudenza⁷² sembrerebbe nel senso per cui,

⁶⁸ Così, ad esempio, F. BUCOLO, *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986, pp. 184 ss.

⁶⁹ In questi termini, G. TOTA, *Pignoramento presso terzi: la S.C. ribadisce il proprio indirizzo consolidato in ordine al momento in cui il credito pignorato deve sussistere (nota a Cass., sez. lav., ord. 14-9-2021, n. 24686)*, in *Judicium.it*, 29 novembre 2021.

⁷⁰ In tal senso, Cass., Sez. III, 26 luglio 2005, n. 15615, in *Riv. esec. forz.*, 2006, pp. 388 ss., secondo cui «il credito assoggettato al pignoramento deve esistere al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento determini una qualche nullità del processo esecutivo».

⁷¹ Cfr. C. SPACCAPELO, *Pignoramento presso terzi: perfezionamento della fattispecie e riflessi sul momento in cui il credito deve sussistere*, in *Riv. esec. forz.*, 2007, pp. 571 ss.

⁷² Così Cass., Sez. Lav., 14 settembre 2021, n. 24686, ove si specifica che «tale indirizzo non è in contrasto con quello successivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 12602 del 2007 (che statuisce che nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, a sensi dell'art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento in quanto

anche nel nuovo contesto normativo, «*il solo momento cui aver riguardo per appurare l'esistenza e l'ammontare del credito è quello in cui il pignoramento si perfeziona, ossia l'udienza di comparizione*»⁷³.

Da ultimo, giova evidenziare che, il 24 dicembre 2021, è entrata in vigore la l. n. 206 del 2021 – recante “*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*” – volta, tra l'altro, a modificare ulteriormente l'art. 543 c.p.c., ponendo un ulteriore onere a carico del creditore procedente nel pignoramento presso terzi⁷⁴: dal 22 giugno 2022⁷⁵, infatti, il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, dovrà notificare al debitore e al terzo – presso cui si trovano il bene o il credito pignorati – «*l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura*», per poi depositare tale avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione; la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determinerà, peraltro, l'inefficacia del pignoramento

tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fatti sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito, con la conseguenza che l'esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito ed il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario) in quanto i presupposti di fatto sono diversi: in questo ultimo caso vi è stata, infatti, una dichiarazione positiva del credito e si verte nella fattispecie di un fatto sopravvenuto, alla notificazione del pignoramento, che abbia determinato l'estinzione totale o parziale del credito».

⁷³ In tal senso, G. TOTA, *ult. cit*

⁷⁴ In particolare, il comma 32 dell'unico articolo della legge n. 206/2021 ha introdotto due nuovi commi, inseriti dopo l'attuale quarto comma, nell'articolo 543 del codice di procedura civile.

⁷⁵ Il comma 37 dell'unico della legge n. 206/2021 dispone infatti che «37. *Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge*».

1.3.3. Pignoramento immobiliare

Come già evidenziato, nel nostro sistema processuale, l'esecuzione avente ad oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali su immobili suscettibili di scambio, si svolge nelle forme della cosiddetta "espropriazione immobiliare"⁷⁶; la circostanza che il pignoramento abbia ad oggetto beni immobili, infatti, «*dà luogo a particolari esigenze, che a loro volta introducono particolari modalità del procedimento*»⁷⁷. In particolare, ai sensi dell'art. 555⁷⁸, primo comma, il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione, nei registri immobiliari, di un atto contenente le esatte indicazioni dei beni e dei diritti che s'intendono sottoporre ad espropriazione.

Dal punto di vista strutturale, il pignoramento immobiliare si presenta come un atto particolarmente complesso⁷⁹: la scelta dei beni da pignorare, infatti, non è compiuta dall'ufficiale giudiziario al momento del pignoramento, bensì dal creditore procedente, in un momento anteriore⁸⁰. Sul piano soggettivo, pertanto, il pignoramento immobiliare «*rappresenta contemporaneamente un atto del creditore, che individua i beni pignorabili e dell'ufficiale giudiziario, che*

⁷⁶ In tal senso, M.L. SPADA, *Il pignoramento immobiliare e il riformato sistema di conversione*, in *Annali del Dipartimento Ionico*, 2019, pp. 503 ss.

⁷⁷ In questi termini, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 86.

⁷⁸ L'art. 555 c.p.c. prevede, in particolare, che «*Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.*

Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.

Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

⁷⁹ Così M.L. SPADA, *Il pignoramento immobiliare cit.* pp. 503 ss.

⁸⁰ Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 86, ove si precisa altresì che, per effettuare tale scelta, il creditore si rifarà alle risultanze dei pubblici registri immobiliari non solo al fine di individuare i beni appartenenti al debitore, ma anche per conoscere le eventuali ragioni di prelazione altrui che potrebbero vanificare la sua iniziativa, nonché l'esistenza di altri precedenti pignoramenti che potrebbero indurlo a preferire un intervento nei relativi processi.

ingiunge al debitore di non sottrarre il bene pignorato alla garanzia del credito per cui si procede»⁸¹.

In particolare, secondo l'orientamento prevalente, l'atto di pignoramento immobiliare è strutturato secondo lo schema della fattispecie a formazione progressiva: mentre, infatti, l'ingiunzione comporta la realizzazione di alcuni effetti preliminari immediati, la successiva trascrizione – quale elemento necessario e conclusivo della fattispecie – «*concretizza gli effetti finali e tipici del pignoramento*»⁸².

La rilevata struttura complessa del pignoramento immobiliare – legata alle peculiari esigenze che vengono in rilievo in presenza di beni immobili⁸³ – ha dato vita a diversi dubbi interpretativi e ricostruttivi, soprattutto in ordine all'individuazione del momento perfezionativo dello stesso pignoramento⁸⁴.

Sul punto, secondo un primo indirizzo, occorrerebbe distinguere tra effetti processuali del pignoramento nei confronti del debitore ed effetti sostanziali prodotti nei confronti dei terzi, nel senso che, mentre i primi sorgono già al momento della notificazione del pignoramento, i secondi non possono che essere subordinati alla trascrizione del pignoramento; quest'ultimo, infatti, configurerebbe un «*elemento aggiuntivo, che integra l'efficacia dell'atto, rendendo inopponibili gli atti compiuti in violazione del divieto*»⁸⁵.

Al contrario, la dottrina maggioritaria⁸⁶ sembrerebbe negare la riportata distinzione tra effetti processuali e sostanziali del pignoramento immobiliare,

⁸¹ In questi termini, M.L. SPADA, *op. cit.*, p. 504.

⁸² In tal senso, M.L. SPADA, *op. cit.*, p. 505.

⁸³ Si veda, al riguardo, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 87, secondo i quali nel pignoramento immobiliare verrebbe in rilievo una complessa e triplice esigenza: i) scelta e individuazione dei beni da pignorare; ii) ingiunzione da parte dell'ufficiale giudiziario; iii) trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

⁸⁴ Per un approfondimento sul punto, tra gli altri, E. FABIANI, *Pignoramento immobiliare*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, vol. XI, Milano, 2007, pp. 227 ss.

⁸⁵ Così, in particolare, G. VERDE, voce *Pignoramento mobiliare cit.*, p. 825.

⁸⁶ Sul punto, P. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, XIV ed., Milano, 2017, p. 691.

affermando come esso si perfezioni anche nei confronti del debitore soltanto al momento della trascrizione nei pubblici registri immobiliare.

In ogni caso, tale trascrizione può essere compiuta sia dall'ufficiale giudiziario che dal creditore pignorante, mentre l'originale dell'atto di pignoramento notificato e la nota di trascrizione restituita dal conservatore dei registri immobiliari devono essere consegnati dall'ufficiale giudiziario al creditore senza ritardo, affinché quest'ultimo possa – entro il termine di 15 giorni – provvedere all'iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione.

Con il pignoramento, ai sensi dell'art. 559, primo comma, c.p.c., il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza che vi sia – naturalmente – diritto al compenso; nondimeno, la medesima norma prevede che, *«su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore»*, mentre nel caso in cui l'immobile non sia occupato dal debitore il giudice provvede comunque a nominare una persona diversa.

1.3.4. Espropriazione contro il terzo proprietario

Come già anticipato, l'espropriazione contro il terzo proprietario – di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. – fa riferimento al caso in cui la procedura espropriativa abbia ad oggetto un bene di proprietà di un soggetto estraneo al rapporto debitorio, gravato da pegno o ipoteca per debito altrui ovvero la cui alienazione da parte del debitore sia stata revocata per frode⁸⁷, ai sensi dell'art. 2901 c.c.⁸⁸, sebbene possa verificarsi anche prima che sia pronunciata sentenza revocatoria dell'efficacia dell'atto ai sensi di tale norma⁸⁹.

Il nuovo art. 2929-bis, primo comma, c.c., prevede infatti che, qualora il creditore sia «*pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto*». Del resto, lo stesso art. 2929-bis, al co. 2, precisa che

⁸⁷ In questi termini, A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, VII ed., 2019, pp. 1711 ss., la quale evidenzia come «*la legge non opera alcuna distinzione tra il terzo proprietario che ha concesso una ipoteca o ha dato in pegno un bene a garanzia di un debito altrui ed il terzo che ha acquistato un bene già ipotecato o dato in pegno a garanzia di un debito altrui. Il terzo datore di ipoteca, non assume, infatti, la veste di debitore, ma si limita a destinare il suo immobile al soddisfacimento del credito, per il caso di inadempimento, restando assoggettato, così come gli eventuali acquirenti del bene medesimo, all'azione esecutiva del creditore*».

⁸⁸ L'art. 2901 c.c. dispone che «*Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:*

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione».

⁸⁹ Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 107.

«quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario»⁹⁰.

In ogni caso, si tratta di una peculiare forma di espropriazione che produce i propri effetti nei confronti di due soggetti – il debitore ed il terzo proprietario⁹¹ – sebbene una volta che sia stato avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento deve essere compiuto soltanto nei confronti del terzo proprietario, essendo quest'ultimo l'unico legittimato passivo all'espropriazione.

Senonché, come evidenziato in dottrina, *«nel momento in cui viene ad instaurarsi il processo espropriativo contro il “terzo”, questo “terzo” cessa di essere tale sul piano processuale, in quanto, essendo lui il vero soggetto passivo dell'espropriazione (...) egli è in realtà parte nel processo esecutivo pur rimanendo terzo sul piano puramente sostanziale»⁹².*

⁹⁰ Per un approfondimento, si veda M. BOVE, *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.p.c.*, in *Riv. es. forzata*, 2016, pp. 157 ss.

⁹¹ Così, tra le altre, Cass., Sez. III, 29 settembre 2004, n. 19562, ove si afferma che *«nell'espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario nei casi e nei modi di cui agli artt. 602 e seguenti c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore, per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado».*

⁹² In questi termini, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso cit.*, p. 108.

1.4. Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Proseguendo nell'esame dell'istituto del pignoramento, giova soffermarsi brevemente sulla conversione del sequestro conservativo⁹³ in pignoramento: ai sensi dell'art. 686 c.p.c., infatti, il primo si converte nel secondo «*al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva*».

Nondimeno, ai sensi dell'art. 156, primo comma, disp. att., c.p.c., il sequestrante è tenuto a depositare copia della sentenza nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, per poi procedere alle notificazioni ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri⁹⁴. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto beni immobili, il sequestrante deve anche chiedere, nel menzionato termine perentorio, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'art. 679 c.p.c.

In via generale, il sequestro conservativo determina – al pari del pignoramento – un vincolo di indisponibilità giuridica sui beni ad esso assoggettati, da cui deriva l'inefficacia rispetto al creditore sequestrante degli atti che comportino la disposizione del bene⁹⁵.

Secondo parte della dottrina⁹⁶, tuttavia, diversamente da quanto avviene nel pignoramento, nel sequestro conservativo il vincolo sarebbe «*a porta chiusa*», in quanto operante soltanto nei confronti del creditore sequestrante. Al contrario, secondo una diversa tesi, il sequestro conservativo costituirebbe un vero e

⁹³ In via generale, il sequestro conservativo consiste in una misura cautelare finalizzata a preservare la garanzia patrimoniale del debitore: il creditore, infatti, se ha il fondato motivo di ritenere che il debitore possa spogliarsi dei propri beni, può chiedere, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., tale misura, volta ad anticipare gli effetti del pignoramento.

⁹⁴ Sul punto, D. DALFINO, *Sequestro conservativo*, in *Diritto on line*, 2012.

⁹⁵ Cfr. V. ANDRIOLI, *Intorno agli effetti sostanziali del pignoramento e del sequestro conservativo immobiliare*, in *Foro it.*, 1951, I, 1593 ss.

⁹⁶ Così, ad esempio, M. VILLANI., *In tema di effetti sostanziali del sequestro conservativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, pp. 1119 ss.

proprio pignoramento anticipato⁹⁷. In questa seconda prospettiva, la differenza sostanziale tra sequestro e pignoramento è la presenza, nel secondo caso, di un titolo esecutivo che rappresenta sia la giustificazione – intesa giuridicamente come la causa per cui si procede – sia l’obbiettivo che il creditore voglia soddisfare.

In ogni caso, come evidenziato dalla giurisprudenza⁹⁸, gli effetti del pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagiscono al momento della concessione della misura cautelare, con la conseguenza che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – promossa dallo stesso sequestrante o, eventualmente, da altri – non può opporre tali effetti agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento.

Secondo parte della dottrina, tra i provvedimenti giudiziali idonei a determinare la conversione del sequestro in pignoramento debbano essere ricondotte anche le ordinanze provvisorie di condanna. In ogni caso, la conversione in esame opera soltanto nei limiti del credito per il quale è intervenuta condanna. La conversione opera solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, per il quale il sequestro era stato originariamente autorizzato, poiché gli effetti che l’art. 2906 c.c.⁹⁹ riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe nel caso di pignoramento.

Una delle questioni più dibattute attiene alla corretta individuazione del momento di perfezionamento della conversione. Secondo una prima tesi, la conversione sarebbe condizionata all’espletamento degli adempimenti previsti

⁹⁷ In tal senso, G. LASERRA, *Il sequestro conservativo come vincolo a porta aperta*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, pp. 76 ss.

⁹⁸ Cfr. Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 54.

⁹⁹ Tale articolo prevede in particolare che «Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge».

dall'art. 156 disp. att. c.p.c.¹⁰⁰. Un'altra impostazione, invece, seguita anche dalla giurisprudenza di legittimità, ritiene che il sequestro conservativo – ai sensi dell'art. 686 c.p.c. – «*si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga “sentenza di condanna esecutiva”, ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l'importo, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l'art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento*»¹⁰¹.

1.5. Invalidità dell'atto di pignoramento

Diversamente da quanto previsto dall'art. 480 c.p.c. in relazione all'atto di precetto¹⁰², il codice di procedura non individua le ipotesi di invalidità del pignoramento. Da qui, in mancanza di una espressa previsione, si è affermata la necessità di applicare anche alle ipotesi di invalidità del pignoramento i principi generali in tema di processo di esecuzione, così come deducibili dal sistema delle opposizioni, di cui agli artt. 615 ss. c.p.c. Seguendo tale ricostruzione, l'atto di pignoramento potrà essere affetto da: i) vizi sostanziali o di merito, deducibili,

¹⁰⁰ Sul punto, R. CONTE, *Il sequestro conservativo*, in S. CHIARLONI, C. CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali, II, Procedimenti cautelari*, Torino, 2005, p. 1084.

¹⁰¹ In questi termini, Cass., Sez. III, 28 giugno 2012, n. 10871.

¹⁰² Tale norma prevede, in particolare, che il precetto debba «*contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.*

3. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

4. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti».

senza termini di decadenza, attraverso l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.¹⁰³; ii) vizi derivanti dall'inosservanza di requisiti formali, deducibili attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c.¹⁰⁴, entro il termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua effettiva conoscenza; iii) vizi da cui derivano ipotesi di nullità assoluta – o di inesistenza – dell'atto di pignoramento, rilevabili in ogni momento, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione e deducibile dalla parte anche oltre i termini sopra indicati.

¹⁰³ L'art. 615 c.p.c. prevede testualmente che «1. *Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.*

2. *Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile».*

¹⁰⁴ L'art. 617 c.p.c. dispone che «1. *Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.*

2. *Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti».*

1.6. Nullità sostanziale

La nullità cosiddetta sostanziale dell'atto di pignoramento si ha, secondo parte della dottrina¹⁰⁵, in presenza di vizi di merito.

Tra le ipotesi più diffuse vi è quella relativa al pignoramento avente ad oggetto beni assolutamente impignorabili¹⁰⁶ ovvero beni relativamente impignorabili. Secondo parte della dottrina¹⁰⁷, tra le fattispecie riconducibili alla nullità sostanziale devono essere ricondotte anche le ipotesi di “ingiustizia” del pignoramento, derivante, ad esempio, dall'eccessiva pretesa esecutiva.

Ancora, si è recentemente affermato che *«l'atto di pignoramento notificato personalmente al debitore esecutato privo di capacità processuale, perché in stato di interdizione legale, è nullo, ma tale nullità – qualora il debitore interdetto, già costituito in proprio, e non in persona del tutore, legale rappresentante, riacquisti la capacità processuale in pendenza di processo esecutivo – è destinata a sanarsi con efficacia “ex tunc”»*¹⁰⁸.

1.7. Nullità formale relativa

Come già evidenziato, i vizi formali dell'atto di pignoramento possono essere fatti valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.¹⁰⁹.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ad esempio, *«la deduzione della nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito, concernendo la validità formale dell'atto e non già il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, configura motivo di opposizione agli atti esecutivi ed è pertanto soggetto alla relativa disciplina,*

¹⁰⁵ Così B. CAPPONI, *Manuale del diritto dell'esecuzione civile*, 6° ed., Milano, 2020, pp. 260 ss.

¹⁰⁶ Sul punto, V. ANDRIOLI, *Commento al cod. proc. civ.*, cit., pp. 346 ss.

¹⁰⁷ Per un approfondimento, A. ARSENI, *Pignoramento illegittimo: presupposti e condizioni del risarcimento danni*, in *Diritto.it*, 15 luglio 2016.

¹⁰⁸ Testualmente, Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7403

¹⁰⁹ A tal proposito, B. CAPPONI, *Manuale cit.*, pp. 261 ss.

fatta eccezione per la preclusione derivante dalla decorrenza del termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi di una nullità che non ammette sanatoria, in quanto impedisce al processo esecutivo di pervenire al suo scopo con l'espropriazione del bene»¹¹⁰.

Tra le ipotesi più comuni di nullità formali troviamo, ed esempio, l'omessa indicazione degli estremi del titolo esecutivo nell'atto di pignoramento oppure l'omesso compimento del pignoramento nei confronti del terzo pignorato o, ancora, la mancata indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto o, per concludere, il pignoramento fuori dagli orari consentiti¹¹¹.

1.8. Nullità assoluta

La categoria della nullità assoluta – o dell'inesistenza – dell'atto di pignoramento, pur in mancanza di un'espressa previsione normativa – risulta oramai accolta tanto in dottrina¹¹² quanto in giurisprudenza.

Ad esempio, la Corte di Cassazione¹¹³ ha affermato il pignoramento della pensione – eseguito oltre i limiti consentiti – deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative; si tratta, peraltro, di una nullità rilevabile d'ufficio, senza che sia necessario proporre la relativa eccezione ovvero un'opposizione da parte del debitore esecutato.

Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, *«il vizio di nullità assoluta del pignoramento attiene ad un atto del processo, e non al diritto di azione, sicché anche quando si assuma che esso rende assolutamente incerto il bene pignorato (...), il giudizio di opposizione nel quale si dibatte di tale vizio è soggetto alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi, fatta eccezione per*

¹¹⁰ Si fa riferimento a Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21379

¹¹¹ Cfr., tra le altre, Cass., Sez. III, 9 aprile 2003, n. 5583, in *Arch. civ.*, 2004, pp. 243 ss.

¹¹² Si veda, in tal senso, B. CAPPONI, *Manuale cit.*, pp. 264 ss.

¹¹³ In tal senso, Cass., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6548.

la preclusione derivante dalla decorrenza del termine dell'art. 617 cod. proc. civ.»¹¹⁴.

È interessante evidenziare peraltro che, secondo l'indirizzo più recente della giurisprudenza¹¹⁵, l'omessa notifica al debitore esecutato dell'atto di pignoramento presso terzi non comporterebbe una nullità sanabile ma, addirittura, la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell'ingiunzione di cui all'art. 492 c.p.c. che deve essere fatta dall'ufficiale giudiziario nei confronti del debitore esecutato.

¹¹⁴ Si fa riferimento a Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21379.

¹¹⁵ Sul punto, Tribunale Tivoli, 5 dicembre 2018.

CAPITOLO SECONDO

Le Criptovalute

2.1. Il fenomeno sociale e finanziario delle criptovalute

Dopo aver descritto, in termini generali, le caratteristiche principali dell'espropriazione e del pignoramento, occorre esaminare il fenomeno sociale e finanziario delle criptovalute, soffermandoci, in particolare, sulla natura giuridica di tale bene e sul suo corretto inquadramento sistematico all'interno dell'ordinamento.

La crescente e inarrestabile innovazione tecnologica, infatti, ha posto l'interprete innanzi a problemi e strumenti nuovi ed in costante evoluzione, soprattutto nell'ambito della cosiddetta tecno-finanza, intesa come l'insieme delle applicazioni delle nuove tecnologie agli scambi di ricchezza e agli investimenti.

Tra questi, uno dei principali settori di interesse è indubbiamente quello della *Distributed Ledger Technology* (DLT) e della sua più famosa applicazione, la *blockchain*, a sua volta strettamente connessa alla tematica della criptoattività¹¹⁶ e del *bitcoin*¹¹⁷.

Dal 2008 ad oggi, le criptovalute risultano «*esponenzialmente moltiplicate in qualità e quantità*», offrendo diverse opportunità di sviluppo dei mercati finanziari, ma generando, al tempo stesso, molti rischi inediti sul piano

¹¹⁶ Per un approfondimento, si veda, tra gli altri, P. CARRIÈRE, *Le "criptovalute" sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di "strumenti finanziari", "valori mobiliari" e "prodotti finanziari"*; *tra tradizione e innovazione*, in *Rivista di diritto bancario*, 2019, pp. 117 ss.; G. GITTI, *Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità nei nuovi mercati finanziari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, pp.13 ss.

¹¹⁷ Così A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giurisprudenza commerciale*, fasc. 5, 2020, pp. 1073 ss.

economico¹¹⁸: l'unione fra il mondo tecnologico e il denaro apre le porte a un'infinità di opportunità ma anche ad una serie di ombre ed insidie.

Ciò giustifica il fatto che, nel novembre 2018, al *Singapore Fintech Festival*, la Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, riferendosi proprio agli effetti dirompenti della sempre maggiore diffusione delle valute digitali abbia utilizzato l'espressione «*winds of change*»¹¹⁹. Come si vedrà, infatti, si tratta di un fenomeno che non può più essere ignorato dal legislatore e dalle autorità di vigilanza (sia nazionali che sovranazionali): «*proper regulation of these entities [cryptocurrencies] will remain a pillar of trust*»¹²⁰.

In merito alla loro origine, la dottrina ha messo in rilievo come le radici del fenomeno delle criptovalute debbano essere ricercate, anzitutto, nei movimenti *cypherpunk*, i quali, per primi, si sono interrogati sulle tematiche di *privacy*, libertà e fruizione collettiva della rete.

In particolare, le criptovalute nascono inizialmente come un'alternativa al denaro emesso dai governi, create per contrastare un clima di sfiducia verso le istituzioni e gli istituti finanziari. Non a caso, infatti, la crisi del 2008 aveva dato al movimento *cypherpunk*¹²¹ e ai suoi principali attori lo slancio di volontà decisivo per diffondere il protocollo in rete: il primo blocco di Bitcoin contiene il titolo del giornale del Times *'Chancellor on brink of second bailout for banks'*¹²².

¹¹⁸ In tal senso, C. PERNICE, *Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente*, in *Ianus, Diritto e Finanza*, n. 21, 2020, p. 44.

¹¹⁹ Per il testo integrale del discorso, si veda C. LAGARDE, *Winds of Change: The Case for New Digital Currency*, è disponibile all'indirizzo https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/11/13/sp111418-winds-of-change-the-case-for-new-digital-currency#_ftn1.

¹²⁰ Così, ancora, C. LAGARDE, *Winds of Change: The Case for New Digital Currency*, cit.

¹²¹ Nel manifesto firmato Eric Hughes del 3 marzo 1993 si legge: “*Noi Cypherpunks siamo attivi nella costruzione di sistemi informatici anonimi grazie all'impiego della crittografia, affinché lo scambio di informazioni e di denaro resti riservato. Noi scriviamo i codici software e li divulghiamo gratuitamente affinché siano disponibili ed adottati dal maggior numero di persone*”

¹²² Nota di traduzione The Times 03/01/2009 (‘Il cancelliere sull'orlo del secondo salvataggio delle banche’).

Per *Andreas Antonopoulos* – esperto in sicurezza informatica e fra i primi sostenitori delle criptovalute – la nascita di *bitcoin* è la naturale soluzione al problema della fiducia negli scambi

Come meglio si vedrà oltre, tuttavia, nonostante le criptovalute siano nate, sostanzialmente, al fine di «*creare un medio circolante alternativo alla moneta avente corso forzoso sottratto all'intermediazione tipica dei sistemi di pagamento tradizionali*», molto spesso gli utenti utilizzano piattaforme che «*offrono servizi propedeutici all'impiego e allo scambio di valute virtuali*»¹²³. Invero, il sistema *blockchain* – posto alla base delle criptovalute – è nato per consentire la trasmissione di informazione e di ricchezza direttamente tra le parti anche senza l'intermediazione di un soggetto terzo; nondimeno esso permette «*la realizzazione di scambi tra privati*»¹²⁴.

La specie più nota delle criptoattività è quella delle cosiddette “criptovalute”, intendendo per tali tutti quei strumenti concepiti come monete alternative alle valute tradizionali, da utilizzare negli scambi commerciali che avvengono tramite *blockchain*, vale a dire attraverso un registro informatico – «*composto da blocchi tra loro uniti come gli anelli di una catena*» – “disintermediato” e “diffuso”, in quanto sono gli stessi utenti a formare nuovi blocchi del registro, eseguendo le operazioni, mentre manca la presenza di un ente, come ad esempio una società, che gestisca il sistema¹²⁵.

In via preliminare, appare opportuno fornire una nozione del termine *Bitcoin*¹²⁶, che rappresenta la principale – o comunque la più famosa – “criptovaluta” o

commerciali applicati ad un mondo digitale. Chiunque accetti denaro digitale dovrà scontrarsi con dei problemi in parte comuni alle banconote che utilizziamo tutti i giorni, alcuni ulteriormente accentuati dalla diversa natura dello scambio.

¹²³ In questi termini, C. PERNICE, *op. cit.*, p. 67.

¹²⁴ Così A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., p. 1073 ss., ove si specifica che «*tuttavia, la circolazione delle criptoattività sul mercato secondario avviene, in larga parte, attraverso le piattaforme exchange, che assumono, nei fatti, il ruolo di indispensabile intermediario nell'incontro tra domanda e offerta di criptoattività*». In tal senso, anche G. P. LA SALA, *Intermediazione, disintermediazione, nuova intermediazione: i problemi regolatori*, in *Diritto del Fintech*, p. 37.

¹²⁵ A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., pp. 1073 ss.

¹²⁶ Anche noto come “BTC”.

“criptomoneta”, intendendo per tale quella rappresentazione digitale di valore basata sulla crittografia¹²⁷.

Tale espressione, infatti, si caratterizza per un duplice significato: quando presenta la lettera maiuscola fa riferimento al protocollo nella sua interezza, mentre quando è scritto in minuscolo si riferisce all’unità di un *bitcoin*¹²⁸. Si tratta, pertanto, di una risorsa digitale paritaria e decentralizzata, slegata dalle comuni valute a corso legale, e conseguentemente, non sottoposte all’emissione, alla garanzia o al controllo da parte di banche centrali o autorità pubbliche¹²⁹.

Nonostante il *Bitcoin* rappresenti la prima applicazione diretta della *blockchain*, è necessario specificare che si tratta di due concetti separati – ancorché intimamente connessi – in quanto non potrebbe esistere *Bitcoin* senza *Blockchain*.

A livello strutturale, la *blockchain* – in quanto registro informatico – si caratterizza per la presenza di una serie concatenata di blocchi (da cui il nome), i quali registrano, per ogni transazione, l’identità del pagante, l’importo trasferito e l’indirizzo del beneficiario.

Come evidenziato in dottrina, tale tecnologia viene comunemente «*resa incorruttibile tramite l’utilizzo della crittografia, con due rilevanti conseguenze: da un lato, il registro rimane disponibile e inalterato sulla rete, così da garantire la tracciabilità delle operazioni realizzate; dall’altro, gli scambi posti in essere sulla blockchain sono tendenzialmente sicuri*»¹³⁰. L’ultimo blocco della catena, infatti, contiene un riferimento al blocco precedente, legando in tal modo tutti i blocchi e fornendo, in ogni istante, una rappresentazione completa e aggiornata

¹²⁷ Tali espressioni rappresentano l’italianizzazione del termine inglese *cryptocurrency*¹²⁷, il quale a sua volta deriva dalla fusione di "*cryptography*" (crittografia) e "*currency*" (valuta). Sul punto, "*Cryptocurrency FAQ - What is Distributed Ledger Technology?*". *CryptoCurrency Works*. Retrieved 21 May 2018., su cryptocurrencyworks.com.

¹²⁸ In tal senso, P. CUCCURU, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2017, p. 108.

¹²⁹ F. RAMPONE, *Le criptovalute sono denaro?*, in *associazioneblockchain.it*, 2019, p. 1 ss.

¹³⁰ A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., pp. 1073 ss.

di tutte le transazioni che si sono svolte dall'avvio del sistema sino a quel momento.

Allo stesso modo, la tecnologia è in grado di garantire che il medesimo soggetto non possa porre in essere più volte un atto di disposizione del medesimo bene.

In altri termini, essa consente di fotografare la distribuzione effettiva di tutti i *bitcoin* creati sinora, garantendo una storicità precisa a tutti i movimenti avvenuti fino ad ora¹³¹. Proprio tale caratteristica rende, di fatto, le transazioni di una *blockchain* solamente pseudo-anonime, essendo al contrario possibile ripercorrere a ritroso la storia completa di ogni singolo *bitcoin*.

È interessante, peraltro, sottolineare come le potenzialità della *blockchain* – per come brevemente descritta – non si esauriscano soltanto nei protocolli di criptovolute: essa, infatti, si presta a numerose e diverse applicazioni, tanto in ambito economico quanto in quello amministrativo¹³². In particolare, la dottrina ha messo in luce come la tecnologia in esame ben potrebbe trovare applicazione nel settore della sicurezza dell'identità *online*, essendo idonea ad assicurare un maggior controllo sui dati e informazioni personali.

Sebbene, infatti, il paradigma più conosciuto di *blockchain* sia quello posto alla base del funzionamento del *bitcoin*, occorre evidenziare come esistano altre tipologie di *blockchain* – pubbliche (*permissionless ledger*), private (*permissioned ledger*) o ibride – del tutto indipendenti ed autonome dal *bitcoin*¹³³. In sostanza, appare sempre più diffusa l'idea che *blockchain* – lungi dal poter essere impiegata unicamente come mero veicolo del flusso delle valute virtuali – possa, in concreto, risultare particolarmente efficace «*in contesti eterogenei per la soluzione di svariate problematiche*»¹³⁴.

¹³¹ In tal senso, M. AMATO, A. FANTACCI, *Per un pugno di Bitcoin, Rischi e opportunità delle monete virtuali*, II ed., Milano, 2018, pp. 20 ss.

¹³² Così A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., pp. 1073 ss.

¹³³ In questi termini, A. ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, Pisa, 2021, p. 6.

¹³⁴ *Ibidem*.

Ciò posto in generale – prima di procedere ad un esame più dettagliato delle caratteristiche delle criptovalute – appare interessante premettere alcune considerazioni, di carattere generale, sui principali vantaggi e sui rischi posti dal fenomeno in esame.

Come ogni tecnologia agli albori, infatti, anche le criptovalute presentano diversi rischi, da cui deriva la sempre più avvertita necessità di un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Soprattutto nei primi anni della loro diffusione anche le attività più basilari collegate all'utilizzo delle criptovalute – come *wallet* ed *exchange* – risentivano della carenza normativa e della mancata predisposizione di tutele idonee a rendere il loro uso adatto soltanto ad un pubblico di nicchia e al corrente dei rischi presenti. Sennonché, come affermato dagli stessi ideatori – programmatori delle principali valute digitali – «*il mercato delle criptovalute vale oltre 1.000 miliardi di dollari e sta crescendo molto rapidamente grazie a trend generazionali favorevoli e allo sviluppo di tecnologie in grado di risolvere problemi esistenti (in questo caso, la blockchain)*»¹³⁵.

Più in generale, i benefici dell'adozione di sistemi *blockchain* sono molteplici: si pensi, ad esempio, alla riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi dei pagamenti. Affermazione che è al momento vera per lo spostamento di grandi capitali su scala internazionale, ma che presenta comunque per la maggior parte delle *blockchain* un costo ancora troppo elevato per essere usato come alternativa al contante, essendo però già molto allettante in ottica di alternativa al sistema bancario tradizionale.

Tra i principali vantaggi delle criptovalute, vi è anche l'abbattimento del costo di accesso ai finanziamenti anche in assenza di un conto bancario tradizionale, caratteristica che rende questo genere di architetture particolarmente vantaggiose

¹³⁵ Queste le parole di Erik Swords, gestore *BNY Mellon Blockchain Innovation Fund*, riportate da D. RIOSA, *Criptovalute, vantaggi e rischi secondo i gestori*, in *advisoronline.it*, 18 maggio 2021.

per i paesi in via di sviluppo. In altri termini, le criptovalute avrebbero il grande merito di sottrarsi all'azione degli incentivi, potenzialmente controproducenti e normalmente legati alle banche e ai governi sovrani; ecco perché «*offrono, tra i principali vantaggi, quelli derivanti da una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere, promuovendo altresì l'inclusione finanziaria*»¹³⁶.

Le criptovalute emergenti, inoltre, hanno di regola prezzi “accessibili” anche per i cosiddetti “investitori occasionali”, i quali possono, attraverso tali valute, riempire il proprio portafogli ed attendere il famoso periodo d'oro.

Ancora, le caratteristiche tecniche intrinseche della *blockchain* rendono inoltre le transazioni trasparenti. La natura trasparente delle criptovalute permette a chiunque di indagare ogni singola transazione e di prendere di conseguenza decisioni più consapevoli. Questa tesi sconfessa in parte le opinioni di chi considera le criptovalute un ottimo sistema di finanziamento alle attività illecite.

La *blockchain* è inoltre immutabile: non è dunque possibile modificare il registro delle transazioni *ex post*; ciò rende particolarmente difficile che i singoli individui creino – attraverso comportamenti illeciti – punti di fallimento per il sistema. In sostanza, l'immutabilità della *blockchain* rende arduo il perpetrarsi di questo genere di azioni.

La tecnologia *blockchain* rende inoltre possibile la creazione di organizzazioni decentralizzate che possano gestire la propria governance in via diretta, è il caso delle *Decentralized Autonomous Organization (DAO)*.

2.2. Inquadramento del bene

¹³⁶ Cfr. CONSOB, *Le criptovalute: che cosa sono e quali rischi si corrono*, cit.

Una delle questioni più dibattute e problematiche, in materia di criptovalute, riguarda la corretta individuazione della loro natura giuridica. Si tratta, peraltro, di una tematica di fondamentale importanza per capire come le diverse criptoattività si inseriscono nell'ambito del nostro ordinamento¹³⁷.

L'inquadramento sistematico delle criptovalute risulta, invero, particolarmente complesso, anche in ragione della indiscussa eterogeneità del fenomeno, che – nei vari ordinamenti – presenta tratti diversi a seconda del settore in cui esse vengono impiegate¹³⁸.

È evidente, peraltro, come, «trattandosi di fenomeni che nascono e si sviluppano nella sfera tecnologica più evoluta (che attinge alla informatica, alla crittografia, alla intelligenza artificiale, Big Data etc.)»¹³⁹, l'inquadramento giuridico delle criptovalute secondo gli schemi concettuali tradizionali risulti ancor più difficile, imponendo la necessità di un loro costante adattamento. Da qui, la copiosa e articolata produzione dottrinale in materia, nell'ambito della quale appare comunque possibile rinvenire alcune linee di tendenza¹⁴⁰.

In particolare, un primo indirizzo ritiene che le valute virtuali siano delle vere e proprie monete, ai sensi degli artt. 1277 ss. c.c.¹⁴¹ Il concetto di criptovaluta, infatti, è stato spesso associato a quello di moneta elettronica, anche in ragione

¹³⁷ Per un approfondimento sul punto, R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, pp. 27 ss.; v. P. IEMMA, N. CUPPINI, *La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze*, in www.dirittobancario.it, 8 marzo 2018.

¹³⁸ In tal senso, M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p.154.

¹³⁹ In questi termini, P. CARRIÈRE, *op. cit.*, pp. 117 ss.

¹⁴⁰ In tal senso, M.F. CAMPAGNA, *Criptomonete e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, pp. 202 ss.

¹⁴¹ Così A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., pp. 1073 ss.

L'art. 1277 c.c. dispone in particolare che «I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima».

del medesimo utilizzo quale mezzo di pagamento di merci o servizi¹⁴². Sennonché, come correttamente evidenziato da parte della dottrina, «*la natura monetaria delle criptovalute è da escludere a priori se si ritiene necessario che la moneta sia emessa da uno Stato*»¹⁴³.

Inoltre, pur ammettendo la possibilità di creare “monete convenzionali”, permangono le criticità di una perfetta riconducibilità delle criptovalute nell’ambito delle monete, tenendo conto del fatto che anche «*la più diffusa, bitcoin, sembrerebbe poter svolgere le fondamentali funzioni della moneta: mezzo di pagamento, riserva di valore e unità di conto*»¹⁴⁴. Del resto, anche la maggior parte dei legislatori contemporanei risultano restii a qualificare i *Bitcoin* come denaro. Sul punto, si richiamano, ad esempio, le parole della Presidente della BCE, Christine Lagarde, secondo la quale «*il Bitcoin non è una moneta*», bensì un *asset* speculativo¹⁴⁵.

Più in generale, secondo parte della dottrina¹⁴⁶, per poter essere qualificato come moneta, infatti, il *bitcoin* dovrebbe essere capace «*di assolvere alle funzioni di mezzo di scambio, unità di misura e riserva di valore*»¹⁴⁷.

¹⁴² Così A. VICECONTE, *La disciplina applicabile alle criptovalute*, in *Diritto.it*, 7 giugno 2021, la quale evidenzia che – sebbene entrambe si caratterizzano per la “dematerializzazione” e per la presenza di una serie di *bit* memorizzati su un supporto elettronico – la differenza sostanziale tra la valuta virtuale e la moneta elettronica «è data dal fatto che la valuta virtuale non ha corso legale nello Stato, pertanto la sua emissione non avviene da parte di emittenti riconosciuti e controllati dalle banche centrali nazionali».

¹⁴³ Sul punto, A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., pp. 1073 ss.

¹⁴⁴ *Ibidem*. Sul punto, V. DE STASIO, *Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, I, p. 754; M. CIAN, *La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2019, I, pp. 315 ss.

¹⁴⁵ In tal senso, A. BATTAGLIA, *Cosa sono le criptovalute: tipologie e differenze*, in *wallstreetitalia.com*, 18 gennaio 2021. Secondo la Lagard, si tratterebbe infatti di «*un asset speculativo da tutti i punti di vista, se guardiamo ai recenti sviluppi al rialzo e al ribasso, ha ben poco della moneta, non è una moneta. Ha creato alcuni business divertenti e ha facilitato alcune attività poco oneste*».

¹⁴⁶ Cfr. F. DI VIZIO, *Le cinte daziarie del diritto penale*^[1] alla prova delle valute virtuali degli internauti, in *Dir. pen. cont.*, 2018

¹⁴⁷ Così A. ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., p. 25.

Si afferma, infatti, che il *bitcoin* non ha valore legale, non potendo avere quella efficacia solutoria e liberatoria garantita dalla legge¹⁴⁸: l'accettazione della criptovaluta è lasciata all'autonomia delle parti, mentre il creditore ha la facoltà di rifiutare una *solutio* in criptovaluta¹⁴⁹; allo stesso modo, le criptovalute – in ragione dell'instabilità del loro "prezzo" – non sembrano idonee ad assolvere la funzione di unità¹⁵⁰. In questa prospettiva, alcuni Autori hanno pertanto escluso l'applicabilità delle criptovalute delle norme civilistiche in materia di obbligazioni pecuniarie¹⁵¹.

Nondimeno, occorre evidenziare sin d'ora che, a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 125 del 2019, nel nostro ordinamento le criptovalute rappresentano, sotto certi aspetti, anche un particolare tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni *online*, superando, in tal modo, l'impostazione originaria, secondo cui le valute virtuali consistevano soltanto in un mezzo di scambio.

Lungo la stessa direttrice si inserisce anche la Risoluzione n. 72/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate che, recependo alcuni principi già espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea – ha definito il *bitcoin* come una «tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati»¹⁵², trattandosi di valute che «non hanno natura fisica, ma digitale e la

¹⁴⁸ In tal senso, si è ritenuto che «la moneta virtuale non possa essere ricompresa tra le "monete regolamentate" e che il suo utilizzo possa trovare fondamento esclusivamente sulla base consensuale degli utilizzatori, ricadendo nei mezzi di scambio liberamente scelti dall'autonomia», R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto e informatica*, 2017, p. 48.

¹⁴⁹ In questi termini, A. ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., p. 25.

¹⁵⁰ *Ibidem*

¹⁵¹ In tal senso, M. SEMERARO, *Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti*, in *Riv. dir. bancario*, 2019, p. 252.

¹⁵² Così D. DE GAETANO, *Criptovalute: una rivoluzione di incerta qualificazione fiscale*, in *Progettostudio*, 2 aprile 2018, p. 3.

loro emissione e circolazione è collegata codici crittografici e a complessi calcoli algoritmici»¹⁵³.

In senso critico, si è affermato che in realtà le valute in esame hanno in comune con tali monete soltanto la “*dematerializzazione del contante*”: invero, le «*palesi difformità di carattere tecnico e sostanziale*» che sussistono tra i due istituti comportano necessariamente l’inapplicabilità «*nei confronti delle valute virtuali [del]la disciplina europea prevista in materia di moneta elettronica*»¹⁵⁴.

In ogni caso, la dottrina ha messo in rilievo come le definizioni legislative ricavabili dalla disciplina in esame – dettata in materia di antiriciclaggio – non presenti delle «*effettive potenzialità espansive al di fuori della normativa di settore*»¹⁵⁵.

Infine, un diverso indirizzo¹⁵⁶ ritiene che le criptovalute sarebbero beni *ex art.* 810 c.c., trattandosi di una qualificazione compatibile con «*la natura virtuale di tali strumenti tramite una lettura del concetto normativo di “cosa” affrancata dalla stretta materialità e aperta alle nuove utilità digitali*»¹⁵⁷. Proprio quest’ultimo orientamento sembrerebbe aver recentemente trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito, secondo cui le criptovalute ben possono essere considerate “beni” – ai sensi del richiamato art. 810 c.c.¹⁵⁸ – «*in quanto oggetto di diritti*»¹⁵⁹.

¹⁵³ Cfr. J. PESCOLIDIO, *Criptovalute – Tassazione ed obblighi di monitoraggio fiscale (RW)*, in *fiscoetasse.com*, 9 settembre 2021.

¹⁵⁴ In tal senso, G. RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete in Contratto e impresa*, n. 1, 2019, p. 270.

¹⁵⁵ In questi termini, A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., p. 1073 ss.

¹⁵⁶ Cfr. G. DONADIO, *Dalla “nota di banco” all’informazione via Blockchain, profili civilistici e problemi applicativi della criptovaluta*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 173 ss.

¹⁵⁷ Sul punto, A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., p. 1073 ss.

¹⁵⁸ Ai sensi dell’art. 810 c.c., «*sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti*».

¹⁵⁹ Cfr. Trib. Firenze, 21 gennaio 2019, in *C.E.D. online*. In altre pronunce, si è poi affermato che «*la “criptovaluta” deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili*» (così, in particolare, Corte App. Brescia, 30 ottobre 2018, in *Società*, 2019, p. 26 ss.).

Da un lato, infatti, si è contestata la possibilità di ricondurre l'istituto in esame allo *status* giuridico di valuta o moneta, sulla base, essenzialmente, dei seguenti rilievi: i) si tratta di monete che non hanno corso legale, trattandosi di uno strumento di scambio convenzionale che trova la propria legittimazione sul patto fiduciario degli aderenti al sistema¹⁶⁰; ii) le criptovalute non possono fungere da mezzo di scambio perché sono frutto di accordi meramente convenzionali tra privati, con la conseguenza che godono anche di una scarsa diffusione tra il pubblico; iii) in ragione dell'alta volatilità dei tassi di cambio e degli elevati costi transnazionali, le criptovalute non possono svolgere la funzione di riserva di valore o di unità di conto.

Nondimeno, anche i ripetuti tentativi di qualificare le criptovalute come beni giuridici – materiali o immateriali – ricomprendendoli nell'area dell'art. 810 c.c. sembrerebbero essere stati vani: le criptovalute, infatti, sono prive del carattere della materialità (se non con riferimento alla chiave privata, una sequenza alfanumerica indicata su un *wallet* e che consente di spendere i *Bitcoin* associati all'*Internet Protocol* corrispondente) e della tipicità, non essendovi alcuna norma che attribuisca un diritto su un bene immateriale¹⁶¹.

2.3. Valuta virtuale o strumento finanziario?

Proseguendo nella disamina dell'inquadramento giuridico delle criptovalute, occorre evidenziare che, secondo parte della dottrina, esse potrebbero presentare, in realtà, una natura giuridica versatile e cangiante, rilevando, nella loro «*dimensione oggettiva di bene*», a volte come moneta (valuta virtuale), altre come strumento finanziario¹⁶².

¹⁶⁰ A ben vedere, peraltro, il 7 settembre 2021 El Salvador è diventato il primo Paese al mondo in cui il *Bitcoin* ha acquisito corso legale accanto alla moneta nazionale, il dollaro.

¹⁶¹ Cfr. E. GAMBULA, T. RICCI, *Pignoramento di criptovalute e NFT: ecco come è possibile*, in *AgendaDigitale.eu*, 6 maggio 2022, pp. 3 ss.

¹⁶² Così P. CARRIÈRE, *op. cit.*, pp. 117 ss.

Da un lato, infatti, la normativa europea e nazionale – ancorché limitatamente ai fini della disciplina antiriciclaggio – sembra affermare che le criptovalute rappresentino un particolare tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni *online*, superando, in tal modo, l'impostazione originaria, secondo cui le valute virtuali consistevano soltanto in un mezzo di scambio. Secondo questa impostazione, il *bitcoin* non potrebbe in alcun modo essere qualificato come “bene materiale”, trattandosi, invece, di una moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale¹⁶³. Essa, in particolare, farebbe parte delle valute virtuali “a flusso bidirezionale”, che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio.

Tali valute virtuali sono simili ad ogni altra valuta convertibile per quanto riguarda il loro uso nel mondo reale, consentendo l'acquisto di beni e servizi sia reali che virtuali¹⁶⁴.

Parte della dottrina, invece, ha inquadrato le valute virtuali entro la più ampia categoria dei prodotti finanziari, con conseguente applicazione di talune parti di disciplina contenute nel TUF (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria)¹⁶⁵ anche all'emissione e alla circolazione delle criptovalute¹⁶⁶.

¹⁶³ Cfr. Corte di Giustizia Ue, 22 ottobre 2015, cit.

¹⁶⁴ *Ibidem*. Nella pronuncia si afferma peraltro che «*le valute virtuali sono diverse dalla moneta elettronica, come definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, pag. 7), in quanto, a differenza da tale moneta, nel caso delle valute virtuali i fondi non sono espressi nell'unità di calcolo tradizionale, ad esempio in euro, ma nell'unità di calcolo virtuale, ad esempio il “bitcoin”*».

¹⁶⁵ Si fa riferimento al d.lgs. 58 del 1998.

¹⁶⁶ In tal senso, G. RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contratto e impr.*, 2019, p. 288 ss. In senso contrario, tra gli altri, M. CIAN, *La criptovaluta - Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, cit., p. 331, il quale rileva come, a ben vedere, la funzione tipica della criptovaluta – in uno con l'assenza di una relazione plurisoggettiva alla base della stessa – la rendono difficilmente riconducibile alla categoria dei prodotti finanziari e sussumibile, invece, tra gli strumenti di pagamento, espressamente esclusi dal novero degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF.

In ogni caso, secondo un orientamento sufficientemente consolidato, le valute virtuali sembrerebbero presentarsi come beni suscettibili di valutazione economica, andando a costituire il «*patrimonio inteso nella accezione economico-giuridica accolta dalla dottrina contemporanea*»¹⁶⁷.

Secondo l'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza (anche amministrativa)¹⁶⁸, pertanto, le criptovalute devono essere ricondotte nell'ambito dei beni immateriali, configurando una peculiare ipotesi di strumenti finanziari e dovendo pertanto essere indicate nel riquadro "RW" al momento della compilazione del 730 (riquadro, appunto, riservato agli investimenti finanziari)¹⁶⁹.

Nello stesso senso, come più volte rilevato, si è espressa anche la CONSOB che – in conseguenza di tale qualificazione – ha sottoposto le criptovalute alle stringenti regole del mercato finanziario¹⁷⁰.

2.4. Rilevanza giuridica del bene nell'ordinamento

Sulla scorta delle considerazioni innanzi esposte, appare evidente come l'impatto delle criptovalute – considerate come bene di rilevanza giuridica – sia sempre più incisivo.

¹⁶⁷ In tal senso, M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p.154, secondo cui, «*anche a voler escludere l'equivalenza funzionale tra criptovalute e moneta reale, la rilevanza economica delle prime non è messa in discussione*».

¹⁶⁸ Si fa riferimento, tra le altre, a TAR Lazio, 20 gennaio 2020, n. 1077.

¹⁶⁹ Cfr. TAR Lazio, 20 gennaio 2020, n. 1077, cit.

¹⁷⁰ Cfr. <https://www.consob.it/documents/10194/0/Articolo+su+rischi+criptovalute/10402b10-bc3b-4500-a0d4-81cec9a2db23>

In generale, «i potenziali campi di applicazione della tecnologia blockchain sono molteplici e ben lungi dall'essere completamente esplorati»¹⁷¹. In primo luogo, tale tecnologia può sostituire un sistema bancario nel sistema delle criptovalute. In particolare, i *bitcoin* – al pari delle valute legali – consistono in beni giuridici fungibili, «il cui valor d'uso riposa tutto nello scambio»¹⁷².

Nonostante le criptovalute siano nate, sostanzialmente, al fine di «creare un medio circolante alternativo alla moneta avente corso forzoso sottratto all'intermediazione tipica dei sistemi di pagamento tradizionali», molto spesso gli utenti utilizzano piattaforme che «offrono servizi propedeutici all'impiego e allo scambio di valute virtuali»¹⁷³.

Infatti, il sistema *blockchain* – posto alla base delle criptovalute – è nato per consentire la trasmissione di informazione e di ricchezza direttamente tra le parti anche senza l'intermediazione di un soggetto terzo; nondimeno esso permette «la realizzazione di scambi tra privati»¹⁷⁴. In altri termini, si tratta di un bene che può avere molte funzioni: i) permettere l'accesso a dei servizi; ii) costituire una riserva di valore; iii) rappresentare l'equivalente di un prodotto finanziario¹⁷⁵. La dottrina, in particolare, ha messo in rilievo come le transazioni in valuta virtuale rappresentino un formidabile veicolo di *business*, consentendo «agli operatori economici di entrare in contatto con le più svariate realtà

¹⁷¹ In questi termini, C. PONCIBÒ, *Smart contract: profili di legge applicabile e scelta del foro*, in R. BATTAGLINI, M. T. GIORDANO (a cura di), *Blockchain e Smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche*, Milano, 2019, p. 348.

¹⁷² Cfr. C. PERNICE, *op. cit.*, p. 67, la quale specifica come «non persuade al riguardo l'obiezione di quanti asseriscono che il codice informatico che individua univocamente ciascuna valuta virtuale varrebbe a rendere a ciascun pezzo di crittovaluta unico e irripetibile». In senso analogo, G. GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del "Bitcoin": miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. inf.*, 2015, p. 428.

¹⁷³ Così C. PERNICE, *ult. cit.*.

¹⁷⁴ In tal senso, A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, cit., p. 1073 ss., ove si specifica che «tuttavia, la circolazione delle criptoattività sul mercato secondario avviene, in larga parte, attraverso le piattaforme exchange, che assumono, nei fatti, il ruolo di indispensabile intermediario nell'incontro tra domanda e offerta di criptoattività». In tal senso, anche G. P. LA SALA, *Intermediazione, disintermediazione, nuova intermediazione: i problemi regolatori*, in *Diritto del Fintech*, p. 37.

¹⁷⁵ Cfr. R. RIJTANO, *Bitcoin, cosa sono e come funzionano*, in *lavalibera.libera.it*, 28 marzo 2021.

internazionali e di interagire con le stesse a costi ridotti e con possibilità di perfezionare in modo istantaneo trasferimenti di ingenti somme di denaro»¹⁷⁶.

Più in generale, il *bitcoin* – al pari dell'*Ethereum* – viene presentato come «nuovo modello di fiducia decentralizzata»¹⁷⁷. Si afferma infatti che nelle criptovalute «il pactum fiduciae tra utenti si basa sulla stabilità e sulla legittimità del protocollo informatico che governa la catena dei blocchi»¹⁷⁸.

In secondo luogo – come meglio si vedrà nel paragrafo successivo – la tecnologia *blockchain* può essere utilizzata «per stipulare e/o eseguire degli accordi contrattuali, tra cui il cosiddetto smart contract»¹⁷⁹. Infine, l'istituto in esame può rappresentare una significativa opportunità laddove sia necessario archiviare i dati in modo non alterabile in un determinato ordine «senza un'entità di controllo centralizzata»¹⁸⁰, operando, pertanto, alla stregua di un registro di beni di diversa natura e tipologia¹⁸¹.

Ancora, un'altra tipologia di criptovalute particolarmente diffusa nella prassi è quella nota con la denominazione di "*Ethereum*"¹⁸². Si tratta, in sostanza, di una

¹⁷⁶ In questi termini, M. CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. la lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sistema penale*, n. 4, 2021, p. 128 ss., la quale rileva inoltre come «concretizzando il sogno di democratizzazione finanziaria, i valori virtuali agevolano il coinvolgimento dei soggetti più deboli nelle attività commerciali e finanziarie. La pseudoanonimizzazione delle transazioni e la garanzia dell'anonimato assicurano ai cittadini di Paesi retti da governi dispotici che vietino l'utilizzo del circolante virtuale di tutelare le proprie legittime esigenze di tutela della riservatezza» (in tal senso, anche G. GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del "Bitcoin": miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, cit., p. 415).

¹⁷⁷ Cfr. R. AUER, S. CLAESSENS, *Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati*, cit., p. 1.

¹⁷⁸ In questi termini, M. CROCE, *Cyberlaundering e valute virtuali. la lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, cit., p. 130. Nello stesso senso anche L. D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 90/2017*, cit., p. 5.

¹⁷⁹ Cfr. C. PONCIBÒ, *Smart contract: profili di legge applicabile e scelta del foro*, cit., p. 348.

¹⁸⁰ *Ibidem*

¹⁸¹ Cfr. European Parliamentary Research Service, *Rapporto "Come la blockchain può cambiarci la vita"*, febbraio 2017.

¹⁸² Tale piattaforma fu inizialmente menzionata da Vitalik Buterin nel *Bitcoin Magazine*, agli inizi del 2013. Cfr. V. BUTERIN, *Ethereum: A Next-Generation Cryptocurrency and Decentralized Application Platform*, in *Bitcoin Magazine*, 23 gennaio 2014. In seguito, è stata sviluppata e concettualizzata da Satoshi Nakamoto nel *White Paper* dello stesso Buterin e

infrastruttura decentralizzata di calcolo che esegue programmi, chiamati, appunto, *smart contract*¹⁸³. Al pari del *Bitcoin*, anche tale strumento utilizza la tecnologia *blockchain*, differenziandosi tuttavia per alcuni aspetti fondamentali, di carattere strutturale e teleologico: i) *ethereum* non è pensato per pagamenti; ii) è una piattaforma di calcolo decentralizzato; iii) la criptovaluta serve unicamente per utilizzare la stessa piattaforma¹⁸⁴.

Proprio in ragione della sua capacità di eseguire programmi – quali sono, appunto, gli *smart contract* – e del suo peculiare carattere “distribuito”, *Ethereum* viene altresì definita “*world computer*”, trattandosi di una sorta di «*computer globale, costituito dalle risorse condivise da una rete di computer (nodi) sparsi in giro per il mondo*»¹⁸⁵.

Sul piano prettamente giuridico, la diffusione della criptovaluta in esame ha indubbiamente contribuito ad arricchire la categoria dei contratti digitali, tra cui rientra, appunto, lo *smart contract*¹⁸⁶, vale a dire quel «*programma immutabile che, eseguendo automaticamente le istruzioni impartite, pone problemi in relazione alla gestione dei rischi legati ad alcuni eventi indesiderati dalle parti e, soprattutto, in relazione all'intervento del legislatore volto ad integrare e correggere il programma contrattuale*»¹⁸⁷.

A ben vedere, peraltro, anche il concetto di *smart contract* sembrerebbe ricomprendere una vasta gamma di fattispecie particolarmente vasta ed

formalizzata da Gavin Wood nel cosiddetto *Yellow Paper*, a inizio 2014, mentre il rilascio della prima versione “*live*” della piattaforma (cosiddetta versione *Frontier*) è avvenuto il 30 luglio 2015. Per un approfondimento, si veda V. BUTERIN, *Ethereum: Libro Bianco (tradotto in Italiano)*, in *Self published*, 6 aprile 2014, nonché G. WOOD, *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*, in *Self published*, 6 aprile 2014.

¹⁸³ Sul punto, F. SANTINI, *Ethereum e Smart Contract*, in *dmi.unipg.it*.

¹⁸⁴ F. SANTINI, *Ethereum e Smart Contract*, in *dmi.unipg.it*.

¹⁸⁵ *Ibidem*

¹⁸⁶ In questi termini, tra gli altri, V. PASQUINO, *Smart Contracts: caratteristiche, vantaggi e problematiche*, in *Diritto e processo*, 2017, p. 11 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il contratto nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, p. 441 ss.; I.A. CAGGIANO, *Il contratto del mondo digitale*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, II, p. 1152 ss.

¹⁸⁷ Cfr. D. FAUCEGLIA, *Il problema dell'Integrazione dello smart contract*, cit., p. 591.

eterogenea¹⁸⁸. In particolare, siffatta locuzione viene normalmente utilizzata per indicare «*qualsiasi operazione economica, o pezzo di operazione economica, coinvolgente due o più parti, che possa operare, e dunque snodarsi e sviluppare i suoi effetti, indipendentemente dall'intervento umano, sulla base delle regole date e delle informazioni esterne acquisite in corso d'opera dal congegno automatizzato tramite il quale l'operazione si svolge*»¹⁸⁹.

La caratteristica principale di tali contratti intelligenti risiede nel fatto che la volontà delle parti si manifesta in un algoritmo che si auto-esegue; essi, infatti, «*consistono in software autoeseguibili su piattaforma blockchain, senza possibilità alcuna di inadempimento*»¹⁹⁰.

Da qui, la problematica relativa proprio al rapporto tra la volontà umana ed il funzionamento dell'algoritmo, tenendo conto del fatto che la rigidità propria di quest'ultimo «*necessariamente relega la volontà a puro enunciato, con conseguenti criticità in tema di applicazione della disciplina giuridica tradizionale in materia di contratti*»¹⁹¹.

2.5. Assenza di norme specifiche

¹⁸⁸ In questi termini, F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, *intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, n. 1, 2019, p. 1, il quale evidenzia come «*la stessa incertezza, finanche definitiva, si sconta nella dottrina americana che si sta occupando degli smart contract(s), la quale, però, concentra la sua attenzione su alcuni macro-temi che, in effetti, possono riferirsi, più o meno, a tutte le tipologie di operazioni rientranti nella (pseudo)categoria in rassegna, e che dunque, in ogni caso, val la pena esaminare*».

Per un approfondimento sul punto, si veda anche D. SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Contr. e impr.*, 2017, pp. 378 ss.; L. PAROLA, P. MERATI, G. GAVOTTI, *Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte*, in *Contratti*, 2018, pp. 681 ss.

¹⁸⁹ Cfr. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, *intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto*, cit., p. 1.

¹⁹⁰ In tal senso, D. FAUCEGLIA, *Il problema dell'Integrazione dello smart contract*, cit., p. 591, il quale specifica che «*lo smart contract, una volta programmato e avviato, si esegue automaticamente secondo i comandi indicati nel suo codice (code is law)*».

¹⁹¹ Cfr. F. DI CIOMMO, Blockchain, smart contract, *intelligenza artificiale (ai) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto*, cit., p. 3.

Come già rilevato, l'utilizzo sempre più diffuso delle criptovalute – anche in ambiti e contesti profondamente diversi da quelli tradizionali degli acquisti *on line*¹⁹² – ha posto l'interprete di fronte a problematiche nuove e in costante evoluzione¹⁹³.

In particolare, giuristi, economisti, politici ed autorità di vigilanza continuano ad interrogarsi sulla necessità di introdurre, da un lato, un quadro normativo apposito, quanto «*sulla possibilità di applicare la normativa giuridica esistente*», tenendo conto del fatto che «*la profonda complessità e dinamicità della materia rende il compito regolatorio assai arduo*»¹⁹⁴.

A tal proposito, la dottrina ha anzitutto messo in rilievo come gli obiettivi della regolamentazione delle criptovalute siano, nella sostanza, simili a quelli che ispirano la disciplina di altre attività e servizi finanziari, potendo pertanto essere classificati in almeno tre diverse categorie: i) la prima riguarda l'esigenza di assicurare la lotta all'utilizzo di fondi per attività illecite; ii) la seconda categoria attiene alla necessità di tutelare i consumatori e gli investitori rispetto a frodi e altri usi illeciti; iii) la terza, infine, concerne essenzialmente la più generale necessità di garantire l'integrità dei mercati, dei sistemi di pagamento e della stabilità finanziaria complessiva¹⁹⁵. L'esigenza di individuare e di predisporre una specifica regolamentazione del fenomeno – che sia, al tempo stesso, generale e puntuale¹⁹⁶ – si è posta, soprattutto, in relazione alla normativa antiriciclaggio,

¹⁹² A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc. 5, 2020, p. 1073 ss., che fa riferimento proprio alla cosiddetta «*tecno-finanza, ossia l'insieme delle applicazioni delle nuove tecnologie agli scambi di ricchezza e agli investimenti*».

¹⁹³ *Ibidem*

¹⁹⁴ C. PERNICE, *Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente*, cit., p. 44. Nello stesso senso, anche M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, in *Dir. pen. Cont., Rivista trimestrale*, n. 1, 2021, p. 151, secondo la quale «*la sfida posta al legislatore consiste nel creare un apparato normativo che sia al contempo generico e puntuale*».

¹⁹⁵ Cfr. R. AUER, S. CLAESSENS, *Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati*, in *Rassegna trimestrale BRI*, settembre 2018, pp. 3 ss.

¹⁹⁶ In tal senso, M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p.151, secondo cui «*l'ossimoro si spiega, da un lato, tenendo a mente i vari tipi di criptovalute oggi esistenti, che rendono necessaria una disciplina che sia rivolta al genus e non alle singole species di monete virtuali. Dall'altro lato, l'apparato normativo necessita di*

con la quale le valute virtuali presentano rilevanti punti di frizione¹⁹⁷, soprattutto in ragione del loro completo anonimato¹⁹⁸ e delle loro peculiari caratteristiche.

È noto, infatti, che l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, se da un lato garantisce, con il registro distribuito «l'impossibilità una double spending¹⁹⁹ e il

puntualità, nel senso di precisione e certezza normativa. E ciò per un duplice scopo, l'uno che ha riguardo all'interesse pubblico alla prevenzione di condotte criminose aventi ad oggetto le criptovalute, l'altro che risponde all'esigenza che la legge penale soddisfi i requisiti di chiarezza, accessibilità e riconoscibilità da parte dei consociati, tutti espressione del più generale principio di tassatività, al fine di orientare le scelte d'azione dei singoli».

¹⁹⁷ Si veda, sul punto, quanto recentemente affermato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, secondo cui «le nuove tecnologie, la globalizzazione delle transazioni finanziarie e la nascita di sistemi di pagamento alternativi, il cui anonimato ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali, rappresentano alcune delle tendenze per arginare le quali si rende necessaria l'adozione di nuove misure volte a garantire la maggiore trasparenza del contesto economico e finanziario nazionale e europeo» (cfr. Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, 17 settembre 2019, p. 8, visibile su: <http://www.senato.it>).

¹⁹⁸ Cfr. Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, 17 settembre 2019, p. 8, visibile su: <http://www.senato.it>. In questo senso si è espresso anche il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi) nella *Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Asset Service Providers* del 2019, ad avviso del quale le nuove tecnologie consentono a criminali e terroristi di riciclare velocemente i loro proventi illeciti. Per un approfondimento sul punto, si veda anche G. ARCELLA, MANENTE M., *Le criptovalute e le loro contraddizioni: tra rischi di opacità e di eccessiva trasparenza*, 2020, Notariato, n. 1, pp. 23 ss., che, in tema di valute virtuali, sottolineava da un lato i «problemi di privacy, stante l'eccessiva trasparenza della tecnologia blockchain e soprattutto la permanenza indelebile nel tempo delle informazioni che contiene, dall'altro però si evidenziano possibili rischi di riciclaggio del denaro, stante l'opacità della predetta tecnologia. Ma com'è possibile che un'iniziativa relativa alla nascita di una criptovaluta possa sollevare contemporaneamente dubbi tra loro diametralmente opposti? Com'è possibile in altre parole affermare che le criptovalute pongano contemporaneamente problemi per la privacy dei cittadini, ma al contempo assicurino anche eccessiva "segretezza" per potenziali delinquenti?».

¹⁹⁹ Si fa riferimento, in particolare, al noto problema del double spending. In generale, un attacco *double-spending* (doppia spesa) si ha quando un utente riesce a spendere gli stessi fondi due volte.

Per un approfondimento sul punto, si rinvia a U. W. CHOCHAN, *The Double Spending Problem and Cryptocurrencies*, ID 3090174, Social Science Research Network, 19 dicembre 2017. URL consultato il 15 febbraio 2022.

La dottrina ha correttamente evidenziato come «nel sistema bancario sono proprio gli istituti di credito che garantiscono il non verificarsi della doppia spesa. Ma nell'ambito della virtualizzazione della moneta e in assenza di un ente centrale garante, la crittografia permette di "identificare ogni moneta" in modo tale che tutti i nodi sapranno che determinati bitcoin sono stati inviati ad un determinato indirizzo e che successivamente non potranno essere inviati ad un altro soggetto» (cfr. A. ROSATO, *Profili penali delle criptovalute*, cit., p. 25).

Allo stesso modo, tuttavia, occorre evidenziare che la *blockchain* può risolvere, ma non eliminare, in radice, il problema. Ciò in quanto il *double spending* «is a well-known security concern named double-spending attack. Double-spending occurs when someone makes more than one payment using one body of funds (e.g., a quantity of bitcoins). This is possible in a peer-to-peer network because there may be propagation delays when pending payments are broadcast

tracciamento informatico della transazione», dall'altro consente che gli utenti delle criptovalute rimangano sostanzialmente anonimi²⁰⁰.

La criptovaluta, in sostanza – in ragione delle sue intrinseche caratteristiche – ben potrebbe divenire lo strumento principale per attività di riciclaggio, «*essendo la stessa idonea per natura a dissimulare il valore oggetto del suo trasferimento nella vastità della realtà virtuale*»²⁰¹.

Alla base di tale considerazione, vi è il rilievo per cui mentre le varie transazioni in moneta virtuale sono generalmente pubbliche – essendo registrate su un database – «*l'indirizzo a cui è collegato un determinato utente virtuale è sempre anonimo*»²⁰². In altri termini, come evidenziato anche nella V Direttiva antiriciclaggio, «*l'anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali*»²⁰³. Da qui, la preoccupazione – fortemente avvertita dalle istituzioni nazionali ed internazionali – in merito ad un potenziale utilizzo delle monete virtuali proprio ai fini di riciclaggio²⁰⁴, a cui è seguita la predisposizione di strumenti volti a regolare, nello specifico, la loro circolazione.

Le valute virtuali «*hanno fatto acquisire ai tradizionali reati contro il patrimonio una nuova veste in punto di pericolosità, difficoltà di prevenzione e*

to the network or the networks many nodes receive unconfirmed transactions at different times. Blockchain tackles this problem by requiring miner nodes to solve a complex mathematical problem (mining) in order to verify the transaction», D. EFANOV, P. ROSCHIN, *The all-pervasiveness of the Blockchain technology in Procedia computer science* n. 123, Mosca, 2018, p. 118.

²⁰⁰ In tal senso, G. ARCELLA, *Criptovalute e norme anti-riciclaggio, ecco i limiti d'uso*, in *Agenda Digitale*, 28 novembre 2019.

²⁰¹ In questi termini, C. INGRAO, *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, *Dir. pen. Cont., Rivista trimestrale*, n. 2, 2019, p. 149.

²⁰² In tal senso, G.J. SICIGNANO, *Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l'autocertificazione per gli utenti della blockchain?*, in *Dir. Pen. Cont., Rivista trimestrale*, n. 4, 2020, pp. 147 ss., il quale evidenzia come spesso l'indirizzo consiste in un «*mero elenco di cifre e non fornisce alcuna indicazione espressa sull'identificazione del suo proprietario. Di conseguenza, se in un determinato portafoglio c'è un quantitativo sospetto di moneta virtuale, non è possibile prima facie identificare il proprietario*».

²⁰³ Cfr. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, n. 843.

²⁰⁴ In tal senso, G.J. SICIGNANO, *Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l'autocertificazione per gli utenti della blockchain?*, cit., pp. 147 ss. Nello stesso senso anche L. PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2018, n. 3-4, pp. 599 ss.

diffusione», rendendo «*i reati contro il patrimonio reati cibernetici poiché commessi nel “cyberspace”*»²⁰⁵.

Senonché, come correttamente evidenziato in dottrina²⁰⁶, la tematica del riciclaggio e delle criptovalute deve essere affrontata non solo nella prospettiva repressiva, ma anche in quella tecnicamente preventiva, tenendo conto soprattutto dei recenti interventi normativi susseguitisi nel tempo, i quali, tuttavia, lasciano ancora forti dubbi in merito all'efficacia e all'effettività della regolamentazione stessa. In particolare, a fronte dei rilevati rischi connessi al sistema finanziario in esame, sono stati adottati, tanto in ambito nazionale quanto in quello sovranazionale, diversi strumenti di carattere normativo a carattere prevalentemente preventivo.

Al livello europeo, il riferimento principale va, anzitutto, alle recenti Direttive antiriciclaggio n. 843/2018/UE e n. 849/2015/UE, relative alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo²⁰⁷. Nello specifico, la cd. IV Direttiva del 2015 ha rappresentato, per tanto tempo, lo strumento giuridico europeo più importante per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione Europea in tema di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo²⁰⁸. Essa, infatti, mirava non solo a rafforzare la normativa europea antiriciclaggio, ma anche a garantirne «*la*

²⁰⁵ Così M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p.152.

²⁰⁶ In questi termini, C. INGRAO, *op cit.*, p. 149, secondo cui – poiché «*l'utilizzo crescente di monete virtuali (...) solleva da tempo discussioni circa il nesso esistente fra le stesse e il mondo del crimine, sul sospetto che tale nuovo strumento di pagamento si presti ad essere sfruttato dalla criminalità al fine trasferire, nascondere e ripulire i proventi di attività illecite, in assenza di controlli da parte delle Autorità*» – lo scopo dell'attività di prevenzione è proprio «*quello di intercettare anticipatamente le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale: in tale attività complessa, una particolare attenzione viene prestata ai mezzi di pagamento, quali strumenti che possono essere impiegati nell'esecuzione delle transazioni finanziarie per finalità di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; il riferimento è, per ciò che a noi interessa, alle valute virtuali*».

²⁰⁷ In tal senso, C. INGRAO, *op. cit.*, p. 149.

²⁰⁸ Cfr. A. ROSSI, *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Diritto penale e processo*, n. 1, 2018, pp. 25 ss.

coerenza con gli standard globali stabiliti nelle Raccomandazioni internazionali adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) del 2012»²⁰⁹.

A tal fine, la Direttiva ha introdotto diversi strumenti di intervento consistenti, essenzialmente: i) nell'assoggettamento agli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dei prodotti di moneta elettronica, in presenza del superamento di determinate soglie economiche; ii) nel rafforzamento delle misure di adeguata verifica della clientela; iii) nella previsione di un nuovo registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei *trust*; iv) nel rafforzamento degli obblighi di segnalazione a carico dei soggetti obbligati e nel rafforzamento degli obblighi di conservazione²¹⁰.

Sul piano nazionale, essa ha trovato attuazione nel d.lgs. n. 90 del 2017²¹¹, che ha cercato soprattutto di implementare la disciplina dettata dal legislatore europeo, provvedendo, peraltro, a fornire – per la prima volta – una definizione di “valuta virtuale”²¹² ed anticipando, in tal modo, gli orientamenti europei.

²⁰⁹ In questi termini, C. INGRAO, *op. cit.*, p. 150, il quale specifica che «*la Direttiva in esame si compone di VII Capi che afferiscono alle disposizioni generali e finali, nonché a macro categorie di interesse, quali l'adeguata verifica della clientela o le disposizioni per le Autorità di Vigilanza, tutte funzionali al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; tuttavia, come si avrà modo di approfondire in seguito, non contiene alcun riferimento al nuovo fenomeno delle valute virtuali e del loro utilizzo a fini di riciclaggio*».

²¹⁰ C. INGRAO, *ult. cit.*. L'Autrice precisa, inoltre, che «*l'ultima parte della IV Direttiva è, infine, riservata alle sanzioni (artt. 58 e ss.), in previsione di una loro armonizzazione a livello nazionale*».

²¹¹ Intitolato, appunto, *Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006*”. Per un approfondimento sull'intervento normativo in esame, si veda, tra gli altri, L. D'AGOSTINO, *Operazioni di emissione, cambio e trasferimento di criptovaluta: considerazioni sui profili di esercizio (abusivo) di attività finanziaria a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 90/2017*, in *Dir. banc.*, 2018, 1, pp. 4 ss.

²¹² Cfr. art. 1, comma 2, lett. qq) d.lgs. n. 231/2007 – modificato appunto dal D.Lgs. n. 90/2017 – il quale qualifica come moneta virtuale la «*rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*».

Il nostro legislatore, infatti, aveva già inserito tra i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione anche i prestatori di servizi “*di conversione di valute virtuali*”, ossia i c.d. *exchanger*²¹³.

Al di là degli indubbi vantaggi e dei passi in avanti, la principale lacuna della Direttiva del 2015 riguardava proprio la mancata estensione della disciplina agli operatori del settore delle criptovalute. Proprio in ragione di tale lacuna, nel 2018, il legislatore europeo è nuovamente intervenuto in materia, al fine di contrastare l'utilizzo illecito dei nuovi strumenti di pagamento nei mercati finanziari – e, segnatamente, delle valute virtuali – ed a prevenire, in modo più incisivo, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

La nuova Direttiva, infatti, oltre ad aver fornito una definizione della valuta virtuale²¹⁴, ha incluso, nel suo ambito di applicazione, anche «*le piattaforme di scambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, con la conseguenza che anche tali soggetti sarebbero stati chiamati ad applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela alle operazioni di cambio di valute virtuali in valute reali, ponendo fine all'anonimato associato a detti scambi*»²¹⁵. L'obiettivo era quello di ovviare alle insufficienze e alle carenze emerse nella precedente regolamentazione, estendendo espressamente l'applicazione della disciplina antiriciclaggio anche ai c.d. *wallet providers*, cioè coloro che rendono un servizio di conservazione (*storage*) di criptovalute a favore degli utenti delle stesse dietro corrispettivo.

²¹³ Cfr. art. 3, comma 5, lett. i), d.lgs. n. 231/2007. Sul punto, R.M. VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell'attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, in *Sistema Penale*, 2020, p. 1.

²¹⁴ Secondo la Direttiva europea n. 843 del 30 maggio 2018 la valuta virtuale è «*una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*».

²¹⁵ In questi termini, C. INGRAO, *op. cit.*, p. 151.

Sul piano nazionale, la Direttiva V del 2018 ha trovato attuazione con d.lgs. 125 del 4 ottobre 2019, che ha cercato di recepire le novità in essa previste in materia di prevenzione del riciclaggio connesso all'impiego di valute virtuali.

In particolare, tale provvedimento ha ampliato la nozione di valuta virtuale, includendovi anche *«la finalità di finanziamento, oltre che di scambio, che può connotare alcune valute e alcuni loro impieghi»*²¹⁶.

L'art. 1, comma 2, lett. qq) del d.lgs. n. 231/2007 definisce la valuta virtuale come *«la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»*²¹⁷.

È interessante evidenziare, peraltro, come la dottrina abbia chiaramente messo in luce la netta differenza che sussiste tra le nozioni innanzi richiamate e quella di moneta elettronica prevista dall'art. 1, comma 2, lett. h-ter) del Testo Unico Bancario, secondo cui *l'e-money rappresenta «il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento [...] e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente»*. La disciplina in materia utilizza tre criteri fondamentali per definire la moneta elettronica: 1) essere conservata elettronicamente; 2) essere emessa dietro ricezione di fondi di importo non inferiore al valore monetario memorizzato; 3) essere accettata come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente»²¹⁸.

Sempre al fine di colmare le evidenziate lacune della precedente disciplina – la quale, di fatto, *«consentiva una verifica ai fini antiriciclaggio solo in fase*

²¹⁶ Cfr. R. M. VADALÀ, *ult. cit.*

²¹⁷ C. PERNICE, *op. cit.*, p. 44.

²¹⁸ *Ibidem.*

di conversione delle valute virtuali in moneta fisica, lasciando esenti dalla collaborazione i soggetti che ne consentivano la detenzione e la movimentazione come tali»²¹⁹ – il legislatore ha inserito, nell’attività di cambiovalute, i servizi di conversione “in altre valute virtuali” ed ha incluso, nella medesima disciplina, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ossia i cd. *wallet provider*, che, proprio in virtù di tale estensione, devono ritenersi sottoposti agli obblighi in materia di antiriciclaggio e destinatari delle misure sanzionatorie penali previste dall’art. 55 del riformato d.lgs. n. 231/2007²²⁰.

Senonché, la natura settoriale di tali interventi normativi rende ancora particolarmente attuale l’esigenza di una compiuta regolamentazione del fenomeno delle criptovalute da parte delle Autorità pubbliche, anche in ragione della natura stessa delle valute digitali che necessitano di un pubblico preparato e attento. Come già evidenziato, infatti, la caratteristica principale delle criptovalute riguarda la loro intrinseca mancanza di frontiere e la naturale capacità di poter funzionare senza sostegno istituzionale²²¹: da qui, la necessità di predisporre una puntuale ed efficace regolamentazione del fenomeno, anche sul piano nazionale²²².

²¹⁹ Cfr. R.M. VADALÀ, *Criptovalute e cyberlaundering: novità antiriciclaggio nell’attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, cit., p. 1. Nello stesso senso, anche NADDEO, *Nuove frontiere del risparmio, Bit Coin Exchange e rischio penale*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 1, 2019, p. 10, il quale, in particolare, evidenzia come il mancato coinvolgimento dei wallet provider sottraeva al monitoraggio le operazioni di riciclaggio aventi ad oggetto valute virtuali provenienti da reati presupposto *on line integrated*.

²²⁰ G. GAMBOGI, *La disciplina sanzionatoria della nuova normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in V. MAIELLO, L. DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018, p. 524 ss.

²²¹ A tal proposito, peraltro, è bene precisare che soltanto «*le criptovalute basate su protocolli senza autorizzazione e decentralizzati sono accessibili a tutti e quindi non vincolate a entità. Al contrario, le criptovalute modellate sui protocolli con autorizzazione attribuiscono speciali diritti di accesso a determinati soggetti. Dal momento che è possibile identificare tali soggetti, queste criptovalute possono essere collegate a un’entità giuridica. Cfr. BRI (2018) per maggiori dettagli sulle differenze tra le criptovalute senza e con autorizzazione*» (cfr. R. AUER, S. CLAESSENS, *Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati*, in *Rassegna trimestrale BRI*, settembre 2018, p. 2.

²²² *Ibidem*

2.6. Possibili classificazioni normative

Si è già detto che il fenomeno delle criptovalute risulta, nella prassi, estremamente eterogeneo e variegato; nondimeno, nel corso degli ultimi anni, diversi studiosi hanno tentato di operare una classificazione delle maggiori valute virtuali.

Se sul piano meramente tecnico è possibile effettuare diversi tipi di suddivisione, la classificazione più importante, tuttavia, rimane quella che vede contrapposti le cosiddette *coin* ai *token*. Le *coin* sono quelle criptovalute che posseggono una *blockchain* proprietaria, dispongono quindi di un proprio algoritmo di consenso, il quale può basarsi su una forma di *mining*. I *token*, invece, sono criptovalute che si appoggiano su Blockchain più strutturate, così da non dover ricreare tutta l'architettura necessaria al loro corretto funzionamento da zero. L'esempio più classico sono i *token* ERC-20 che si appoggiano alla rete di Ethereum²²³.

Anche a livello normativo la dottrina ha tentato di teorizzare una qualche classificazione in materia di criptovalute, tenendo conto delle caratteristiche, dei diritti in esse contenuti e degli obblighi posti a capo di chi le emette.

A tal proposito, la suddivisione più diffusa sembrerebbe essere quella evidenziata nel documento *Conceptual Framework for Legal & Risk Assessment of Blockchain Crypto Property (BCP)*²²⁴ operante in base ai diversi diritti conferiti dai *token* si possono evidenziare 3 categorie.

La prima categoria è quella nota come “*Token di Classe 1*”.

La definizione di *token* in questo caso ricalca quella di valuta virtuale (*coin*) in quanto si tratta di criptovalute che non conferiscono alcun diritto ad una controparte; gli unici diritti riconosciuti al proprietario, infatti, riguardano la

223

A. ANTONOPOULOS, G. WOOD, *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps* Oreilly & Associates, Stanford, 2018.

²²⁴ MME, *Conceptual Framework for Legal & Risk Assessment of Blockchain Crypto Property (BCP)*, 2018. Il concetto è stato ripreso e diffuso in Italia da M. NICOTRA, F. SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *Diritto della blockchain*, cit., pp. 150 ss.

proprietà stessa del *token*. A livello tecnico si tratta di criptovalute con una blockchain proprietaria utilizzate per lo scambio di valore fra soggetti all'interno del *network* (rientrano in questa categoria Bitcoin, Litecoin, Zcash ecc.). In tali ipotesi è possibile il richiamo all'art. 1, comma 2, d.lgs. 21 dicembre 2007, n. 231, il quale prevede la definizione di valuta virtuale come «*la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da una autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*».

La seconda categoria è quella denominata “*Token di Classe 2*”.

I *token* di questa categoria conferiscono ai proprietari dei diritti da esercitare nei confronti degli emittenti oppure verso terzi. Essendo diritti molto eterogenei, è difficile effettuare una loro elencazione completa; nondimeno, è possibile ricavare ulteriori suddivisioni, utili a delimitare meglio il fenomeno.

In particolare, nella sottocategoria “*Token classe 2.a)*”, rientrano i *token* che danno diritto ad un pagamento specifico o a pagamenti futuri, nonché *token* rappresentativi di *asset*. I primi potrebbero essere inquadrati quali strumenti finanziari o *security*, con conseguente applicazione delle norme in materia di intermediazione finanziaria²²⁵, nonché, in caso di offerta diretta al pubblico, di quelle inerenti all'appello al pubblico risparmio.

Nella sottocategoria “*Token classe 2.b)*”, rientrano, invece, quei *token* utilizzati per la prestazione di servizi o il ricevimento di beni (anche immateriali) e i *token* rappresentativi che non siano strumenti finanziari o partecipativi. In questa classe di *token* rientrano senz'altro i cosiddetti *Utility token*. Questi ultimi – diversamente dai cd. *Security Token*, che servono essenzialmente per accedere ad un sistema di rete sensibile – sono al servizio di uno scopo specifico. La maggior parte di questa categoria di *token* viene emessa nell'ambito delle

²²⁵ Cfr. D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58

operazioni denominate “*Initial Coin Offering*” (ICO)²²⁶, essendo impiegati soprattutto nella capitalizzazione o nel finanziamento di progetti per *startup*, aziende o gruppi di sviluppo di progetti²²⁷.

Diversamente, i Token della “classe 3” conferiscono diritti di comproprietà su una piattaforma di *smart contract* oltre ad un'altra serie di diritti aggiuntivi, come ad esempio il diritto di ricevere parte dei profitti generati dalla piattaforma.

Questi rapporti non sono configurabili esclusivamente in capo al generatore dei *token* stessi o ad una terza parte, ma creano anche un sistema di comproprietà nel quale ognuno ha diritti e doveri pari alla quota di *token* posseduti rispetto al totale.

La dottrina, in particolare, ha messo in luce come si tratti, evidentemente, «*di una fattispecie riconducibile alla comunione (che può riguardare anche beni immateriali, quali diritti di proprietà d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale), potendo essere vista la piattaforma di smart contracts come il bene indiviso su cui il singolo titolare esercita i propri diritti in congiunzione con gli altri titolari*»²²⁸.

È bene precisare tuttavia che tali suggestioni non sono state ancora recepite dal legislatore nazionale ed europeo; esse, peraltro – sebbene debbano tener conto della mutevolezza del fenomeno – costituiscono un interessante punto di partenza per plasmare un futuro diritto delle valute digitali.

²²⁶ Si tratta di strumenti di finanziamento di specifiche iniziative imprenditoriali e/o progetti con cui determinati soggetti – generalmente (ma non necessariamente in via esclusiva) *start-up* – offrono ai potenziali investitori, quale “contropartita” rispetto all’investimento ricevuto, token o criptovalute. Sul punto, FINMA, *Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle Initial Coin Offering*, 16 febbraio 2018, pp. 3 ss.

²²⁷ Per un approfondimento, F. FASSÒ, *Il trattamento fiscale degli utility token nella (rinnovata) prospettiva dell’Amministrazione finanziaria*, in *Strumentidellafiscalità.it*, n. 50, 2021, pp. 115 ss.

²²⁸ In questi termini, M. NICOTRA, F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, *Diritto della blockchain*, cit., pp. 150 ss.

Come già accennato, le criptovalute – pur utilizzando la medesima tecnologia *blockchain* introdotta con il *Bitcoin* – possono essere progettate secondo diverse modalità.

È noto, infatti, che il successo ottenuto dal cosiddetto “progetto di Satoshi”²²⁹ ha determinato la nascita e la diffusione di innumerevoli nuove criptovalute, anche dette “*alt-coin*” (*alterative coins*), realizzate per i più svariati fini e operative in sempre più eterogenei settori.

2.7. Problema della volatilità del valore

Uno dei principali rischi connessi all’impiego delle criptovalute risiede nel fatto che questa tipologia di strumenti si caratterizza per una intrinseca ed alta volatilità, intesa come estrema variabilità nel tempo del potere di acquisto²³⁰. Proprio per tale motivo, secondo parte della dottrina²³¹, essa non risulta ancora perfettamente idonea a svolgere la funzione monetaria, né a costituire una valida alternativa per la formazione del risparmio individuale.

In questa prospettiva, si è affermato che l’assenza di un ente che possa stabilizzare il valore della criptovaluta, specie nei momenti di crisi, sia visto come il più rilevante limite all’inquadramento di *Bitcoin* tra le monete, in quanto tendenziale causa di sfiducia a livello sociale nelle valute digitali²³².

²²⁹ Satoshi Nakamoto viene comunemente indicato come il creatore di Bitcoin; egli, infatti, è stato colui il quale ha diffuso in rete il codice in maniera *Open Source*. In particolare, nel novembre del 2008, Satoshi Nakamoto pubblicò il protocollo Bitcoin su *The Cryptography Mailing list* sul sito *metzdowd.com*. Nel 2009 ha distribuito la prima versione del *software client* e successivamente ha contribuito al progetto in via anonima insieme ad altri sviluppatori, per ritirarsi dalla comunità di Bitcoin nel 2010. L’ultimo contatto da parte di Satoshi Nakamoto è stato nel 2011, quando dichiarò di essere passato ad altri progetti e di aver lasciato il *Bitcoin* in buone mani con Gavin Andresen.

²³⁰ In tal senso, R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell’Informazione e dell’Informatica*, II, fasc. 1, 1° febbraio 2017, pp. 27 ss.

²³¹ H.J. ALLEN, *\$=€=Bitcoin?*, *Maryland Law Review*, 2017, pp. 879 ss.

²³² *Ibidem*

Sul punto, peraltro, giova evidenziare che, nel “*The Crypto Volatility Report: September 2021*”²³³ si mostra chiaramente la volatilità relativa percepita delle maggiori criptovalute. In particolare, da tale rapporto emerge che, mentre alcune valute risultano relativamente stabili, altre appaiono potenzialmente più volatili.

In ogni caso, la rilevata volatilità delle valute virtuali – sommandosi al rischio di bolle speculative e all’assenza di forme tradizionali di vigilanza regolamentare, garanzia e tutela – costituisce, ancora oggi, uno degli aspetti più problematici del fenomeno²³⁴.

In particolare, la stessa l’Autorità di vigilanza italiana – ossia la Consob – ha affermato che «*il prezzo delle valute virtuali - più precisamente il tasso a cui possono essere convertite in valute aventi corso legale (ad esempio euro) - può variare sensibilmente anche in poco tempo*»; esse, infatti, «*hanno un’elevata volatilità che può rendere molto rischioso detenere somme denominate in valuta virtuale, qualora si intenda conservarle per un certo periodo di tempo e riconvertirle in moneta legale (ad esempio euro)*»²³⁵.

²³³ Si tratta del primo rapporto mondiale presentato dal *token Firework* per misurare il potenziale relativo alla volatilità nel trading delle principali criptovalute.

²³⁴ Per un’analisi dei rischi posti dalla criptovalute, con particolare riguardo alla volatilità dei prezzi, si veda L. LA ROCCA, *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento, Focus sulle valute virtuali*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 1, 2015, pp. 206 ss.

²³⁵ Cfr. Comunicazione sulle valute virtuali del 30/1/2015 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 1/2015.

CAPITOLO TERZO

Pignorabilità delle criptovalute

3.1 Sequestro in materia penale

Nel capitolo precedente si è messo in rilievo come, dal 2008 ad oggi, le criptovalute si siano «*esponenzialmente moltiplicate in qualità e quantità*», offrendo diverse opportunità di sviluppo dei mercati finanziari, ma generando, al tempo stesso, molti rischi inediti sul piano economico²³⁶.

È noto, infatti, come l'unione fra il mondo tecnologico e il denaro, sotto diversi angoli prospettici, apra le porte a un'infinità di opportunità e di vantaggi, ma anche ad una serie di ombre ed insidie²³⁷.

Si è visto, inoltre, come le valute virtuali – note anche come *crypto-assets* – debbano intendersi, ai sensi dell'art. 1, lett. d) della Direttiva UE 2018/843 del 30 maggio 2018, come tutte quelle «*rappresentazioni di valore digitale non emesse o garantite da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legate a una valuta legalmente istituita, che non possiedono lo status giuridico di valuta o moneta, ma sono accettate da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e possono essere trasferite, memorizzate e scambiate elettronicamente*»²³⁸.

Si tratta, invero, di *digital tokens* fondati su un protocollo *blockchain*, caratterizzato, in via generale, dai seguenti elementi: i) *open-source*, nel senso che il codice dello stesso risulta accessibile a tutti e può essere oggetto di lettura, modifiche, copia e scambio; ii) *permissionless*, vale a dire da una accessibilità al *network* sostanzialmente illimitata; iii) *no-censorship*, e dunque dalla presenza

²³⁶ In tal senso, C. PERNICE, *ult. cit.*

²³⁷ Cfr. S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e Bitcoin: un'analisi giuridica*, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 118 ss., M. MANCINI, *Valute virtuali e Bitcoin*, in *Analisi giuridica dell'economia*, fasc. 1, 2015, p. 126,

²³⁸ Per la definizione italiana di valuta virtuale, si veda l'art. 1, co. 2, lett. qq) del d.lgs. 90/2017.

di una transazione già validata che non potrà essere in alcun modo impedita; iv) *irreversible*, posto che ogni transazione, una volta collocata nel protocollo in esame, diventa irreversibile ed identificata da un codice *hash* univoco; 5) *pseudonymous*, non essendo necessaria una preventiva identificazione da parte degli interpreti; 6) *fungible*, posto che i *digital tokens* sono tutti uguali ed egualmente spendibili; 7) *limited*, in quanto «*l'offerta di gettoni digitali è limitata dal protocollo e non può essere modificata: limitata sia nel ritmo di espansione, sia nel numero massimo che si avrà al termine del processo di produzione*»²³⁹.

La *Blockchain* – come già evidenziato – si basa su una *Distributed Ledger Technology*, vale a dire su un “registro distribuito”, in cui tutti i nodi di rete detengono la stessa copia di un *database*, suscettibile, a sua volta, di letture e modifiche da parte dei singoli nodi²⁴⁰.

Ancora, nel capitolo precedente, si è messa in rilievo la difficoltà di inquadrare le criptovalute, in modo chiaro ed univoco, quanto meno sul piano giuridico²⁴¹.

Da un lato, infatti, si è contestata la possibilità di ricondurre l'istituto in esame allo *status* giuridico di valuta o moneta, sulla base, essenzialmente, dei seguenti rilievi: i) si tratta di monete che non hanno corso legale, trattandosi di uno strumento di scambio convenzionale che trova la propria legittimazione sul patto fiduciario degli aderenti al sistema; ii) le criptovalute non possono fungere da mezzo di scambio perché sono frutto di accordi meramente convenzionali tra privati, con la conseguenza che godono anche di una scarsa diffusione tra il pubblico; iii) in ragione dell'alta volatilità dei tassi di cambio e degli elevati costi transnazionali, le criptovalute non possono svolgere la funzione di riserva di valore o di unità di conto.

²³⁹ Per un approfondimento sul punto, si veda A. CAPONERA, C. GOLLA, *Aspetti economici e regolamentari delle “cripto-attività”*, in *Banca d'Italia.it*, 2019, pp. 9 ss.

²⁴⁰ In questi termini, P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 3, 2022, pp. 2 ss.

²⁴¹ Per un approfondimento sul punto, M. RIEDO, *Dieci anni dopo: lo status legale del Bitcoin nel mondo*, in *Ius in itinere*, 2021,

Allo stesso modo, anche i tentativi di qualificare le criptovalute come beni giuridici – materiali o immateriali – ricomprendendoli nell’ambito dell’art. 810 c.c. sembrerebbero essere stati vani: le criptovalute, infatti, sono prive del carattere della materialità (se non con riferimento alla chiave privata, una sequenza alfanumerica indicata su un *wallet* e che consente di spendere i *Bitcoin* associati all’*Internet Protocol* corrispondente) e della tipicità, non essendovi alcuna norma che attribuisca un diritto su un bene immateriale²⁴².

Al contrario, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, sembrerebbe aver trovato un certo seguito la tesi che qualifica le criptovalute come prodotto finanziario, ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria; in quest’ottica, le criptovalute vengono considerate alla stregua di «*ogni altro investimento di natura finanziaria*», vale a dire come un qualsivoglia «*investimento che abbia un’intrinseca prospettiva futura di guadagno e non sia finalizzato al mero godimento (investimento di consumo)*».

Quest’ultima ricostruzione sembrerebbe, peraltro, essere stata confermata anche dalla Consob, che – con due note delibere del 2017²⁴³ – ha riconosciuto lo *status* giuridico di strumento finanziario alle criptovalute, laddove ricorrano i seguenti presupposti: i) impiego di capitale, ii) finalità speculativa di rendimento; iii) assunzione del rischio legato all’investimento²⁴⁴.

Lungo la stessa direttrice, si è recentemente mossa anche la Corte di Cassazione, la quale – nel cercare di qualificare la natura giuridica delle criptovalute – ha precisato che «*ove la vendita di Bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti*

²⁴² Cfr. E. GAMBULA, T. RICCI, *Pignoramento di criptovalute e NFT: ecco come è possibile*, in *AgendaDigitale.eu*, 6 maggio 2022, pp. 3 ss.

²⁴³ Si fa riferimento, in particolare, alle Delibere del 20 aprile 2017 e del 6 dicembre 2017, n. 19968 e 20207.

²⁴⁴ In tal senso, P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, cit., pp. 2 ss., il quale specifica che, dalle delibere della Consob, sembrerebbe potersi ricavare che «*l’acquisto di crypto-assets assume la veste di investimento di natura finanziaria e, a seconda che abbia ad oggetto prodotti finanziari comunitari o meno, la negoziabilità degli stessi sarà subordinata alla preventiva comunicazione alla Consob e alla pubblicazione di un prospetto, così come disciplinato dall’art. 94 T.U.F.*».

di cui agli artt. 91 e seguenti T.U.F. (la CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo della tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'art. 166 comma 1 lett.c) T.U.F. (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento)»²⁴⁵.

Di conseguenza, allo stato, qualora venga acquistato con finalità d'investimento, il *bitcoin* può essere ritenuto un prodotto finanziario.

Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare la questione relativa alla possibilità di assoggettare le criptovalute anche a sequestro penale²⁴⁶, per poi procedere ad una più compiuta disamina della problematica inerente alla definizione degli aspetti legati alla possibilità di assoggettare tali strumenti a procedure esecutive.

Su quest'ultima questione non ci sono ancora indicazioni giurisprudenziali precise, ma alcune interpretazioni dottrinali propendono per ritenere che le criptovalute possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte del creditore, con alcune limitazioni legate al luogo di conservazione (*hardware, software wallet* o *web wallet*) e alla loro riconducibilità al debitore. In particolare, le valute virtuali potrebbero dunque formare oggetto di pignoramento.

Quanto ai profili di diritto penale, parte della dottrina e della giurisprudenza ritengono che le tipologie di sequestro cui può essere sottoposto un *wallet* sono: il sequestro conservativo, finalizzato a garantire il pagamento delle pene pecuniarie, delle spese di giustizia e di eventuali risarcimenti danni; il sequestro preventivo, volto ad impedire che «la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la

²⁴⁵ In questi termini, Cass. pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 26807

²⁴⁶ Cfr. Cass. pen., Sez. II, 31 novembre 2021, n. 44337.

commissione di altri reati»; il sequestro probatorio, finalizzato invece all'acquisizione del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti. Per meglio comprendere questi aspetti, pare opportuno richiamare brevemente le caratteristiche essenziali di tali istituti.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 253 del codice di procedura penale²⁴⁷, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie ai fini dell'accertamento dei fatti; il comma 2 della medesima norma precisa, inoltre, che «*sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo*».

Sempre in via generale, il sequestro è quel provvedimento con cui l'autorità giudiziaria impone un divieto giuridico – nonché, in alcuni casi, un vero e proprio impedimento fisico – al compimento di atti di disposizione, rispettivamente giuridica e materiale, sulle cose che, per una qualche ragione, sono necessarie al processo penale²⁴⁸: esso, in altri termini, si sostanzia in un vincolo posto dal magistrato alla libera disponibilità delle cose pertinenti al reato²⁴⁹.

In particolare, il sequestro probatorio mira ad assicurare una determinata cosa mobile o immobile al procedimento penale, attraverso lo spossessamento coattivo e la creazione di un vincolo di indisponibilità sullo stesso: l'obiettivo è, infatti, quello di far sì che le caratteristiche del bene oggetto di sequestro restino immutate, consentendo e agevolando l'accertamento dei fatti²⁵⁰. La stessa

²⁴⁷ Tale articolo prevede che «1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente».

²⁴⁸ In questi termini, B. LAVARINI, M. SCAPARONE, *Procedura penale*, I, Torino, 2022, pp. 373 ss.

²⁴⁹ Così G. LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2022, pp. 281 ss.

²⁵⁰ In tal senso, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021, pp. 373 ss. Sul punto, si veda anche quanto affermato da Cass., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 40073, secondo cui deve

Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, infatti, evidenziava come fosse proprio la finalità di accertamento dei fatti a determinare una «*decisa caratterizzazione in senso processuale dell'istituto*» escludendo che «*il sequestro penale possa servire per fini diversi da quelli probatori*»²⁵¹.

La richiamata finalità strettamente probatoria del sequestro in esame giustifica il fatto che il vincolo da esso posto al bene non possa che essere limitato al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto²⁵², trattandosi di una misura coercitiva destinata, inevitabilmente, ad incidere non solo sul diritto di proprietà, ma anche sulla libera iniziativa economica, garantita in Costituzione all'art. 41²⁵³; di conseguenza, una volta venute meno le suddette esigenze probatorie, il bene oggetto di sequestro deve essere restituito all'avente diritto. Secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione²⁵⁴, inoltre, il sequestro probatorio deve essere adeguato e proporzionale alle finalità investigative²⁵⁵.

Con riguardo all'individuazione delle cose che possono costituire oggetto di sequestro probatorio, in questa sede occorre anzitutto mettere in luce che, nella nozione di corpo di reato, «*sono ricomprese tutte quelle cose sulle quali o mediante le quali fu commesso il reato o che dello stesso costituiscono l'effetto*

ritenersi illegittimo il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che, nel convalidare il sequestro probatorio del corpo del reato eseguito d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne disponga contestualmente la distruzione, in quanto l'eliminazione della fonte probatoria è incompatibile con il suo sequestro penale perché necessaria per l'accertamento dei fatti.

²⁵¹ Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale.

²⁵² Sul punto, Cass., sez. III, 13 giugno 2007, n. 32277.

²⁵³ Tale articolo, come è noto, prevede che «*L'iniziativa economica privata è libera.*

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

²⁵⁴ Si fa riferimento, tra le altre, a Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2019, n. 43556, ove si affermato che «*È illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di materiale documentativo, compreso quello presente in un sistema informatico, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute*».

²⁵⁵ Per un approfondimento sul punto, L. NULLO, *Sequestro probatorio di materiale documentativo e principi di adeguatezza e proporzionalità*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3, 2020, pp. 663 ss.

immediato o che, comunque, possano essere utilizzate per la prova del medesimo»²⁵⁶.

In particolare, mentre le cose sulle quali il reato è stato commesso costituiscono l'oggetto materiale del reato, le cose mediante le quali il reato è stato commesso ne costituiscono il mezzo; infine, con l'espressione «*cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato*» si vuole fare riferimento a tutte quelle cose acquisite direttamente con il reato e da questo create, ricomprendendovi qualunque vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, tratto dal reato, nonché tutti i beni, valutabili economicamente, dati o promessi al colpevole per la consumazione del reato.

Accanto al sequestro probatorio, vi è poi il sequestro conservativo, previsto e disciplinato dall'art. 316 c.p.p.²⁵⁷, con cui si vincolano i beni mobili e immobili dell'imputato, nonché le somme a lui dovute, al fine di impedire che – una volta terminato il processo – i crediti derivanti dall'eventuale sentenza di condanna non vengano soddisfatti.

Trattandosi di una misura cautelare, l'adozione di tale forma di sequestro presuppone l'accertamento di due requisiti, vale a dire del *fumus commissi delicti* e del *periculum in mora*: in particolare, mentre il primo implica un giudizio sulla

²⁵⁶ Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 1992, n. 1794.

²⁵⁷ L'art. 316 c.p.p. prevede che «*Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.*

1-bis. *Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.*

2. *Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.*

3. *Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.*

4. *Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi».*

probabilità che il provvedimento finale venga effettivamente adottato, il secondo si sostanzia essenzialmente nel pericolo del mancato adempimento dei crediti derivanti dal reato, desumibile non solo dalla volontà dell'imputato, ma anche «dalla insufficienza del patrimonio rispetto all'ammontare delle ragioni creditorie da reato e sulla inadeguatezza dello stesso a garantire l'integrale soddisfacimento della massa creditoria»²⁵⁸.

Ai fini che qui interessano, giova evidenziare che oggetto del sequestro conservativo possono essere sia beni che immobili, a condizione tuttavia che si tratti di beni suscettibili di pignoramento²⁵⁹, posto che – per espressa previsione normativa – il sequestro in esame è destinato a convertirsi in pignoramento²⁶⁰.

Infine, la terza tipologia di sequestro, il c.d. sequestro preventivo, che – secondo quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza – ben potrebbe venire in rilievo in materia di criptovalute è quella descritta all'art. 321 c.p.p.²⁶¹, che può

²⁵⁸ In questi termini, E, AMODIO, *Le cautele patrimoniali*, Milano, 1971, p. 149.

²⁵⁹ Ne consegue che anche il denaro può essere oggetto di sequestro conservativo unicamente nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento: cfr. Cass., 28 novembre 1990, n. 35.

²⁶⁰ Sul punto, si veda proprio l'art. 320 c.p.p., secondo cui «1. *Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.*

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato».

²⁶¹ Tale norma dispone, in particolare, che «1. *Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.*

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta

essere disposta per impedire l'aggravamento del reato o il protrarsi delle sue conseguenze ovvero la commissione di altri reati e stabilisce inoltre che l'oggetto del sequestro possono essere solo le cose pertinenti al reato.

Trattandosi sempre di una misura cautelare, anche in relazione al sequestro preventivo è necessario accertare la sussistenza dei presupposti del *fumus* e del *periculum in mora*, da intendere, quest'ultimo, come elevata probabilità – concreta ed attuale – di un danno futuro.

Sulla scorta di tali considerazioni, è possibile esaminare, più nel dettaglio, il problema della compatibilità delle forme di sequestro sin qui esaminate con le peculiarità strutturali delle criptovalute, tenendo conto degli ultimi orientamenti elaborati in dottrina e in giurisprudenza. A tal proposito, giova anzitutto evidenziare come – in mancanza di un'autorità centrale, idonea a fornire delle informazioni attendibili o, comunque, a garantire la conservazione di quanto si intende sequestrare – le concrete «*modalità operative da seguire in sede di sequestro di un wallet sono affidate alla consolidata prassi operativa adottata dalla polizia giudiziaria*»²⁶².

In particolare, con una recentissima e articolata pronuncia, la Corte di Cassazione²⁶³ – dopo aver qualificato le criptovalute come prodotti finanziari –

di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

²⁶² In tal senso, P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, cit., pp. 2 ss.

²⁶³ In questi termini, Cass. pen., Sez. II, 10 novembre 2021, n. 44337.

ha ammesso la possibilità di assoggettare il *wallet* a sequestro probatorio, così come sopra descritto.

La vicenda in esame trae origine proprio dalla disposizione di un sequestro probatorio di un sito *internet* attraverso il quale era stata venduta moneta digitale, considerata dalle autorità come “corpo di reato e cosa pertinente al reato”, trattandosi dello «strumento attraverso il quale si è registrata la pubblicizzazione dell'attività illecita e l'offerta alla clientela, strumenti propedeutici alla messa in circolazione della moneta elettronica»²⁶⁴.

Il Tribunale di Parma, in funzione del Giudice del riesame, aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal medesimo Tribunale, disattendendo le doglianze dell'interessato relative alla mancanza, nel caso di specie, del requisito del *fumus* e alla impossibilità di configurare le criptovalute alla stregua di prodotti finanziari, sottoposti, in quanto tali, alla disciplina del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

Il gestore del sito *internet* decideva pertanto di ricorrere in Cassazione avverso il provvedimento in esame, sostenendo che «la mera associazione del bitcoin all'oro digitale non poteva considerarsi elemento sufficiente a ritenere applicabile il concetto normativo di investimento di natura finanziaria»²⁶⁵.

Ebbene, la Corte di Cassazione – dopo aver richiamato la nozione europea e quella nazionale di moneta virtuale – ha rigettato il ricorso del gestore, evidenziando come «la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d'investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell'investimento»²⁶⁶.

²⁶⁴ Cfr. S. GIANCONE, Bitcoin: il sito *internet* è sequestrabile se l'investimento non è conforme al T.U.F., in *Ius in Itinere*, 3 dicembre 2021, pp. 2 ss.

²⁶⁵ *Ibidem*

²⁶⁶ Cfr. Cass. pen., Sez. II, 10 novembre 2021, n. 44337.

Ne consegue che, secondo la Corte, qualora l'offerta di moneta attraverso il *web* – ovvero l'acquisto della stessa a fini di investimento – fosse contraria alle disposizioni contenute nella normativa dettata dal Testo Unico, «*i siti e le piattaforme dedicate alla vendita saranno passibili di sequestro da parte delle autorità*»²⁶⁷.

Venendo all'esame delle concrete modalità operative del sequestro sulle criptovalute, la dottrina²⁶⁸ ha messo in rilievo come, a prescindere dalla tipologia di sequestro impiegato, le caratteristiche peculiari delle criptovalute impongano di adottare tutta una serie di accorgimenti finalizzati ad assicurare l'effettività del sequestro: «*potrebbe non bastare, infatti, sottoporre a sequestro il dispositivo su cui è conservato il wallet o effettuarne una copia forense (l'indagato potrebbe, in sede di riesame, ottenerne il dissequestro o potrebbe detenere un backup)*», così come sicuramente non basterà cambiare la password del wallet o copiarne le chiavi private²⁶⁹.

Ad esempio, è noto che il sistema Bitcoin – al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle transazioni – utilizza un sistema di “crittografia asimmetrica”, a sua volta formata da due chiavi: a) la chiave pubblica, che può essere distribuita e che rappresenta l'indirizzo a cui inviare Bitcoin; b) la chiave privata, destinata invece a restare personale e segreta.

Per comprendere siffatto complesso meccanismo, appare utile richiamare il procedimento sotteso alla firma digitale, anch'esso inquadrabile nell'ambito della crittografia asimmetrica²⁷⁰. In estrema sintesi, il meccanismo posto alla

²⁶⁷ In tal senso, S. GIANCONE, *Bitcoin: il sito internet è sequestrabile se l'investimento non è conforme al T.U.F.*, cit., p. 2.

²⁶⁸ Così P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, cit., p. 8.

²⁶⁹ *Ibidem*

²⁷⁰ Anche la firma digitale è strutturata in due parti tra loro collegate: una chiave privata ed una chiave pubblica, che serve ai vari nodi del blocco per verificare l'autenticità della chiave privata. In particolare, si può pensare alla chiave privata come ad una “firma” ed alla chiave pubblica come ad un intermediario che dimostra di avere la firma senza però doverla rivelare.

base è il seguente: se con una delle due chiavi si cifra una transazione, questa potrà essere decifrata solo con l'altra chiave²⁷¹.

Nel caso in esame, le chiavi pubbliche rappresentano l'indirizzo di destinazione dei *Bitcoin* (paragonabile all'IBAN): i *bitcoin* vengono pertanto inviati ad una chiave pubblica, con la conseguenza che per spenderli occorre dimostrare di essere proprietari di quella chiave pubblica, generando una firma digitale.

Al tempo stesso, si è evidenziato come, in sede di sequestro, non sia opportuno richiedere la conversione di *crypto-assets* in moneta legale e procedere, successivamente, al deposito delle somme presso il Fondo Unico Giustizia; sebbene infatti la conversione immediata sembri tranquillizzare gli operatori sotto il profilo dell'aleatorietà del valore delle criptovalute, nondimeno essa potrebbe, «*in caso di esito negativo dell'iter processuale, essere motivo di doglianza da parte dell'indagato (qualora il valore della criptovaluta avesse, nel frattempo, subito un rialzo e si fosse registrato, per effetto del sopravvenuto sequestro, un mancato guadagno)*»²⁷². In questa prospettiva, la corretta procedura da adottare impone la creazione – da parte di un consulente informatico – di un apposito *paper wallet* su cui trasferire le criptovalute da sottoporre a sequestro: all'atto del trasferimento, occorrerà poi documentare, in modo chiaro e puntuale, la quantità di valuta virtuale trasferita, nonché il valore di cambio medio ed il controvalore in moneta legale, in ragione del fatto che «*qualsiasi variazione in eccesso del controvalore, sopravvenuta durante la fase procedimentale e processuale, potrebbe essere oggetto di un successivo provvedimento di sequestro, anche di diversa tipologia rispetto a quello già eseguito*»²⁷³.

²⁷¹ Cfr. Una chiave privata/chiave pubblica Bitcoin è solitamente un numero a 256 bit, che può essere rappresentato in diversi modi, per comodità tutti i *wallet* deterministici moderni presentano il *seed* all'utente non sotto forma di cifra numerica ma come una sequenza di 12 parole della lingua inglese, scelte tra un dizionario di 2048 possibili.

²⁷² *Ibidem*

²⁷³ *Ibidem*. L'Autore specifica poi che «*All'atto della conversione delle criptovalute in moneta legale, a richiesta del Pubblico Ministero procedente, le somme saranno versate al Fondo Unico Giustizia, nell'attesa che si esaurisca l'iter processuale*».

3.2. Quale tipologia di pignoramento utilizzare

La questione relativa alla natura giuridica delle criptovalute incide notevolmente sulla possibilità di assoggettare le stesse a pignoramento, condizionandone, in particolare, le modalità operative.

È noto, infatti, che la crescente diffusione delle criptovalute negli scambi commerciali, nei rapporti societari e nelle forme di investimento comporta anche la necessità di definire gli aspetti legati alla possibilità di assoggettamento delle stesse a procedure esecutive²⁷⁴.

Si tratta, infatti, di una problematica particolarmente controversa e dibattuta, anche in ragione della naturale decentralizzazione delle criptovalute, che rende sostanzialmente impossibile – o comunque particolarmente difficoltoso – risalire alla reale identità del proprietario di un *wallet*²⁷⁵.

La criptovaluta, infatti, è normalmente conservata in un “portafoglio elettronico” – detto, appunto, *wallet* – contenente l’indirizzo che identifica in maniera univoca l’utente (vale a dire chiave pubblica simile ad un IBAN (es.: 17muSN5ZrukVTvyVh3mT), al quale è legata matematicamente ed indissolubilmente una chiave privata che permette di spendere le proprie criptovalute e che, dunque, va mantenuta segreta.

Il *wallet* – a cui è possibile accedere soltanto con *password* – risulta poi utilizzabile non solo come un consueto conto, attraverso l’inserimento delle proprie credenziali sui siti di *e-commerce* che accettano pagamenti in valuta digitale, ma altresì attraverso un pratico QR code scansionabile.

In tale contesto, occorre peraltro distinguere due diversi strumenti di conservazione: i) il cosiddetto *hardware wallet*, nell’ambito del quale vengono

²⁷⁴ Sul punto, G. FINO, *Il pignoramento delle criptovalute*, in *ratio.it*, 16 settembre 2021, pp. 2 ss.

²⁷⁵ Cfr. L. PADOVAN, *Criptovalute arma “anti-pignoramenti”? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, in *Agedadigitale.eu*, 7 luglio 2021, p. 4.

ricondotti tutti quei dispositivi specifici che permettono, in modalità *off-line*, sia di archiviare al proprio interno le chiavi private, sia di firmare le proprie transazioni, garantendo dunque una maggior protezione dalle aggressioni tipiche della Rete; ii) il cosiddetto *software wallet* (es. Electrum), installabile su personal computer o altro genere di dispositivi come supporti esterni; iii) il cosiddetto *web wallet*, creabile *on line* su appositi portali noti come *wallet providers* (si pensi, ad esempio, al MyEtherWallet).

La dottrina, in particolare, ha messo in rilievo come quest'ultima soluzione, pur risultando più agevole dal punto di vista gestionale ed escludendo «*i rischi derivanti dal detenere presso sé stessi dei valori di scambio (es. furti, rapine ed estorsioni), dall'altro richiede grande fiducia nel provider. Per le loro caratteristiche, i web wallet sono del tutto assimilabili ai cc.dd. account exchange, ossia i conti aperti sulle piattaforme per l'acquisto e lo scambio di criptovalute (...)*»²⁷⁶.

In via generale, giova evidenziare che parte della dottrina²⁷⁷ e della giurisprudenza – soprattutto di merito – ha affermato l'impossibilità, in concreto, di espropriare le criptovalute, atteso «*l'elevato contenuto tecnologico dei dispositivi di sicurezza e senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore*»²⁷⁸.

In tale prospettiva, si afferma che le criptovalute «*dimostrano una certa capacità di resistenza verso l'esecuzione forzata: per la loro natura, infatti, nell'ambito*

²⁷⁶ In tal senso, R. GRECO, *Criptovalute – Pignorabilità*, in *cryptoavvocato.it*, 9 maggio 2020.

²⁷⁷ Così anche A. VICEONTE, *La disciplina applicabile alle criptovalute*, in *Diritto.it*, 7 giugno 2021, p. 4, secondo cui «*tenuto conto che le operazioni poste in essere sulla blockchain sono irreversibili, non è possibile ripetere quanto trasferito, nell'eventualità in cui l'operazione sia stata effettuata per errore o per frode, e neppure esperire pignoramento o sequestro*». Nello stesso senso, R.M. MORONE, *Bitcoin e successione ereditaria: profili civili e fiscali*, in *giustiziacivile.com*, 2018, p. 7.

²⁷⁸ Si fa riferimento, in particolare, al Tribunale di Brescia, Decr. 18 luglio 2018.

del pignoramento dei beni, si incontrano numerose problematiche pratiche, dall'individuazione dei beni aggredibili fino al loro concreto sequestro»²⁷⁹.

In particolare, posto che le criptovalute si avvalgono della tecnologia *Blockchain un-permissioned*, sarebbe alquanto difficile sostenere «*che un'autorità esterna possa intervenire di imperio nella catena dei blocchi: ciò impedisce che le criptovalute possano essere assoggettate a pignoramento»²⁸⁰*

Come si vedrà meglio oltre, proprio seguendo tale impostazione – secondo cui la criptovaluta sarebbe inidonea ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata – si è affermata anche l'impossibilità di conferire *bitcoin* ed altre valute virtuali in società di capitali, considerando la funzione di garanzia tipica del capitale sociale²⁸¹.

In particolare, in una nota sentenza del Tribunale di Brescia²⁸², si è affermato che le criptovalute non potrebbero essere conferite anche in ragione del fatto che, in relazione ad esse, non sarebbe comunque possibile individuare le modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento.

Tale ricostruzione è stata fortemente criticata in dottrina, per almeno due diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, si contesta «*la presunta necessità che il bene, per essere conferito, debba essere suscettibile di espropriazione»*, trattandosi di una argomentazione oramai ampiamente superata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza²⁸³.

²⁷⁹ In tal senso, E. GAMBULA, T. RICCI, *Pignoramento di criptovalute e NFT: ecco come è possibile*, cit., pp. 3 ss.

²⁸⁰ *Ibidem*

²⁸¹ Sul punto, A. MINIERI, *L'ammissibilità del conferimento di criptovalute in società di capitali*, in *Ius in itinere*, 5 dicembre 2020, p. 6.

²⁸² Cfr. Trib. Brescia, 25 luglio 2018,

²⁸³ In questi termini, S. COAN, E. PALUDET, *Sull'ammissibilità del conferimento di criptovalute nel capitale sociale di s.r.l. (nota a Tribunale di Brescia, decr. 25 luglio 2018 – nota a Corte d'appello di Brescia, Sezione I civile, decr. 24 ottobre 2018)*, in *Rivista diritto societario*, n. 4, 2019, pp. 773 ss.

In secondo luogo, a ben vedere, nonostante i profili di indubbia complessità, appare comunque «*possibile individuare alcune modalità attraverso le quali eseguire un pignoramento su criptovalute (o, quanto meno, pare possibile individuare alcuni accorgimenti di natura tecnica e giuridica attraverso i quali assicurare ai creditori sociali le criptovalute oggetto di conferimento)*»²⁸⁴.

In mancanza di indicazioni giurisprudenziali precise ed univoche, pertanto, la dottrina prevalente²⁸⁵ sembra essere orientata nel senso di ritenere che le criptovalute possano essere oggetto di espropriazione forzata da parte del creditore, con alcune limitazioni legate al luogo di conservazione (*hardware, software wallet* o *web wallet*) e alla loro riconducibilità al debitore.

Ammettendo, invece, l'astratta possibilità di assoggettare le criptovalute al pignoramento, la questione problematica si sposta sulla corretta individuazione della specifica tipologia di pignoramento da attuare e sulla disciplina da applicare alle stesse, in ragione delle peculiari caratteristiche di tali strumenti.

Sul punto, infatti, si è rilevato che, tanto nel caso in cui si voglia inquadrare l'eventuale azione esecutiva nei confronti del debitore – detentore di criptovaluta – quale esecuzione di tipo mobiliare, quanto nell'ipotesi in cui si intenda fare riferimento all'espropriazione presso terzi, in assenza di collaborazione da parte del debitore, allo stato non appare comunque «*possibile conoscere dell'esistenza di un portafoglio di proprietà del debitore stesso*»²⁸⁶.

Ciò posto, in via generale e astratta le valute virtuali – ferme le peculiarità che verranno esaminate meglio oltre – riprendendo la classificazione delle tipologie di *wallet* sopra esposte, possono essere oggetto di pignoramento: i) presso il

²⁸⁴ *Ibidem*

²⁸⁵ Così in particolare G. FINOCCHIARO, *Le criptovalute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1, 2019, pp. 86 ss., il quale a tal fine valorizza la natura concettuale di bene posta in relazione al progresso tecnologico come fatto economico-sociale.

Nello stesso senso, si veda anche M.G. CANELLA, *Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, p. 235.

²⁸⁶ In questi termini, L. PADOVAN, *Criptovalute arma "anti-pignoramenti"? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 2.

debitore, nel caso siano conservate in un portafoglio elettronico (definito “*wallet*”) e le caratteristiche del *wallet* consentano di ricondurle univocamente al soggetto esecutato; ii) presso terzi: a) purché conservate in *web wallet* (attivabili *online* tramite appositi portali noti come *wallet providers*) e sempre che il gestore della piattaforma sia in grado di identificarne il titolare; b) qualora il debitore non sia il diretto titolare del bene ma, piuttosto, si avvalga di un terzo intermediario (c.d. *Exchange*) per l’esecuzione delle operazioni.

Secondo parte della dottrina, nel caso di criptovalute, l’espropriazione presso terzi sarebbe l’ipotesi più realistica da perseguire al fine di ottenere la soddisfazione più agevole del credito, anche tenendo conto del fatto che la disciplina nazionale ed europea delle valute virtuali sembra dirigersi verso l’imposizione di obblighi identificativi sempre più stringenti²⁸⁷: in questa prospettiva, infatti, si afferma che «è ragionevole pensare che gli stessi operatori professionali hanno tutto il vantaggio a trovare una piattaforma che sia affidabile in termini, ad esempio, di trasparenza e contrasto alle frodi»²⁸⁸.

È noto, infatti, che – nella gran parte dei casi – il *wallet* generato in una determinata criptovaluta viene gestito presso una società terza (detta, appunto, *Exchange*), andando ad individuare «un rapporto creditorio di tipo pseudo tradizionale tra la società in questione e il proprietario dei fondi, alla stregua,

²⁸⁷ Cfr. E. GAMBULA, T. RICCI, *op. cit.*, pp. 3 ss. Si fa riferimento, in particolare, alla Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio) recepita dal D.Lgs. n. 90/2017, Direttiva (UE) 2018/84 (c.d. V direttiva antiriciclaggio) recepita dal D.Lgs n. 125/2019. Quest’ultima impone, tra le altre cose, l’obbligo di registrazione degli *exchange* all’albo dei VASP (*Virtual Asset Services Provider*). È bene evidenziare che, a partire dal 16 maggio 2022, sarà attivo il nuovo registro per gli operatori di criptovalute, previsto dal Decreto ministeriale del 13 gennaio 2022. In particolare, con comunicato stampa dell’11 maggio 2022, l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ha precisato che i soggetti che già svolgono l’attività, anche *online*, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a svolgere tale attività presentando domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all’iscrizione da parte dell’Organismo, l’eventuale esercizio dell’attività sarà considerato abusivo.

²⁸⁸ In questi termini, L. GASTALDI, *Criptovalute come strumenti di pagamento nelle compravendite immobiliari e nella costituzione di società*, in *Meliusform.it*, 10 febbraio 2022.

in termini generici, di un ordinario rapporto di conto corrente; eppure, anche in tali casi, sussistono delle evidenti particolarità»²⁸⁹.

Da ultimo, prima di procedere ad un esame più specifico della compatibilità delle criptovalute con le diverse forme di pignoramento previste dal nostro ordinamento, appare opportuno evidenziare sin d'ora che le criticità in materia sono molte e di vario genere: si pensi, ad esempio, alla possibile eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, derivante anche dalla cosiddetta aterritorialità che caratterizza e connota gli strumenti in esame²⁹⁰.

3.2.1. Pignoramento diretto

Come già anticipato, la problematica relativa alla possibilità, per il creditore, di pignorare i *bitcoin* del proprio debitore risulta particolarmente controversa e dibattuta.

Sul punto, parte della dottrina ha messo in evidenza come, poiché le criptovalute sono conservate nei cosiddetti *wallet*²⁹¹, sarebbe possibile ipotizzare un loro assoggettamento a pignoramento mobiliare presso il debitore o presso terzi a seconda che si trovino in un *hardware* o in un *software wallet* del debitore oppure in un *wallet* detenuto attraverso intermediario²⁹².

Con riguardo alla prima fattispecie – avente ad oggetto il pignoramento mobiliare presso il debitore (cd. pignoramento diretto) – giova ribadire anzitutto che, ai sensi dell'art. 513 c.p.c., l'ufficiale giudiziario – al quale sia stata rivolta la richiesta di effettuare il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto

²⁸⁹ In tal senso, L. PADOVAN, *Criptovalute arma "anti-pignoramenti"? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 5.

²⁹⁰ In questi termini, E. GAMBULA, T. RICCI, *op. cit.*, pp. 3 ss.

²⁹¹ Si è visto, infatti, che un «wallet, genericamente inteso, altro non è che un portafoglio digitale utilizzato per memorizzare, inviare e ricevere valuta digitale ma, a differenza dei normali conti correnti, alcuni wallet (hardware e software) possono essere gestiti autonomamente dal proprietario, ossia senza alcun intermediario, e garantirne l'anonimato» (così R. GRECO, *Criptovalute – Pignorabilità*, cit.).

²⁹² Cfr. L. GASTALDI, *Criptovalute come strumenti di pagamento nelle compravendite immobiliari e nella costituzione di società*, cit., p. 5.

– se munito del titolo esecutivo e del precetto, «può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti», oltre che – nel rispetto delle opportune cautele finalizzate ad assicurarne la dignità e il decoro – anche sulla persona del debitore²⁹³.

Si è visto, inoltre, come, dal punto di vista oggettivo, il pignoramento mobiliare diretto ha per oggetto beni mobili, denaro o titoli di credito. I crediti, invece – come meglio si vedrà oltre – vengono espropriati con la procedura prevista dall'art. 543 c.p.c., e dunque secondo le modalità proprie del pignoramento presso terzi. Al tempo stesso, si ritiene che non possano formare oggetto di pignoramento diretto i diritti di uso, abitazione e servitù, trattandosi di diritti reali.

Alla luce di tali premesse, occorre valutare, in concreto, la possibilità di assoggettare le criptovalute a pignoramento diretto²⁹⁴.

In primo luogo, occorre evidenziare che parte della dottrina²⁹⁵ tende ad escludere la possibilità che un *hardware wallet* o un computer con installato un *software wallet* contenente criptovalute possa essere sottoposto a pignoramento mobiliare diretto.

In particolare, per avere pignoramento diretto presso il debitore, appare comunque necessario che le caratteristiche tecniche del *wallet* consentano di ricondurlo univocamente al soggetto esecutato: il vero problema, in questo caso, riguarda proprio la reperibilità della criptovaluta, che – come sopra evidenziato – si sostanzia in un «compendio immateriale la cui esistenza nel mondo reale è ancorata a due stringhe di codici alfanumerici»²⁹⁶, con la conseguenza che

²⁹³ Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, vol. III, cit., p. 64 ss.

²⁹⁴ In tal senso, L. PADOVAN, *Criptovalute arma “anti-pignoramenti”?* *Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 5.

²⁹⁵ Tra gli altri, R. GRECO, *Criptovalute – Pignorabilità*, cit.

²⁹⁶ Così L. PADOVAN, *Criptovalute arma “anti-pignoramenti”?* *Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 5.

risulta particolarmente difficile risalire al possessore in assenza di collaborazione dello stesso o del terzo²⁹⁷.

Si afferma, infatti, che, sul piano dell'esecuzione mobiliare, l'unica possibilità per l'ufficiale giudiziario di individuare ed eventualmente apprendere tale patrimonio sembrerebbe essere quella di reperire nei luoghi dell'esecuzione e ricondurre il dispositivo *hardware-wallet* al debitore personalmente, con conseguente possibilità di un suo pignoramento. Tale dispositivo, peraltro, in mancanza delle chiavi di accesso, non sarebbe in alcun modo utilizzabile e utile ai fini della procedura, «né per verificare l'effettiva esistenza di fondi al suo interno, né per conoscerne l'eventuale ammontare»²⁹⁸.

In questa prospettiva, la dottrina²⁹⁹ ha infatti messo in luce chiaramente come il pignoramento della criptovaluta risulti molto più semplice qualora il creditore sia certo della detenzione della stessa da parte del debitore: nel caso del conferimento di criptovalute in società, ad esempio, tale requisito risulterebbe chiaramente soddisfatto dalla previsione della forma dell'atto di pubblico³⁰⁰.

Da quanto esposto, emerge chiaramente che tale forma di pignoramento sia possibile soltanto qualora le caratteristiche del *wallet* permettano di ricondurlo univocamente al debitore, fermo restando che dovrà essere proprio quest'ultimo a procedere attraverso la dichiarazione di cui all'art. 492 c.p.c., indicando altresì quante e quali criptovalute possiede.

Qualora, invece, le caratteristiche del *wallet* non consentano di ricondurlo univocamente al debitore, egli potrà anche non effettuare la dichiarazione di cui all'art. 492 c.p.c.; tale articolo, infatti, come già esposto, si riferisce espressamente a «beni utilmente pignorabili»³⁰¹.

²⁹⁷ *Ibidem*

²⁹⁸ *Ibidem*

²⁹⁹ In questi termini, M.G. CANELLA, *Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza*, cit., p. 235.

³⁰⁰ Così, L. GASTALDI, *Criptovalute come strumenti di pagamento nelle compravendite immobiliari e nella costituzione di società*, cit., p. 3 ss.

³⁰¹ In tal senso, R. GRECO, *Criptovalute – Pignorabilità*, cit.

In particolare, secondo un primo orientamento³⁰², le criptovalute devono essere ricomprese tra le cose assolutamente impignorabili, ai sensi dell'art. 514, n. 6, c.p.c., ai sensi del quale «*oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare (...) 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione*».

In questa prospettiva, potrebbe venire in rilievo, al più, l'art. 492, comma 4, del codice di procedura civile, il quale dispone che, in caso di pignoramento mobiliare infruttuoso, l'Ufficiale giudiziario è tenuto ad invitare «*il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione*».

Altri, invece, ritengono che – poiché le criptovalute vengono normalmente conservate in *wallet* anonimi – esse non dovrebbero essere incluse tra i beni che non possono essere oggetto di espropriazione.

3.2.2. Pignoramento mobiliare delle chiavi di accesso

Si è detto che presupposto indefettibile per avere pignoramento diretto delle criptovalute è dato dalla concreta possibilità di ottenere le chiavi di accesso³⁰³ per il dispositivo *hardware-wallet*, che deve essere comunque riferibile alla persona del debitore; in mancanza di tali chiavi, infatti, non sarebbe in alcun modo possibile – e utile – esperire la procedura espropriativa³⁰⁴.

³⁰² *Ibidem*

³⁰³ È bene precisare che «*Le password di accesso vengono inoltre a rilievo anche laddove si utilizzi un wallet hardware, attraverso cioè un dispositivo di tipo fisico che permette di archiviare al proprio interno le chiavi private di accesso e firmare digitalmente le proprie transazioni, in tal caso gestito autonomamente dal proprietario, senza necessità di intermediari*» (cfr. L. PADOVAN, *Criptovalute arma "anti-pignoramenti"? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, cit., p. 6).

³⁰⁴ In tal senso, L. PADOVAN, *op. cit.*, p. 5.

Come già evidenziato, il primo problema applicativo che si incontra nell'ambito della procedura di esecuzione forzata sulle criptovalute attiene al luogo in cui esse sono conservate, vale a dire i cosiddetti *crypto wallet*: essi, infatti, «non contengono il bene immateriale in sé, bensì le chiavi che permettono al proprietario di ordinare l'esecuzione delle future transazioni»³⁰⁵.

A tal proposito, peraltro, la dottrina ha messo in luce come anche laddove l'ufficiale giudiziario riuscisse in concreto a rinvenire negli stessi luoghi un appunto del debitore contenente le credenziali per accedere al *wallet* in questione, la concreta apprensione delle stesse dovrebbe ritenersi comunque preclusa, posto che le lettere e gli appunti personali del debitore rientrano nella già richiamata categoria dei beni impignorabili ai sensi dell'art. 514 del codice di procedura civile³⁰⁶.

3.2.3. Pignoramento di strumenti finanziari e titoli di credito

Secondo l'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza (anche amministrativa)³⁰⁷, le criptovalute devono essere ricondotte nell'ambito dei beni immateriali, configurando una peculiare ipotesi di strumenti finanziari e dovendo pertanto essere indicate nel riquadro "RW" al momento della compilazione del 730 (riquadro, appunto, riservato agli investimenti finanziari)³⁰⁸. Nello stesso senso, come più volte rilevato, si è espressa anche la CONSOB che – in conseguenza di tale qualificazione – ha sottoposto le criptovalute alle stringenti regole del mercato finanziario³⁰⁹. Aderendo alla tesi che qualifica le criptovalute alla stregua di strumenti finanziari, la tipologia di pignoramento da attuare, nei confronti delle stesse, sarà quella propria di tali

³⁰⁵ Così E. GAMBULA, T. RICCI, *op. cit.*, pp. 3 ss.

³⁰⁶ In tal senso, L. PADOVAN, *ult. cit.*

³⁰⁷ Si fa riferimento, tra le altre, a TAR Lazio, 20 gennaio 2020, n. 1077 cit..

³⁰⁸ Cfr. TAR Lazio, 20 gennaio 2020, n. 1077, cit.

³⁰⁹ Cfr. <https://www.consob.it/documents/10194/0/Articolo+su+rischi+criptovalute/10402b10-bc3b-4500-a0d4-81cec9a2db23>

strumenti e dei titoli di credito, ferme le peculiarità operative proprie dei *Bitcoin* e degli altri strumenti.

In via generale, è noto che il pignoramento mobiliare possa avere ad oggetto non solo beni mobili, ma anche denaro, titoli di credito e strumenti finanziari³¹⁰.

Alla base di tale principio vi è il rilievo per cui i titoli di credito – al pari degli strumenti finanziari – consistono in documenti cartacei (in quanto tali, pignorabili al pari di ogni altro bene mobile) in cui viene incorporata la promessa di effettuare una prestazione.

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 1997 del codice civile,³¹¹ nel disporre che il pignoramento ed ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate, non possano avere *«effetto se non si attuano sul titolo, trova spiegazione nella circostanza che, se il pignoramento od il vincolo si attuassero con la mera ingiunzione al terzo in possesso del titolo di non pagare al debitore, il terzo - non risultando impedita la circolazione del titolo - si troverebbe esposto a pagare due volte, cioè al creditore procedente assegnatario del credito documentato dal titolo ed suo portatore, legittimato a pretenderne il pagamento secondo la legge di circolazione del titolo»*.

Nondimeno, se il titolo di credito è in possesso di un terzo in forza di un rapporto che non gli attribuisca la titolarità del credito, *«ma solo la legittimazione ad esercitare per conto del titolare i diritti nascenti dal titolo, come accade nel caso di deposito di titoli in amministrazione ed in particolare in relazione ai titoli che, in base al d.lgs. n. 213 del 1998, sono assoggettati alla disciplina della*

³¹⁰ Per un approfondimento sulle problematiche degli espropri dematerializzati, si veda, tra gli altri, F. CORSINI, *L'espropriazione degli strumenti finanziari dematerializzati (problemi e prospettive)*, in *Banca borsa e titoli di credito*, n. 1, 2004, pp. 79 ss.; S. LUONI, *Note in tema di sequestro giudiziario di azioni non emesse. Nota a decr. Trib. Milano 3 dicembre 2011*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8, 2012, pp. 1822 ss.

³¹¹ Cfr. Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4653

dematerializzazione, il pignoramento si può eseguire presso il terzo, essendo il titolo una cosa del debitore posseduta dal terzo stesso»³¹².

3.2.4. Possibilità di esecuzione in forma specifica del rilascio delle chiavi di accesso

Un'ulteriore questione problematica che si potrebbe porre in materia di pignoramento di criptovalute attiene all'astratta configurabilità di una esecuzione in forma specifica del rilascio delle chiavi di accesso³¹³.

In via generale, l'esecuzione in forma specifica³¹⁴ viene in rilievo quando il diritto, diverso da quello di credito, sia stato accertato come esperibile nella sua specificità. Tale forma di esecuzione si realizza attraverso due diverse tipologie di processo esecutivo, strutturalmente più semplici rispetto a quelle proprie dell'espropriazione forzata. Si tratta, in particolare: i) dell'esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili – disciplinata dal codice nel titolo terzo del libro terzo – attraverso la quale il creditore della consegna o del rilascio può conseguire la disponibilità materiale di quella determinata cosa mobile o immobile; ii) dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare – disciplinata invece nel titolo quarto del libro terzo del medesimo codice – attraverso la quale l'avente diritto ad una prestazione di fare o di non fare può

³¹² In questi termini, Cass. civ. Sez. III, 28 febbraio 2007, n. 4653, cit.; è interessante evidenziare, peraltro, che *«sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione, che avevano dichiarato nullo il pignoramento di titoli in deposito ai sensi del detto d.lgs. perché eseguito con le forme dell'espropriazione presso terzi, anziché in quelle dell'espropriazione presso il debitore. A seguito della cassazione la Suprema Corte ha anche deciso nel merito, accogliendo l'opposizione e dichiarando la nullità dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato nullo il pignoramento»*.

³¹³ Sul punto, E. GAMBULA, T. RICCI, *op. cit.*, pp. 4 ss.

³¹⁴ In generale, l'art. 605 c.p.c. prevede che *«Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.*

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine».

conseguire la medesima specifica prestazione di fare o l'eliminazione di quanto fatto in violazione dell'obbligo di non fare³¹⁵.

In questa sede viene in rilievo, nello specifico, l'esecuzione per consegna o rilascio; sul piano sostanziale, l'art. 2930 c.c.³¹⁶ prevede l'eseguibilità specifica dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o di rilasciare una cosa immobile, secondo le forme descritte dal codice di rito.

Come evidenziato in dottrina, con il termine "obbligo" la legge intende fare riferimento «ad ogni situazione passiva che si presenta come obbligo al momento dell'esecuzione»³¹⁷: dunque non solo ai casi in cui l'obbligo in esame si rapporti con diritti di natura obbligatoria o personale, ma anche alle ipotesi in cui esso stia «di fronte ad un diritto reale la cui violazione dà luogo per l'appunto all'obbligo della restituzione mediante consegna o rilascio»³¹⁸.

In particolare, il procedimento per consegna di cose mobili si realizza attraverso un semplice atto dell'ufficiale giudiziario, a seguito di richiesta anche verbale del creditore della consegna. Dopo l'esaurimento degli atti preliminari all'esecuzione – vale a dire dopo la notificazione del titolo e del precetto, ed il decorso del relativo termine – il creditore può, esibendo titolo e precetto, rivolgere tale richiesta all'ufficiale giudiziario, il quale si reca (munito, appunto, del titolo e del precetto) sul luogo in cui le cose si trovano, ricercandole secondo le modalità stabilite dall'art. 513 c.p.c.³¹⁹. Dopo averle rinvenute, l'ufficiale giudiziario si impossessa delle cose e ne fa consegna alla parte istante o a persona

³¹⁵ Per un approfondimento sull'istituto, si veda, tra gli altri, C. MANDRIOLI, *Esecuzione per consegna o rilascio*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VIII, 1991, pp. 616 ss.; E. SILVESTRI, *Esecuzione forzata degli obblighi di fare o non fare*, in *Diritto on line Treccani*, 2013; M. CIRULLI, *La tutela del terzo nell'esecuzione per consegna o rilascio*, in *Rass. es. forzata*, 2019; S. MAZZAMUTO, *Esecuzione forzata*, in *Comm. cc., a cura di Scialoja, Branca e Galgano*, Bologna, 2020, pp. 867 ss.

³¹⁶ Tale articolo dispone che «Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile».

³¹⁷ In tal senso, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile, vol. III – L'esecuzione forzata*, XVIII ed., Torino, 2021, p. 112.

³¹⁸ *Ibidem*

³¹⁹ *Ibidem*

da lui designata ai sensi dell'art. 606 c.p.c.³²⁰; naturalmente, se le cose da consegnare sono già pignorate, la consegna non può aver luogo, con la conseguenza che la parte istante dovrà fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti³²¹.

Nell'esecuzione per il rilascio di immobili, invece, le forme procedurali risultano leggermente più articolate e complesse. L'art. 608 c.p.c. infatti – prendendo anche posizione in ordine alla individuazione del momento d'inizio dell'esecuzione – precisa che, in questo caso, *«l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà»*; l'ufficiale giudiziario – munito del titolo esecutivo e del precetto – si reca, nel giorno e ora stabiliti, sul luogo dell'esecuzione e – facendo uso, ove necessario, dei poteri a lui riconosciuti ai sensi dell'art. 513 c.p.c. – *«immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore»*³²².

Ciò posto in generale, per quanto maggiormente interessa in questa sede, occorre evidenziare come la configurabilità di tale forma di esecuzione forzata in relazione alle chiavi di accesso delle criptovalute presuppone che esse – in quanto bene aggredito – siano effettivamente detenute dal debitore³²³.

In questa prospettiva, infatti, si è affermato che l'inottemperanza all'ordine del giudice di consegnare le chiavi di accesso determinerebbe – sulla falsariga dei rimedi previsti nell'ordinamento anglosassone – *«una sanzione più incisiva e finalizzata all'adempimento di quella che può inquadrarsi come*

³²⁰ L'art. 606 c.p.c. prevede che *«Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata»*.

³²¹ Cfr. art. 607 c.p.c.

³²² Cfr. art. 608 c.p.c.

³²³ In questi termini, E. GAMBULA, T. RICCI, *op. cit.*, pp. 3 ss.

un'obbligazione che può essere eseguita solo dal debitore, ossia il rilascio delle chiavi»³²⁴.

3.3. Modalità di liquidazione del bene pignorato

Dopo aver descritto, in via generale, le tipologie di pignoramento astrattamente ipotizzabili in materia di criptovalute, occorre soffermarsi sulle peculiarità relative alle possibili modalità di liquidazione delle stesse.

Invero, come correttamente evidenziato dalla dottrina, i problemi interpretativi e applicativi posti dal pignoramento o da un'altra forma di esecuzione forzata sulle criptovalute riguardano anche e soprattutto la fase successiva di liquidazione del bene pignorato, vale a dire la vendita o l'assegnazione dei *crypto-assets*³²⁵.

È noto, infatti, che le due forme previste dal codice di procedura civile per la liquidazione dei beni pignorati sono la vendita e l'assegnazione, entrambe funzionalmente dirette alla soddisfazione dei creditori dell'esecuzione immobiliare, attraverso il ricavato della vendita ovvero mediante l'attribuzione del bene pignorato³²⁶.

In particolare, a seguito del pignoramento, il creditore pignorante ha l'onere di rivolgersi al giudice dell'esecuzione – designato secondo le modalità previste dall'art. 484 c.p.c.³²⁷ – un'istanza con cui viene chiesta la vendita forzata dei beni pignorati o la loro assegnazione³²⁸. Come evidenziato in dottrina³²⁹, tali mezzi

³²⁴ *Ibidem*

³²⁵ *Ibidem*

³²⁶ Per un approfondimento sul punto, tra gli altri, G. MICCOLIS, C. PERAGO (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, pp. 334 ss.; A. DONVITO, *Il processo esecutivo immobiliare*, Torino, 2007, II, pp. 217 ss.

³²⁷ In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che « La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione».

³²⁸ Cfr. C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Corso di diritto processuale civile*, cit., p. 57, ove si specifica che l'istanza in esame non può essere proposta se non sono decorsi dieci giorni dal pignoramento, a meno che non si tratti di cose deteriorabili.

³²⁹ In tal senso, A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, V, 2016, p. 1387.

di soddisfazione coattiva del credito – sin dall’originario assetto del codice – «sono sempre stati in competizione tra di loro e tale conflitto, nel corso degli anni, è sempre stato vinto dalla vendita, a scapito dell’assegnazione»³³⁰.

Mentre infatti l’aggiudicazione – e dunque la vendita – rappresenta la modalità ordinaria di definizione del processo esecutivo, l’assegnazione costituisce la modalità eccezionale ed utile di conclusione della fase di liquidazione dei beni pignorati: da qui, la previsione per cui occorre esperire almeno un tentativo di vendita per potere, in caso di esito infruttuoso, procedere «al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall’assegnazione»³³¹. L’assegnazione, in altri termini, opera in seconda battuta, anche in ragione del fatto che il processo esecutivo immobiliare risulta fondato su vendite aventi natura coattiva, con la conseguenza che lo stesso rinviene proprio nell’aggiudicazione la propria definizione normale e naturale.

Dal punto di vista strutturale, la vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido, con la conseguenza che essa non viene disposta allorquando il pignoramento abbia avuto ad oggetto proprio una somma di denaro. Se invece le cose pignorate sono costituite da titoli di credito o da cose il cui valore risulta da listino di borsa o di mercato, il creditore pignorante o i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione in alternativa alla vendita forzata³³².

Negli altri casi, la vendita forzata viene poi concretamente effettuata in modo diverso a seconda della tipologia di espropriazione che viene in rilievo; nondimeno, il codice di procedura civile detta alcune norme di carattere generale, disponendo, anzitutto, che la vendita possa avvenire con incanto, cioè

³³⁰ In questi termini, M. DI MARTINO, *La nuova assegnazione a favore di terzo*, in *In Executivis*, 2018, p.1.

³³¹ Così Cass., Sez. III, 20 giugno 2008, n. 16799, secondo cui «i due mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall’inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall’assegnazione».

³³² In questi termini, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, pp. 71 ss.

con offerte successive in aumento, ovvero senza incanto, secondo le modalità previste per le diverse forme di espropriazione³³³. Ciò posto in generale, al fine di meglio valutare la configurabilità del pignoramento delle criptovalute, appare opportuno soffermarsi brevemente sulle singole modalità di liquidazione previste dal nostro ordinamento.

3.3.1. Liquidazione da parte del soggetto pignorato

In via generale, il debitore – con il consenso dei creditori – ben potrebbe procedere alla vendita in proprio del compendio pignorato, senza pertanto «passare attraverso il subprocedimento liquidatorio scandito dal codice di rito»³³⁴. Come è noto, peraltro, l'art. 495 c.p.c.³³⁵, già a monte consente al

³³³ L'art. 503, al secondo comma, limita però la possibilità di utilizzare la modalità della vendita con incanto stabilendo che «l'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis».

³³⁴ In tal senso, R. D'ALONZO, *La vendita dell'immobile pignorato da parte del debitore. Prassi correnti e prospettive di riforma*, in *In Executivis*, 2020, p.1.

³³⁵ Tale norma prevede in particolare che «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'art. 510 del c.p.c., al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

debitore – prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione – di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese.

Al di là dell’ipotesi peculiare di conversione del pignoramento, tornando al caso specifico di liquidazione da parte del soggetto pignorato, occorre evidenziare che, nella prassi, è sempre più diffusa la vendita del compendio pignorato *«al di fuori non già del processo esecutivo (poiché comunque è previsto il coinvolgimento delle parti di questo, del giudice dell’esecuzione ed eventualmente del professionista delegato), ma al di fuori del subprocedimento di vendita, inteso come procedimento aperto al mercato, orientato alla stimolazione della gara tra gli offerenti in vista della realizzazione del prezzo più alto possibile, secondo la scansione fornita dagli artt. 569 e ss. c.p.c.»*³³⁶.

3.3.2. Liquidazione da parte del soggetto pignorante

Di regola, la liquidazione del bene pignorato proviene da un atto del soggetto pignorante, vale a dire dal creditore.

Infatti, sia nel caso dell’esecuzione mobiliare che di quella immobiliare, l’*iter* procedimentale che conduce alla vendita inizia con l’istanza proposta, normalmente dal creditore pignorante al giudice dell’esecuzione, nel termine acceleratorio di quarantacinque giorni dall’avvenuto pignoramento e col rispetto del termine dilatorio di dieci giorni dal medesimo atto³³⁷.

Nell’ipotesi di pignoramento immobiliare, il secondo comma dell’art. 567 c.p.c. specifica poi che il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro

Con l’ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell’intera somma.

L’istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità».

³³⁶ In tal senso, R. D’ALONZO, *ult. cit.*

³³⁷ Così C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, p. 90.

sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, mentre il terzo comma del medesimo articolo stabilisce le conseguenze della mancata ottemperanza del creditore a tali adempimenti.

3.3.3. Liquidazione giudiziale

A seguito dell'istanza di vendita o di assegnazione, il giudice dell'esecuzione provvede, anzitutto, a fissare un'udienza per l'audizione delle parti, salvo che si tratti della cosiddetta piccola espropriazione, in relazione alla quale il giudice può disporre senz'altro, con decreto, l'assegnazione o la vendita.

In ogni caso, il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita a mezzo di commissionario oppure la vendita all'incanto.

Se il giudice dell'esecuzione sceglie la prima soluzione, affida l'incarico all'istituto di vendite giudiziarie, oppure, con provvedimento motivato, ad un altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'art. 169 *sexies* disp. att. c.p.c., quando occorre uno stimatore; sempre il giudice fissa: i) il prezzo minimo della vendita; ii) l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita; iii) il numero complessivo (non superiore a tre) degli esperimenti di vendita; iv) i criteri per determinare i relativi ribassi; v) le modalità di deposito della somma ricavata dalle vendite; vi) il termine finale (non superiore a sei mesi).

Se, invece, il giudice dell'esecuzione dispone la vendita all'incanto, stabilisce, con suo provvedimento, il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, affidandone l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo autorizzato. Con tale provvedimento, il giudice fissa altresì il prezzo base dell'incanto, a meno che il valore risulti da listini di borsa o di mercato, o

che il giudice ritenga opportuno autorizzare la vendita al migliore offerente senza prezzo minimo.

Ai sensi del sesto comma dell'art. 530 c.p.c., spetta sempre al giudice stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara, l'incanto e il pagamento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, a meno che esse non risultino pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

3.3.3.1. Liquidazione con delega al professionista

Proseguendo nell'indagine generale sulle modalità di liquidazione dei beni pignorati, giova evidenziare che gli artt. 534-*bis*³³⁸ e 591-*bis*³³⁹ c.p.c. – introdotti, come è noto, con la legge n. 302 del 1998³⁴⁰ – disciplinano, nell'ambito dell'espropriazione forzata, l'istituto della delega delle operazioni di vendita rispettivamente di beni mobili registrati e di beni immobili riconosciuta ai notai, avvocati e commercialisti iscritti in appositi elenchi³⁴¹.

³³⁸ Tale norma prevede che «*Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.*».

³³⁹ L'articolo in esame dispone, in particolare, che «*Quando, nel corso delle operazioni di vendita [con incanto], insorgono difficoltà il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista o del commissionario con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.*

Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies.

³⁴⁰ Si fa riferimento, in particolare, alla L. 302/98, recante «*Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai*», è stata pubblicata sulla G.U. 24.8.98 n. 196; tale legge attribuiva questa possibilità inizialmente solo ai notai; successivamente, con il DL 14.3.2005 n. 353, così come modificato dalla L. 28.12.2005 n. 2634, è stata estesa la categoria dei soggetti delegabili, oltre che ai notai, anche ad avvocati e commercialisti iscritti in appositi elenchi.

³⁴¹ Per un approfondimento sul punto, si veda E. FABIANI, *Dalla delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata alla delega di giurisdizione in genere*, in *Processo*

Tale ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte nel 2015, rappresenta una soluzione obbligata per il giudice: alla delega, infatti, il giudice non dovrà procedere nel solo caso indicato dal secondo comma dello stesso art. 591-*bis*, vale a dire nel caso in cui lo stesso ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

La partecipazione del professionista al processo esecutivo rimane sempre soggetta alla direzione del giudice dell'esecuzione, al quale spetta comunque il compito di definire l'ambito delle funzioni delegate e di risolvere le eventuali controversie sorte in relazione agli atti del delegato. Inoltre, non essendo stabilito alcun ordine di preferenza, è rimessa alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione la scelta del singolo professionista a cui delegare, purché tale scelta avvenga nell'ambito dei soggetti appartenenti alle differenti categorie professionali stabilite dalla legge³⁴².

In ogni caso, è bene specificare che il legislatore ha predeterminato il contenuto minimo che l'ordinanza di delega deve necessariamente avere, vale a dire: i) il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate; ii) le modalità della pubblicità; iii) il luogo di presentazione delle offerte d'acquisto; iv) il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.

civile e delega di funzioni, Atti del Convegno di Roma 17-18.6.2015, a cura di E. ASTUNI, E. FABIANI, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 2, 2015, pp. 9 ss.

³⁴² Sul punto, G. FINOCCHIARO, *La vendita senza incanto diventa preliminare*, in *Guida al Diritto*, n. 22, 2005, p. 54 secondo cui l'unico limite che il giudice dell'esecuzione non può valicare sia quello di nominare un professionista non iscritto negli elenchi formati con la collaborazione dei rispettivi Consigli professionali locali e tenuti dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c.

3.4. Problema della conservazione del bene

Nell'ambito del processo esecutivo, si pone – naturalmente – l'esigenza di conservare il bene pignorato. In questa prospettiva, gli articoli 559 e 560³⁴³ c.p.c. disciplinano l'istituto della custodia e i modi di esercizio della stessa.

In particolare, secondo l'assetto normativo attualmente vigente, il custode dei beni pignorati rappresenta un ausiliario del giudice con funzioni di ordine pubblico, essendo tenuto alla conservazione e amministrazione del bene con la diligenza del *pater familias*, attenendosi ad eventuali direttive del giudice.

³⁴³ L'art. 560 c.p.c. prevede che «Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma,

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586».

Ai sensi dell'art. 559 c.p.c.³⁴⁴, la regola generale è che – in seguito alla notifica del pignoramento – la custodia del bene pignorato sia affidata al debitore; nondimeno, su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore.

L'art. 520 c.p.c. prevede espressamente che il denaro, gli oggetti preziosi e i titoli di credito siano consegnati al cancelliere del Tribunale, mentre in relazione alle altre cose l'ufficiale giudiziario può farle trasportare – su richiesta del creditore – in un luogo di pubblico deposito ovvero può decidere di lasciarle sul posto, affidandole ad un custode che, di conseguenza, se ne assume la responsabilità.

Per quanto riguarda, nello specifico, la custodia dei beni immobili pignorati, giova evidenziare che la relativa disciplina, a partire dal 2005 – fino alla recente legge n. 12 del 2019 – è stata oggetto di diversi interventi legislativi che hanno valorizzato ulteriormente il ruolo del custode quale *longa manus* del giudice, avendo il compito di provvedere «*alla amministrazione conservativa e di gestione attiva del bene staggito nonché a quella attività precipuamente finalizzata alla liquidazione dello stesso*»³⁴⁵.

³⁴⁴ Tale norma, nella sua attualmente formulazione, prevede che «*Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.*

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile».

³⁴⁵ In questi termini, A. ARSENI, *Poteri e compiti del custode nella espropriazione immobiliare dopo la legge 12/2019*, in *Diritto.it*, 21 maggio 2019.

In particolare, la dottrina ha qualificato i compiti del custode come il complesso di quelle attività volte a «*ricavare dall'immobile ogni possibile utilità e conservarne la disponibilità in funzione della vendita*»³⁴⁶. Tali attività possono essere classificate in funzioni statiche – riguardanti l'amministrazione conservativa dell'immobile pignorato – e funzioni dinamiche, finalizzate invece alla collocazione del bene sul mercato.

Con specifico riguardo alle criptovalute, è evidente che il problema della conservazione del bene pignorato assume dei connotati di maggiore complessità, in ragione soprattutto dell'alta volatilità delle stesse.

In particolare, affinché il pignoramento di criptovalute risulti concretamente efficace, sarebbe opportuno procedere al trasferimento delle stesse su un *wallet* nella esclusiva disponibilità della procedura esecutiva, evitando in tal modo possibili alienazioni da parte del debitore.

In questa prospettiva, per meglio garantire la conservazione delle criptovalute destinate ad essere liquidate si potrebbe procedere alla nomina di un custode (ed in particolare di un professionista in possesso di specifiche ed idonee competenze tecniche), a cui affidare il compito di trasferire le criptovalute su un *wallet* istituito ai soli fini dello svolgimento della procedura.

Più in generale, per assicurare l'esito positivo del pignoramento, appare necessario predisporre e adottare tutte le precauzioni necessarie ad impedire che i soggetti coinvolti nell'operazione di trasferimento delle criptovalute possano venire a conoscenza delle chiavi crittografiche, evitando i rischi di un accesso "abusivo" all'indirizzo su cui vengono conservati i *coin*.

³⁴⁶ Testualmente, A.M. SOLDI, *op. cit.*, p. 1475.

3.5. Assegnazione del bene

La seconda modalità di liquidazione del bene pignorato è rappresentata dall'assegnazione forzata, che consiste nell'attribuzione diretta del bene stesso al creditore sulla base di un determinato valore.

Se non vi è stato l'intervento di altri creditori, la soddisfazione del solo creditore procedente può avvenire attraverso una sorta di *datio in solutum* e la determinazione del valore del bene assegnato serve solo a stabilire se il creditore è soddisfatto totalmente, oppure solo parzialmente o ancora se, al contrario, c'è un margine di valore in più da restituire al debitore³⁴⁷.

Nel caso in cui, invece, vi sia stato l'intervento di altri creditori, la determinazione del valore dei beni assegnati servirà anche a stabilire l'importo del ricavato, su cui dovrà poi effettuarsi il concorso, al fine di rispettare, soprattutto, la *par condicio creditorum*.

In questa prospettiva, l'assegnatario potrebbe essere costretto a versare – in parte o per l'intero – il valore delle cose assegnate; ciò giustifica la previsione di cui al primo comma dell'art. 506 c.p.c., nella parte in cui stabilisce che *«l'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente»*, mentre soltanto sull'eventuale valore eccedente concorrono poi l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

Nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, inoltre, è ammessa anche la possibilità che l'istanza di assegnazione venga avanzata dal creditore a favore di un terzo; l'art. 588 c.p.c. stabilisce infatti che *«Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo»*.

³⁴⁷ In tal senso, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *op. cit.*, p. 59.

Infine, qualora l'assegnazione abbia ad oggetto un credito, si tratterebbe di una *cessione pro solvendo*, ai sensi dell'art. 2928 c.c.³⁴⁸.

Ciò posto, per quanto maggiormente rileva in questa sede, occorre evidenziare che, secondo parte della dottrina, sarebbe possibile chiedere l'assegnazione delle criptovalute soltanto aderendo alla tesi che le qualifica come «*quelle “altre cose” previste dall'art. 529, comma 2, c.p.c., “il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato”*»³⁴⁹.

Sotto tale profilo, infatti, si è rilevato come, in assenza di un mercato di cambio unico delle valute virtuali, la norma in esame potrebbe applicarsi solo nei casi di valute digitali che hanno ricevuto una quotazione pubblica³⁵⁰.

³⁴⁸ Tale articolo dispone che «*Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato*».

³⁴⁹ In tal senso, E. GAMBULA, T. RICCI, *op. cit.*, pp. 5 ss.

³⁵⁰ *Ibidem*

CAPITOLO QUARTO

La situazione problematica delle società con conferimenti in criptovalute

4.1. Il bene funzionale all'attività sociale

Dopo aver affrontato, in via generale, la questione relativa alla pignorabilità delle criptovalute, appare interessante esaminare la connessa (e altrettanto delicata) problematica relativa alla possibilità di ammissibilità del conferimento di criptovalute nelle società³⁵¹.

Si tratta di una problematica che presenta diversi profili di connessione con quella relativa alla pignorabilità delle criptovalute, interessando l'intero settore della garanzia del credito.

Tale collegamento deriva anzitutto dalla funzione di garanzia tradizionalmente riconosciuta al capitale sociale della società: il conferimento, infatti, deve essere idoneo ad essere oggetto di aggressione da dei soci³⁵².

Di conseguenza, come meglio si vedrà oltre, escludendo la possibilità che le criptovalute siano idonee a fungere da “bersaglio” dell'aggressione da parte dei creditori sociali – e dunque negando la possibilità di sottoporre le criptovalute ad espropriazione forzata – si giunge ad escludere anche la possibilità di conferire tali entità in società. La questione è stata affrontata, di recente, non solo dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza, soprattutto in ragione della recente diffusione delle criptovalute e dell'ancora più crescente utilizzo delle stesse in ambito societario³⁵³. In altri termini, la complessità della materia si fonda sulla

³⁵¹ Per un approfondimento su tale tematica, si veda, tra gli altri, F. QUARTA, *Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d'interesse pubblico. Il finanziamento dell'impresa alla prova di blockchain e criptovalute*, in *Rivista diritto bancario*, 2019, I, pp. 341 ss.

³⁵² In tal senso, A. MINIERI, *op. cit.*, p. 2.

³⁵³ In questi termini, S. COAN, E. PALUDET, *Sull'ammissibilità del conferimento di criptovalute nel capitale sociale di s.r.l. (nota a Tribunale di Brescia, decr. 25 luglio 2018 – nota*

delicata «*intersecazione del diritto societario con la garanzia del credito e con la struttura delle nuove innovazioni digitali, le quali si figurano come una spina nel fianco dei legislatori*»³⁵⁴.

In via generale, si è detto che le valute virtuali – sebbene presentino notevoli rischi, legati soprattutto al fatto che esse non sono emesse da banche centrali, ma da soggetti privati che operano sul *web*³⁵⁵ – rappresentano dei validi mezzi di pagamento, sostanzialmente alternativi a quelli tradizionali, ancorché dematerializzati³⁵⁶.

Esse funzionano utilizzando la tecnologia della *blockchain* e sfruttando un peculiare meccanismo di crittografia posto alla base di diversi strumenti da tempo già in uso in molteplici ambiti «*e che, di fatto, può essere paragonata ad una specie di registro avente natura di “libro contabile diffuso”, scritto cioè in contemporanea in modo inalterabile su una serie di computers (tanti quanti sono gli utilizzatori stessi) sparsi per il mondo, talché per alterare una transazione registrata occorrerebbe intervenire su un numero imprecisato, oltre che sconosciuto, di essi con un sistema e una potenza di calcolo ad oggi indisponibile*»³⁵⁷.

a Corte d'appello di Brescia, Sezione I civile, decr. 24 ottobre 2018), in *Rivista diritto societario*, n. 4, 2019, pp. 773 ss.

³⁵⁴ Così A. MINIERI, *L'ammissibilità del conferimento di criptovalute in società di capitali*, in *Ius in Itinere*, 5 dicembre 2020, pp. 1 ss.

³⁵⁵ Esse, infatti, «*si pongono in antitesi rispetto a quelle tradizionali proprio perché sono fondate su una «catena della fiducia collettiva tra le parti» non deve portare a pensare che la c.d. moneta virtuale sia in sé incompatibile con il sistema delle banche centrali e della intermediazione bancaria, in quanto nulla vieta che una moneta virtuale sia creata per volontà sovrana di uno Stato, che ne sia dichiarato il “corso legale” in quello stato, e che dunque divenga a tutti gli effetti una valuta nazionale*». (cfr. M.S. RESTA, *Finanziamento delle PMI e nuove tecnologie fra raccolta del capitale e creazione di “valori”*, in *Rivista diritto bancario*, 2019, fasc. IV, p. 504).

Per un approfondimento sul punto, si veda, tra gli altri, G. LEMME, *Criptomoneta e distacco dalla moneta legale: il caso bitcoin*, in *Rivista diritto bancario*, 2016, I, pp. 381 ss.; R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017, pp. 27 ss.

³⁵⁶ Cfr. M.S. RESTA, *Finanziamento delle PMI e nuove tecnologie fra raccolta del capitale e creazione di “valori”*, cit., p. 505.

³⁵⁷ *Ibidem*.

La tecnologia *Blockchain*³⁵⁸ – anche in ragione delle caratteristiche peculiari esaminate nei capitoli precedenti – proprio con riguardo al diritto d’impresa pone diverse problematiche, soprattutto per i profili inerenti alle criptovalute³⁵⁹ e agli *smart contract*.³⁶⁰ In particolare, è evidente che la possibilità di utilizzare le criptovalute per un vasto numero di impieghi produttivi – e segnatamente per l’attività sociale – risente della questione relativa alla corretta individuazione della natura giuridica delle stesse.

In altri termini, la risposta all’interrogativo inerente alla conferibilità delle criptovalute dipende dalla riconducibilità o meno delle stesse al concetto di moneta avente corso legale.

Come si vedrà meglio oltre, infatti, soprattutto in materia di società di capitali, la disciplina dei conferimenti a capitale risulta rigidamente disciplinata, essendo volta a garantire che i beni acquisiti nel patrimonio della società siano suscettibili di valutazione economica e possano essere oggetto di esatta valutazione quanto al loro valore: lo scopo principale è quello di «*garantire la corretta formazione del capitale stesso ed evitare l’emergere di capitale c.d. “fittizio”*»³⁶¹.

Più in generale, la dottrina³⁶² ha messo in rilievo come – guardando al fenomeno delle criptovalute nell’ottica del diritto societario – in apparenza, non sembrano

³⁵⁸ A ben vedere, peraltro, «*se le scritture contabili fossero tenute su blockchain e le regole endosocietarie non possessero soverchi limiti all’accesso agli atti, perlomeno non per i diretti interessati, il socio-prestatore potrebbe seguire in tempo reale il percorso fatto dal proprio denaro, dal momento del versamento fino a quando non avrà trovato una destinazione definitiva. Allo studio sono le potenzialità che questa «tecnologia basata su registri distribuiti» è ritenuta in grado di esprimere nei campi della contabilità e della revisione; potenzialità così rivoluzionarie da far preconizzare l’imminente tramonto di ogni possibilità di maquillage dei bilanci*» (in questi termini, F. QUARTA, *Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d’interesse pubblico. Il finanziamento dell’impresa alla prova di blockchain e criptovalute*, cit., p. 362).

³⁵⁹ Sulle criptovalute, tra gli altri, S. CAPACCIOLI, *Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica*, Milano, 2015, pp. 5 ss.

³⁶⁰ Per un approfondimento sui cosiddetti smart contracts, tra cui S. CAPACCIOLI, *Smart contracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuale*, in *Cyberspazio e diritto*, 17, n. 55, 2016, pp. 25 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, pp. 441 ss.

³⁶¹ Cfr. A. MINIERI, *L’ammissibilità del conferimento di criptovalute in società di capitali*, cit., pp. 1 ss.

³⁶² *Ibidem*

esservi ostacoli al riconoscimento del loro utilizzo per agevolare la raccolta del capitale societario, soprattutto nelle PMI costituite in società per azioni o in società a responsabilità limitata.

Lo scopo, pertanto, sarebbe quello di consentire a tali imprese di accedere a forme di finanziamento vitali per l'esistenza stessa dell'impresa, attraverso il ricorso alla tecnica del *cryptocrowdfunding*, indicando, con tale espressione, quella peculiare «operazione di raccolta in grado di contemperare i principi che regolano criptovalute e valute virtuali, a tutela dell'impresa stessa e dei suoi creditori, con le esigenze di intermediazione sottostanti alle norme sul crowdfunding, poste a tutela dell'investitore»³⁶³.

A tal proposito, giova considerare che, sebbene, nella prassi, la raccolta di capitali mediante l'uso di criptovalute sia avvenuta essenzialmente attraverso le cd. ICOs. (*Initial Coin Offerings*)³⁶⁴ – fondate sempre sulla tecnologia *blockchain* – anche il ricorso alla tecnica del *cryptocrowdfunding* per la raccolta di capitale appare privo di adeguate garanzie, in mancanza soprattutto di una effettiva forma di controllo da parte di un soggetto terzo³⁶⁵.

In altri termini, in assenza di una puntuale presa di posizione da parte del legislatore, permangono – soprattutto in giurisprudenza – forti dubbi circa la reale «capacità penetrativa delle criptovalute in ambito societario»³⁶⁶, legati

³⁶³ *Ibidem*

³⁶⁴ Come evidenziato in dottrina, «la diffusione e il successo che hanno avuto le ICOs e che negli anni sono state promosse da diversi enti collettivi e persino da persone fisiche, a fini imprenditoriali, sono dipesi fondamentalmente dalla mancanza di una adeguata e specifica regolamentazione che, oltre a lasciare per lungo tempo il fenomeno deregolamentato, ha facilitato proprio il processo di avvio delle stesse» (cfr. M.S. RESTA, *Finanziamento delle PMI e nuove tecnologie fra raccolta del capitale e creazione di "valori"*, cit., p. 505). Per un approfondimento, S. BRUNO, *Le initial coin offerings in una prospettiva comparatistica*, in *Riv. not.*, 2018, pp. 1307 ss.; P.P. PIRANI, *Gli strumenti della finanza disintermediata: "Initial Coin Offering" e "blockchain"*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, pp. 327 ss.

³⁶⁵ In tal senso, M.S. RESTA, *Finanziamento delle PMI e nuove tecnologie fra raccolta del capitale e creazione di "valori"*, cit., p. 508 ss. Per un approfondimento, F. SARZANA, *Blockchain: San Marino alla prova degli ICO e dei Token digitali. Prodotti finanziari o strumenti finanziari?*, in www.fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com.

³⁶⁶ Così F. QUARTA, *Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d'interesse pubblico. Il finanziamento dell'impresa alla prova di blockchain e criptovalute*, cit., p. 364.

soprattutto al problema della loro esatta qualificazione giuridica e, di conseguenza, della difficile pignorabilità delle somme denominate in criptovaluta³⁶⁷.

4.2. Capitale sociale e patrimonio netto che contengono criptovalute

Come già evidenziato, una delle questioni attualmente più dibattute in materia di criptovalute attiene alla possibilità che le stesse siano oggetto di conferimento in società, soprattutto di capitali, allo scopo di «*liberare le partecipazioni sottoscritte dal socio, tanto in sede di costituzione quanto in sede di aumento del capitale*»³⁶⁸.

Si tratta di una questione – dagli esiti ancora particolarmente incerti – divenuta di particolare interesse soprattutto a seguito di alcune note pronunce giurisprudenziali.

Per comprendere tale problematica, pare opportuno premettere alcune considerazioni generali in materia di conferimenti.

Nel nostro ordinamento, in via di prima approssimazione, i conferimenti coincidono con quei beni apportati da ogni socio alla società per consentire a quest'ultima di esercitare l'attività cui è destinata e raggiungere il proprio scopo.

Ogni socio, infatti, è tenuto a conferire il proprio apporto alla società, che può consistere, in generale, in qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica.

Nello specifico, secondo la disciplina del codice civile esistono tre diverse grandi tipologie di beni conferibili: i) il denaro; ii) i beni in natura – ovvero i beni «*diversi dal denaro*» – comprensivi anche dei crediti; iii) i servizi e le prestazioni

³⁶⁷ *Ibidem*. L'Autore precisa, infatti, come «*restano aperti (...) il problema della qualificazione delle criptovalute e, in dipendenza da questo, il tema della loro capacità di porsi legittimamente in concorrenza con la moneta avente corso legale nello Stato e, per l'effetto, ai nostri più limitati fini, di candidarsi a costituire l'oggetto di contratti di deposito irregolare remunerato nelle società cooperative*».

³⁶⁸ In questi termini, M.S. RESTA, *op. cit.*, p. 505.

d'opera. Per quanto riguarda il denaro, la normativa non sembra richiedere particolari formalità, mentre tanto gli artt. 2343³⁶⁹ ss. c.c. in materia di società per azioni, quanto gli artt. 2464³⁷⁰ ss. c.c. in relazione alle società a responsabilità limitata, prevedono, per i conferimenti in natura – ferme talune peculiarità legate alla natura delle due società di capitali – una specifica procedura di stima formale

³⁶⁹ In particolare, l'art. 2343 c.c. prevede che «Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia, il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci».

³⁷⁰ L'art. 2464 c.c. dispone che «Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni».

dei beni diversi dal denaro, affidando alla valutazione di un perito indipendente la stima esatta del valore del bene attribuibile al fine della determinazione del capitale sociale emesso in corrispondenza³⁷¹.

Ai fini che qui interessano, in ragione della peculiare natura delle criptovalute, occorre anzitutto chiedersi a quale delle predette categorie di conferimenti esse debbano essere ricondotte: se alla prima, alla seconda o, come sostenuto da alcuni, a nessuna delle due (tre) con la conseguente impossibilità di essere fatte oggetto di conferimento in società³⁷².

Ciò posto in generale, occorre evidenziare che l'atteggiamento della giurisprudenza di merito sembra essere orientato nel senso di affermare l'impossibilità di conferire *bitcoin* ed altre valute virtuali in società di capitali, «sia con riguardo alla costituzione del capitale sociale in fase di stipulazione dell'atto costitutivo, sia con riguardo all'aumento del capitale sociale a pagamento»³⁷³.

Leggendo le prime pronunce della giurisprudenza di merito, infatti, l'impressione è quella di trovarsi di fronte ad un vero e proprio «*fuoco di sbarramento contro l'ingresso delle monete virtuali nei patrimoni delle società commerciali*»³⁷⁴.

Nonostante l'affermazione del principio secondo cui le criptovalute fossero, a tutti gli effetti, equiparabili alle monete – quantomeno sul piano funzionale – dal

³⁷¹ Per un approfondimento, si veda F. SIGNORELLI, *Conferimenti in natura*, in *Il societario.it*; L. SALOMONE, *Capitale e conferimenti nella s.r.l.: sotto il sole niente di nuovo – o forse no?*, in *Il Nuovo Diritto delle Società*, fasc. 10, 2019, pp. 1515 ss.; M. MIOLA, *La stima dei conferimenti in natura e dei crediti*, in G.E. COLOMBO, PORTALE G.B. (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, Torino, 2004, I, t. 3, pp. 345 ss.; N. DE LUCA, *Conferimenti e creazione di valore. Note sui conferimenti di opere e servizi nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2014, pp. 723 ss.; M.S., SPOLIDORO, *Conferimenti in natura nelle società di capitali: appunti*, in P. ABBADESSA, G.B. PORTALE (diretto da), *Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, pp. 491 ss.

³⁷² Cfr. A. MINIERI, *op. cit.*, p. 2.

³⁷³ *Ibidem*

³⁷⁴ Così F. QUARTA, *Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d'interesse pubblico. Il finanziamento dell'impresa alla prova di blockchain e criptovalute*, cit., p. 363.

punto di vista strutturale, invece, i giudici italiani di merito hanno ribadito che la criptovaluta «*presenta caratteristiche proprie dei beni mobili*»³⁷⁵.

La dottrina ha peraltro messo in rilievo come «*l'ambivalenza di una simile definizione mira a non scontentare nessuno, tenuto conto che l'art. 2464 c.c. permette il conferimento in conto capitale anche di beni diversi dal denaro*»³⁷⁶, a condizione che siano suscettibili di valutazione economica.

Nondimeno, in una nota sentenza del Tribunale di Brescia³⁷⁷, si è affermato che le criptovalute non possono essere oggetto di conferimento.

La vicenda da cui traeva origine la pronuncia in esame riguardava il diniego, da parte del notaio rogante, di perfezionare l'iscrizione al Registro delle Imprese di una delibera assembleare concernente un aumento di capitale sociale a pagamento di una s.r.l.

Nello specifico, la delibera in questione aumentava, in misura proporzionale, il capitale sociale da euro 10.000,00 a euro 1.410.000,00 attraverso conferimenti in natura dei seguenti beni: i) 109,56 unità di criptovaluta, con liberazione di capitale pari a euro 714.000,00; ii) 23 opere d'arte costituite da dipinti su tela, di autori vari, con liberazione di capitale pari a residui euro 686.000,00.

In linea con quanto previsto dall'art. 2465 c.c.³⁷⁸, il conferimento in natura oggetto dell'aumento del capitale presentava anche un'apposita relazione giurata contenente la valutazione dei beni conferiti con perizia di stima.

³⁷⁵ In questi termini, App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit., secondo cui «è chiaro che la 'criptovaluta' deve essere assimilata, sul piano funzionale, al denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili (dato, questo, che emerge dal richiamo, sempre fatto in assemblea, alle relative "credenziali di accesso, necessarie e utili, per l'utilizzo elettronico e commerciale"). [...] La 'criptovaluta' è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati».

³⁷⁶ In tal senso, F. QUARTA, *op. cit.*, p. 364.

³⁷⁷ Cfr. Trib. Brescia, 25 luglio 2018, cit.

³⁷⁸ L'art. 2465 c.c. dispone testualmente che «Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a

Senonché, il notaio rogante, con decreto motivato, rifiutava l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera, rilevando espressamente come «*le criptovalute, stante la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto*»³⁷⁹; questi affermava, in sostanza, che la delibera assembleare di aumento del capitale mediante criptovalute non rispettasse i requisiti sanciti dal richiamato art. 2465 c.c.³⁸⁰.

A seguito di tale diniego, la società decise pertanto di fare ricorso al Tribunale, affermando che la delibera di aumento del capitale fosse invece in possesso di tutti requisiti previsti dalla disciplina in materia di conferimenti.

A tal fine, la ricorrente evidenziava soprattutto che: i) nel caso di specie, esistevano – ed erano concretamente messe a disposizione da parte della società e del socio conferente – le credenziali di accesso con le quali era reso possibile ed immediato il passaggio della titolarità della criptovaluta in questione; ii) esisteva altresì una valutazione della criptovaluta oggetto di conferimento attuale, concreta, precisa e attendibile in termini monetari, in quanto risultante da una perizia di stima debitamente prodotta; iii) infine, si richiamava, più in generale, «*la discreta scambiabilità della moneta virtuale in oggetto su di una precisa piattaforma raggiungibile da un preciso indirizzo Internet*», nonché l'astratta «*liceità dell'iscrizione del conferimento in natura nel bilancio, potendo la criptovaluta essere considerata, come ad esempio il diritto di proprietà intellettuale, alla stregua di qualsiasi altro bene immateriale*»³⁸¹.

quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343 bis»

³⁷⁹ Cfr. Trib. Brescia, 25 luglio 2018, cit.

³⁸⁰ Così A. MINIERI, *op. cit.*, p. 2.

³⁸¹ In tal senso, A. MINIERI, *op. cit.*, p. 2.

Pronunciandosi sul ricorso in esame, il Tribunale di Brescia – rifiutando di compiere alcuna valutazione di principio sulla generale idoneità delle valute digitali a costituire elemento di attivo al conferimento nel capitale sociale di una società di capitali – ha concentrato la propria indagine sulla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti descritti dal secondo comma dell’art. 2462 c.c., nella parte in cui stabilisce che, ai fini della conferibilità di un determinato bene giuridico nel capitale sociale di una società di capitali, tale bene deve essere « *suscettibile di valutazione economica*».

Secondo il Tribunale, infatti, i beni giuridici conferibili devono: i) essere idonei a costituire oggetto di valutazione in un dato momento storico, a prescindere da qualsiasi potenziale oscillazione di valore; ii) fare riferimento ad un mercato attivo del bene in questione, soprattutto ai fini della sua necessaria liquidità; iii) risultare concretamente idonei ad essere “bersaglio” dell’aggressione da parte dei creditori sociali.

Alla luce di tali coordinate, il Tribunale di Brescia ha ritenuto pertanto che, nel caso di specie, il notaio abbia legittimamente rifiutato di provvedere all’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera assembleare con la quale si stabiliva la maggiorazione del capitale sociale mediante conferimento in natura di monete virtuali³⁸², per una serie di ragioni di seguito esposte.

Anzitutto, il Giudice ribadiva che «*le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento del capitale sottoscritto*»³⁸³.

³⁸² In particolare, si è ribadito che «*L’aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura di beni rappresentati da criptovalute, pur astrattamente ammissibile, richiede sempre un’indagine sulla natura e le caratteristiche in concreto della singola criptovaluta oggetto di conferimento, al fine di determinarne l’assimilazione a un bene suscettibile di una valutazione economica attendibile in sede di perizia di stima*» (cfr. Trib. Brescia, Sez. spec. impresa, 18 luglio 2018)

³⁸³ Negli stessi termini, App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit.

In secondo luogo, affermava che non sarebbe comunque possibile individuare le modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento³⁸⁴.

La Corte d'Appello di Brescia – sia pure seguendo un percorso argomentativo in parte diverso da quello fatto proprio dal Tribunale³⁸⁵ – è giunta, sostanzialmente, a conclusioni analoghe, ritenendo che, nel caso di specie, non fosse possibile attribuire alla criptovaluta in questione un valore economico attendibile, posto che la moneta digitale oggetto di conferimento non era né presente, né scambiabile in alcuna delle più note piattaforme di scambio tra criptovalute ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale³⁸⁶.

³⁸⁴ Sul punto, B. CAMPAGNA, *Limiti all'utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale*, in *dirittobancario.it*.

³⁸⁵ Al riguardo, si veda G. ROMANO, *Conferimenti societari e criptovalute. Un binomio complicato*, in *ilsocietario.it*, 10 dicembre 2018, ove si specifica che «la soluzione accolta dalla Corte di appello di Brescia, sebbene analoga nelle sue conclusioni, differisce assai quanto a contenuto delle motivazioni.

La Corte ha inteso riconsiderare la stessa premessa giuridica da cui muoveva il Tribunale e, in particolare, l'astratta idoneità della criptovaluta a costituire un elemento dell'attivo idoneo al conferimento nel capitale di una società a responsabilità limitata, muovendo, invece, la propria argomentazione dall'esame della funzione di pagamento che, al pari del denaro, assume la criptovaluta, con la conseguenza che la seconda, proprio sul piano funzionale, può essere assimilata al primo, ancorché, strutturalmente, presenti caratteristiche proprie dei beni mobili: la criptovaluta, al pari della moneta avente corso legale (euro), serve per fare acquisti, sia pure non universalmente, ma in un mercato limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in termini di valore di scambio, dei beni, servizi, o altre utilità ivi oggetto di contrattazione.

L'effettivo valore economico della "criptovaluta" non può in conseguenza determinarsi con la procedura di cui al combinato disposto dei due artt. 2464 e 2465 c.c. - riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal danaro - non essendo possibile, per le ragioni sopra esposte, attribuire valore di scambio ad un'entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione. Non è, d'altro canto, dato conoscere, allo stato, un sistema di cambio per la "criptovaluta", che sia stabile ed agevolmente verificabile, come per le monete aventi corso legale in altri Stati (dollaro, yen, sterlina etc.). Discende che non è, pertanto, possibile assegnare alla criptovaluta un controvalore certo ed effettivo in euro, essendo a tal fine precluso, per le ragioni sopra esposte, il ricorso alla mediazione della perizia di stima. Secondo la Corte, in conclusione, va condivisa l'affermazione del notaio secondo il quale «le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono di una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto».

³⁸⁶ Si fa riferimento sempre a App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit., la quale ha affermato, in particolare, che «Non è possibile assegnare alla criptovaluta – in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinarne l'effettivo valore ad una data certa – un controvalore certo in euro, essendo a tal fine precluso anche il ricorso alla mediazione della perizia di stima. Pertanto, poiché la moneta virtuale non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile, non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale mediante conferimento di criptovalute».

Ne deriverebbe l'impossibilità di «*poter fare affidamento su dinamiche di mercato, presupposto necessario per una attendibile valutazione dei conferimenti in natura ex. art. 2464 comma 2*», in quanto «*l'unico "mercato" nel quale la criptovaluta operava in concreto consisteva in una sola piattaforma riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta*»³⁸⁷.

Ancora, secondo la Corte d'Appello di Brescia, ad ostacolare la conferibilità delle criptovalute in capitale sociale vi era «*la funzione (...) di garanzia del capitale sociale*»³⁸⁸, posto che, nella fattispecie concreta, la dichiarazione giurata ex art. 2465 c.c. presentata dai soci conferenti non teneva conto della necessità di dover garantire l'idoneità del conferimento in questione ad essere oggetto di aggressione da parte dei creditori.

Infine, nell'impostazione accolta dalla Corte, la criptovaluta non risultava idonea «*ad essere oggetto di forme di esecuzione forzata: così come implementata "potrebbe di fatto rendere impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore"*»³⁸⁹

Tale ricostruzione è stata tuttavia criticata in dottrina, per almeno due diversi ordini di ragioni.

In primo luogo, si contesta «*la presunta necessità che il bene, per essere conferito, debba essere suscettibile di espropriazione*», trattandosi di una argomentazione ormai ampiamente superata tanto in dottrina quanto in giurisprudenza³⁹⁰.

In secondo luogo, a ben vedere, nonostante i profili di indubbia complessità, appare comunque «*possibile individuare alcune modalità attraverso le quali eseguire un pignoramento su criptovalute (o, quanto meno, pare possibile*

³⁸⁷ Così A. MINIERI, *op. cit.*, p. 2.

³⁸⁸ Cfr. App. Brescia, 24 ottobre 2018, cit.

³⁸⁹ In tal senso, A. MINIERI, *op. cit.*, p. 4.

³⁹⁰ In questi termini, S. COAN, E. PALUDET, *op. cit.*, pp. 773 ss.

individuare alcuni accorgimenti di natura tecnica e giuridica attraverso i quali assicurare ai creditori sociali le criptovalute oggetto di conferimento)»³⁹¹.

Ancora, parte della dottrina³⁹² ha correttamente messo in luce come, dalle pronunce in commento, sembrerebbe emergere una circostanza – trascurata dai giudici di merito – che, probabilmente, avrebbe potuto condurre ad una soluzione in parte diversa.

A ben vedere, infatti, sull’operazione di raccolta alla base dell’emissione dello specifico *asset* dalla controversa conferibilità ed oggetto del giudizio (criptovaluta “*OneCoin*”) si era già pronunciata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel provvedimento sanzionatorio del 25 luglio 2017 per pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lett. b) e c) e 23, comma 1, lett. p), c. cons.; in quell’occasione, l’AGCM aveva qualificato lo schema sotteso all’emissione di OneCoin come un «*sistema di vendita piramidale*»³⁹³.

In particolare, il conferimento di una criptovaluta – in mancanza di una specifica disciplina – ben potrebbe essere considerato alla stregua di un conferimento in denaro, con la conseguenza che ad esso andrebbe affiancata la garanzia della

³⁹¹ *Ibidem*

³⁹² In tal senso, F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle S.r.l. (nota a App. Brescia, 30 ottobre 2018 e Trib. Brescia, 25 luglio 2018)*, in *Le Società*, n. 1, 2019, pp. 29 ss.

³⁹³ Cfr. Parr. 131 ss. del provvedimento in esame, disponibile su http://www.agcm.it/componenti/joomdoc/allegati-news/PS10550_scorsanz.pdf/download.html, ove si legge che «sulla base dei principi desumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia e dai precedenti di questa Autorità, è possibile affermare che il programma OneCoin è organizzato e costruito in modo da replicare le caratteristiche proprie delle modalità di vendita piramidali, posto che per lo sviluppo della rete è necessario partecipare all’investimento per accreditare la fiducia e la bontà necessarie per sviluppare lo schema (...) risultano pertanto assolte le condizioni costitutive delle vendite piramidali, in quanto la promozione è basata sulla promessa di ottenere un beneficio economico, nel caso di specie consistente nei bonus e nell’apprezzamento della criptovaluta OC, che dipende dall’ingresso di altri consumatori nel sistema; corrispondentemente, la parte di gran lunga prevalente delle entrate non risulta da un’attività di vendita di un bene, bensì proprio dalle somme corrisposte dall’ingresso di nuovi consumatori nel programma per essere parti dei complessi processi di acquisizione prima dei tokens e poi dei OneCoins e quindi alla ipotetica ed incerta aspettativa di vedere apprezzato il loro investimento in OneCoin. Sulla base di tali elementi, pertanto, la modalità di vendita del programma risulta riconducibile ad uno schema di matrice piramidale in violazione degli art. 23, comma 1, lettera p), del Codice del Consumo».

previsione del versamento dei decimi o dell'intera somma conferita ovvero la stipula di una polizza o di una fideiussione qualora si tratti di una società a responsabilità limitata. In definitiva, secondo parte della dottrina³⁹⁴, dalle pronunce sin qui esaminate sembrerebbe emergere che, pur volendo ammettere la conferibilità di criptovalute, esse devono risultare, in concreto, necessariamente «eteroreferenziate», dovendo le stesse essere accettate, in modo non equivoco, «come mezzo di pagamento con un discreto grado di diffusione anche da soggetti o enti diversi da quelli che le hanno create, così da poter individuare un effettivo mercato della stessa»³⁹⁵. Al di là di tale aspetto, giova poi considerare come la molteplicità delle piattaforme attualmente esistenti – in uno con la loro naturale extraterritorialità – renda il perfezionamento della procedura esecutiva sulle criptovalute particolarmente difficoltosa «e l'esito positivo della stessa assai improbabile»³⁹⁶.

Si è visto, infatti, come sia necessaria, per prima cosa, «conoscere quale exchange il debitore utilizzi per custodire i propri fondi, per poi individuare la relativa giurisdizione e procedere, di conseguenza, con una richiesta di esecutorietà del titolo esecutivo nel paese di residenza della società in questione, chiedendo al giudice nazionale competente che venga avviata la corrispondente procedura esecutiva»³⁹⁷.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, le soluzioni che potrebbero, in concreto, garantire sicurezza del conferimento di criptovalute e – allo stesso tempo – la sua eventuale futura aggredibilità indipendentemente dalla volontà dell'esecutato, potrebbero essere le seguenti: i) prevedere il deposito dell'*hardware wallet*, contenente le criptovalute conferite, e delle relative credenziali di accesso in una cassetta di sicurezza di un istituto bancario; ii)

³⁹⁴ In questi termini, B. CAMPAGNA, *Limiti all'utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale*, cit., pp. 3 ss.

³⁹⁵ *Ibidem*

³⁹⁶ In tal senso, L. PADOVAN, *Criptovalute arma "anti-pignoramenti"? Gli effetti sul rapporto tra creditori e debitori*, in *Agedadigitale.eu*, 7 luglio 2021, p. 6.

³⁹⁷ *Ibidem*

imporre il deposito delle criptovalute costituenti il capitale societario in un *custodial wallet / account exchange* sottoposto alla medesima giurisdizione della società. In ogni caso, fermo restando quanto meglio si dirà oltre circa la necessità di predisporre un'apposita regolamentazione legislativa della materia, appare evidente come il dibattito sull'impiego e sul valore delle criptovalute continui ad essere quanto mai vivo ed attuale, incidendo profondamente anche a livello sociale³⁹⁸.

³⁹⁸ Così B. CAMPAGNA, *Limiti all'utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale*, cit.

4.3. Regime della pubblicità e tutela dei creditori

L'impiego delle criptovalute in materia di diritto societario evidenzia diverse problematiche anche in punto di tutela dei creditori³⁹⁹.

La crescente diffusione del fenomeno in esame, infatti, continua ad attirare l'attenzione da parte degli investitori e delle Autorità di vigilanza, «*portando gli interpreti ad interrogarsi in relazione ad una loro possibile collocazione sistematica*»⁴⁰⁰.

In particolare, ai fini che qui maggiormente rilevano, occorre evidenziare che le peculiarità strutturali delle criptovalute presuppongono l'apprestamento di specifiche forme di pubblicità delle stesse, soprattutto laddove siano oggetto di conferimenti in capitale.

Sotto tale aspetto, la dottrina⁴⁰¹ ha peraltro messo in rilievo come la pubblicazione, sul sito istituzionale della società, di organizzare operazioni volte alla conservazione ed alla cessione delle credenziali⁴⁰² degli *e-wallet* – che costituiscano, in ipotesi, il conferimento oggetto della delibera di aumento del capitale sociale – rappresenti una valida garanzia per tutti quei creditori che, essendo muniti di titolo esecutivo, potrebbero ottenere la sostituzione dell'intestazione degli *e-wallet* aggrediti⁴⁰³.

Proprio tale forma di pubblicità sembra costituire una valida e idonea garanzia per i creditori che, qualora siano muniti di un titolo esecutivo, ben potrebbero ottenere la sostituzione dell'intestazione degli *e-wallet* aggrediti⁴⁰⁴.

³⁹⁹ Così A. MINIERI, *op. cit.*, pp. 1 ss.

⁴⁰⁰ In questi termini, V. CRISTINI, G. AMATO, *L'idoneità delle criptovalute a costituire oggetto di conferimento in società: i primi approcci della giurisprudenza tra timide aperture e cauta diffidenza*, in *ilCaso.it*, 4 dicembre 2018.

⁴⁰¹ In tal senso, A. MINIERI, *op. cit.*, pp. 1 ss.

⁴⁰² Si tratta, dal punto di vista tecnico, delle cosiddette “transaction password”. A tal proposito, la dottrina evidenzia come si ritiene sufficiente comunicare la private-key, ossia la firma digitale che autorizza le transazioni in criptovalute, al destinatario per effettuare la “traditio” della moneta virtuale (cfr. A. MINIERI, *op. cit.*, pp. 5 ss.).

⁴⁰³ *Ibidem*

⁴⁰⁴ *Ibidem*

A tal proposito, infatti, la giurisprudenza di merito ha affermato che la messa a disposizione delle credenziali «in presenza effettiva del registro pubblico *Blockchain*, sembra correttamente poter far conseguire l'espropriazione giudiziale delle criptovalute, scongiurando "l'esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l'espropriazione (delle criptovalute ndr) senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore»⁴⁰⁵.

A ben vedere, tra l'altro, è proprio il sistema *Blockchain* che – funzionando come una sorta di libro mastro digitale, strutturato in blocchi di dati e informazioni – sembrerebbe assicurare la massima trasparenza nella transazione di tali *assets*, garantendo la necessaria pubblicità e immodificabilità degli stessi: la *Blockchain*, infatti, «altro non è (...) che un registro pubblico di tutte le transazioni in criptovalute»⁴⁰⁶.

4.3.1. Compravendite interne ed esterne con criptovalute

In via generale, sul piano giuridico, la vendita di *Bitcoin* – al pari di una compravendita di metalli preziosi – può essere ricondotta a due distinte fattispecie, a seconda della corretta qualificazione che si intende riconoscere alle criptovalute: da un lato, viene in rilievo la vendita di cose mobili, dall'altra, la vendita di un prodotto finanziario. Nondimeno, l'orientamento che sembra prevalente in dottrina esclude la possibilità di ricondurre chiaramente la negoziazione di valute virtuali alla categoria delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, in ragione della tassatività che caratterizza l'elencazione contenuta nella Sezione C dell'Allegato I del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria⁴⁰⁷.

⁴⁰⁵ In tal senso, A. MINIERI, *ult. cit.*

⁴⁰⁶ Così G. ROMANO, *Conferimenti societari e criptovalute. Un binomio complicato*, cit., pp. 4 ss.

⁴⁰⁷ Tale Sezione prevede Sezione C - Strumenti finanziari del Testo Unico prevede testualmente quanto segue:

In particolare, la Consob⁴⁰⁸ – chiamata a pronunciarsi proprio su talune controversie aventi ad oggetto il fenomeno delle valute virtuali – ha qualificato come contratti di investimento tutte quelle compravendite di pacchetti di estrazione con obbligo di riacquisto da parte della società venditrice⁴⁰⁹.

Allo stesso tempo, sulla base dei medesimi rilievi, l’Autorità di vigilanza ha sospeso l’attività di una società che remunerava i possessori di criptovalute a fronte di depositi vincolati nel tempo: in particolare, con la delibera del 29 maggio 2019, n. 20944, la Consob ha sospeso in via cautelare per il periodo di

«(1) Valori mobiliari.

(2) Strumenti del mercato monetario.

(3) Quote di un organismo di investimento collettivo.

(4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

(5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.

(6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.

(7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.

(8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.

(9) Contratti finanziari differenziali.

(10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

(11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)».

⁴⁰⁸ Cfr. Delibere Consob n. 19866 del 1° febbraio 2017 e n. 19968 del 20 aprile 2017.

⁴⁰⁹ In tal senso, C. PERNICE, *op. cit.*, pp. 76 ss.

novanta giorni, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b, del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, l'attività di offerta al pubblico di criptovalute nei confronti di soggetti residenti in Italia, posta in essere da una società per il tramite di tre siti internet funzionali alla promozione di prodotti finanziari, sussistendo il fondato sospetto circa la violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia⁴¹⁰.

In particolare, all'esito della propria attività di vigilanza e di verifica, la Consob aveva accertato, nel caso di specie, che l'attività posta in essere dalla società attraverso i siti Internet presentasse le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari⁴¹¹.

⁴¹⁰ *Ibidem*. L'Autrice specifica infatti che la Commissione aveva «potuto accertare che: (i) sui siti internet erano disponibili due documenti in “pdf”, un c.d. “white paper” e delle slides, entrambi in lingua italiana, attraverso i quali si descriveva il lancio dell'offerta al pubblico di investimenti finanziari, nello specifico delle criptovalute; (ii) l'iniziativa veniva ricondotta alla società; (iii) per aderire all'iniziativa era necessario e sufficiente impiegare capitale - in valuta tradizionale o altra criptovaluta - per acquistare le criptovalute; (iv) ai possessori delle criptovalute - in quanto membri della community - veniva attribuito il diritto di voto sulle tematiche inerenti al funzionamento e l'organizzazione della comunità; (v) sui Siti Internet - previa registrazione - era possibile procedere direttamente all'acquisto delle criptovalute. Inoltre per gli aderenti alla community - vale a dire ai possessori delle criptovalute - veniva prospettata la possibilità di ottenere rendimenti mediante due meccanismi: il primo consentiva all'utente di essere remunerato per il solo fatto di aver depositato le criptovalute acquistate nel proprio wallet ed aver vincolato tali asset per almeno 500 giorni. In tal caso, i guadagni prospettati - da un massimo del 3% a un minimo dello 0,25% mensile - sarebbero derivati, sia dalle criptovalute depositate (maggiore fosse stata la quantità delle stesse, maggiore sarebbe stata la remunerazione), sia dalle fluttuazioni di valore “nominale” delle stesse; il secondo permetteva all'utente - a fronte di un deposito di 345 giorni delle criptovalute e previa sottoscrizione di pacchetti con previsioni di remunerazioni diverse a seconda dell'entità dei depositi effettuati (da un minimo di 0,174% ad un massimo dello 0,58% giornaliero) - di ottenere dei rendimenti erogati in token interni al sistema convertibili nelle criptovalute».

⁴¹¹ *Ibidem*.

4.4. Tutela dei creditori

Come già evidenziato, le criptovalute hanno oramai assunto un sicuro carattere finanziario, spesso associato anche al loro utilizzo speculativo.

Nondimeno, le criptovalute sono nate allo scopo di creare un nuovo tipo di denaro decentralizzato, che, nell'intento dei creatori, avrebbe dovuto consentire la regolazione dei rapporti privati in maniera, appunto, distribuita e decentralizzata.

In questa sede, appare interessante sottolineare come proprio l'esigenza di tutelare i creditori (sociali) sia stata posta alla base della più volte richiamata decisione del Tribunale di Brescia⁴¹², che ha escluso la possibilità di conferire in capitale criptovalute, valorizzando proprio la principale funzione di garanzia per i creditori sociali rivestita dai conferimenti effettuati e promessi dai soci.

Nondimeno, la dottrina ha messo in evidenza come tali esigenze di tutela dei creditori sociali ben potrebbero – in via generale e astratta – trovare una adeguata risposta «*in un accorto utilizzo congiunto della relazione di stima e della polizza o fidejussione*»⁴¹³.

4.5. Società che emettono criptovalute

In linea generale, nell'ambito del diritto e della prassi societaria, il fenomeno dell'emissione di *token* o di gettoni da parte di imprenditori sembra avere origini alquanto antiche⁴¹⁴. Come già evidenziato, tale fenomeno – sempre più diffuso nella prassi – risulta oggi strettamente collegato all'operazione di raccolta (non intermediata) nota come *Initial Coin Offering (ICO)*⁴¹⁵; con essa, infatti,

⁴¹² Cfr. Trib. Brescia, Sez. spec. impresa, 18 luglio 2018, cit.

⁴¹³ In questi termini, F. FELIS, *Conferimento di criptovaluta e operazioni sul capitale societario*, in *Osservatorio-oci.org*, 2 agosto 2018, pp. 4.

⁴¹⁴ Sul punto, L. FANTACCI, *La moneta. Storia di un'istituzione mancata*, Venezia, 2005, pp. 68 ss.

⁴¹⁵ Come è noto, rispetto al *crowdfunding* tradizionale e al *venture capital*, la ICO si svolge senza intermediari. In particolare, per una operazione tradizionale di *equity crowdfunding* –

l'impresa emette un *token* «collegato a un servizio o un bene da rendere in futuro e con l'incasso della "prevendita" finanzia un progetto da realizzare»⁴¹⁶. Si tratta, nello specifico, di una forma di *crowdfunding* deintermediarizzato, posto che ai fini di compiere tale operazione è sufficiente che vi sia: i) un sito *web* per presentare l'offerta; ii) una rete di *blockchain* a cui appoggiarsi e che sia in grado di gestire gli *smart contract* (es. Ethereum); iii) un documento informativo (detto *white paper*) in cui è descritta l'operazione; iv) una campagna di *marketing online*⁴¹⁷.

Peraltro, la diffusione e il successo che hanno avuto le ICOs – soprattutto in materia societaria – derivano soprattutto dalla mancanza di una adeguata e specifica regolamentazione che, oltre a lasciare per lungo tempo il fenomeno deregolamentato, ha facilitato proprio il processo di avvio delle stesse⁴¹⁸.

In particolare, sebbene, nella prassi, la raccolta di capitali mediante l'uso di criptovalute sia avvenuta essenzialmente attraverso le ICOs – fondate sempre sulla tecnologia *blockchain* – anche il ricorso alla tecnica del *cryptocrowdfunding* per la raccolta di capitale appare privo di adeguate garanzie, in mancanza soprattutto di una effettiva forma di controllo da parte di un soggetto terzo⁴¹⁹.

disciplinata dall'art. 100 ter T.U.F. e dal Regolamento *Crowdfunding* – «occorre una piattaforma di crowdfunding e un intermediario di appoggio della piattaforma; l'impresa, attraverso una piattaforma di crowdfunding e un intermediario, a seguito della campagna, raccoglierà l'importo lasciando una percentuale alla piattaforma di crowdfunding e all'intermediario. Nell'equity crowdfunding l'aderente partecipa al capitale sociale risultando quindi iscritto a libro dei soci ed esercitando i relativi diritti patrimoniali e amministrativi. L'intermediazione fa sì che i portali di crowdfunding già effettuino una sorta di selezione dei progetti ed una due diligence: viceversa, nelle ICO il singolo investitore non beneficia di questa selezione essendo destinatario del marketing pubblicitario della stessa impresa emittente». (cfr. F. MURINO, *Il conferimento di token e di criptovalute nelle S.r.l.*, cit.).

⁴¹⁶ *Ibidem*

⁴¹⁷ *Ibidem*

⁴¹⁸ Cfr. M.S. RESTA, *op. cit.*, p. 505. Sul punto, anche S. BRUNO, *Le initial coin offerings in una prospettiva comparatistica*, in *Riv. not.*, 2018, pp. 1307 ss.; P.P. PIRANI, *Gli strumenti della finanza disintermediata: "Initial Coin Offering" e "blockchain"*, in *Analisi giur. econ.*, 2019, pp. 327 ss.

⁴¹⁹ In tal senso, M.S. RESTA, *op. cit.*, p. 508 ss. Per un approfondimento, F. SARZANA, *Blockchain: San Marino alla prova degli ICO e dei Token digitali. Prodotti finanziari o strumenti finanziari?*, in www.fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com.

Come evidenziato in dottrina, la mancanza di una puntuale regolamentazione – volta a stabilire, soprattutto, le regole di ingaggio – rende particolarmente difficile distinguere le ICOs con un progetto concreto e reale da quelle fraudolente: del resto, *«la facilità con cui si può lanciare un nuovo token espone il settore all'atteggiamento opportunistico di cyber criminali che, abusando di tale sistema alternativo di raccolta di fondi, potrebbero operare delle vere e proprie truffe da shitcoin»*⁴²⁰.

È bene evidenziare, peraltro, che esistono attualmente diverse società – si pensi, ad esempio, alla *Binance*, alla *Bitstamp*, alla *Coinbase* e alla *Kraken* – note anche come *exchange platforms*, specializzate nella conversione di criptovalute in *valute fiat* o altre criptovalute.

Più in generale, la dottrina ha messo in rilievo come l'esistenza di una società di capitali costituita interamente da capitale sociale in bitcoin – la cd. *Oraclize s.r.l.* – dimostri chiaramente la possibile *«idoneità giuridica di una criptovaluta ad intervenire nella capitalizzazione societaria, qualora essa non presenti una deleteria volatilità o comunque faccia riferimento ad un mercato più “solido” e giuridicamente sicuro»*⁴²¹.

⁴²⁰ Così P. IOVINO, *Shitcoin e vendita piramidale nel business delle criptovalute*, in *Altalex.com*, 29 aprile 2022.

⁴²¹ In questi termini, A. MINIERI, *L'ammissibilità del conferimento di criptovalute in società di capitali*, cit., pp. 4 ss., ove si specifica che *«tale criptovaluta sia posseduta attualmente da circa 100 milioni di utenti ed il fatto che la blockchain alla sua base costituisca un mercato che permette mediamente l'esecuzione di 400.000 transazioni al giorno, sono elementi che permetterebbero sia l'avverarsi del limite normativo sancito nell'art. 2464 comma 2 del codice civile, sia il rispetto dello scopo garantistico del capitale sociale»*.

CAPITOLO QUINTO

Riflessioni conclusive

5. Qualche riflessione conclusiva

Alla luce di quanto sin qui esposto, appare evidente come l'utilizzo sempre più diffuso delle criptovalute – anche in ambiti e contesti profondamente diversi da quelli tradizionali degli acquisti *on line*⁴²² – abbia posto l'interprete di fronte a problematiche nuove e in costante evoluzione⁴²³, tra cui rientra anche quella relativa alla possibilità di assoggettamento delle stesse alle tradizionali procedure esecutive⁴²⁴.

La nascita delle criptovalute (e più specificatamente del *Bitcoin*, la criptomoneta ad oggi più celebre e più diffusa) si inserisce, infatti, in quel contesto di vorticoso sviluppo tecnologico che ha caratterizzato – e continua a caratterizzare – la cosiddetta era digitale: una crescita tanto frenetica quanto inarrestabile, che tuttavia è stata troppo spesso ignorata, o comunque sottovalutata da governanti, enti regolatori e persino operatori finanziari, favorendo il proliferare di vaste zone grigie.

Nel corso della trattazione, si è visto, in particolare, come, la tecnologia *blockchain* si presti ad impieghi eterogenei.

In primo luogo, tale tecnologia può sostituire un sistema bancario nel sistema delle criptovalute. Le criptovalute, infatti, al pari delle valute legali, consistono

⁴²² Cfr., A. CALONI, *Deposito di criptoattività presso piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giurisprudenza Commerciale*, fasc. 5, 2020, p. 1073 ss., che fa riferimento proprio alla cosiddetta «*tecno-finanza, ossia l'insieme delle applicazioni delle nuove tecnologie agli scambi di ricchezza e agli investimenti*».

⁴²³ In questi termini, A. CALONI, *op. cit.*, p. 1073 ss.

⁴²⁴ Sul punto, M.G. CANELLA, *Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, pp. 235 ss.

– quantomeno sotto certi aspetti – in beni giuridici fungibili, «*il cui valor d'uso riposa tutto nello scambio*»⁴²⁵.

Nondimeno, sebbene le criptovalute siano nate, sostanzialmente, al fine di «*creare un mezzo circolante alternativo alla moneta avente corso forzoso sottratto all'intermediazione tipica dei sistemi di pagamento tradizionali*», molto spesso gli utenti utilizzano piattaforme che «*offrono servizi propedeutici all'impiego e allo scambio di valute virtuali*» tra privati⁴²⁶.

Come sopra evidenziato, si tratta di strumenti che dal 2008 ad oggi si sono «*esponenzialmente moltiplicati in qualità e quantità*»: essi offrono «*numerose opportunità di sviluppo dei mercati finanziari*», ma, al contempo, generano rischi del tutto inediti nello scenario economico.

Tra i principali vantaggi derivanti dall'impiego delle tecnologie in esame, vi sono: i) l'assenza di un controllore centrale; ii) la riduzione dei costi di transazione e dei costi operativi dei pagamenti; iii) la possibilità di sottrarsi all'azione degli incentivi (legati, di norma, al sistema delle banche e dei governi sovrani); iv) la capacità di assicurare una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti e nelle rimesse estere, garantendo una maggiore inclusione finanziaria; v) la trasparenza delle transazioni, con la conseguenza che anche gli investitori occasionali potrebbero indagare ogni singola transazione e prendere le decisioni più consapevoli.

Accanto a tali benefici e vantaggi, come ogni tecnologia agli albori, anche le criptovalute presentano diversi rischi, da cui deriva la sempre più avvertita necessità di un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

⁴²⁵ C. PERNICE, *op. cit.*, p. 67, la quale specifica come «*non persuade al riguardo l'obiezione di quanti asseriscono che il codice informatico che individua univocamente ciascuna valuta virtuale varrebbe a rendere a ciascun pezzo di crittovaluta unico e irripetibile*». In senso analogo, G. GASPARRI, *Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del "Bitcoin": miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?*, in *Dir. inf.*, 2015, p. 428.

⁴²⁶ C. PERNICE, *ult. cit.*

In primo luogo, soprattutto nei primi anni della loro diffusione, anche le attività più basilari collegate all'utilizzo delle criptovalute – come *wallet* ed *exchange* – risentivano della carenza normativa e della mancata predisposizione di tutele idonee a rendere il loro uso adatto non soltanto ad un pubblico di nicchia e al corrente dei rischi presenti.

Si è visto, inoltre, come una delle questioni più dibattute e problematiche in materia di criptovalute – strettamente connessa a quella oggetto del presente lavoro – riguarda la corretta individuazione della loro natura giuridica.

L'inquadramento sistematico delle criptovalute risulta, infatti, ancora oggi, particolarmente complesso, anche in ragione della indiscussa eterogeneità del fenomeno, che – nei vari ordinamenti – presenta tratti diversi a seconda del settore in cui esse vengono impiegate⁴²⁷.

In particolare, trattandosi di fenomeni relativi alla sfera della tecnologia più evoluta, la loro riconduzione nell'ambito degli schemi concettuali tradizionali appare sempre più difficile.

Le difficoltà principali – come sopra evidenziato – hanno riguardato anzitutto la corretta individuazione della natura giuridica delle criptovalute, con evidenti ripercussioni sulla disciplina giuridica conseguente.

Un primo indirizzo – fatto proprio, ad esempio, dalla Direttiva UE 2018/843 del 30 maggio 2018 – ritiene che le criptovalute rappresentino un particolare tipo di moneta virtuale utilizzata per le transazioni *online*.

In questa prospettiva, il *bitcoin* si configurerebbe alla stregua di una moneta digitale, non regolamentata, emessa e controllata dai suoi sviluppatori e utilizzata ed accettata tra i membri di una specifica comunità virtuale⁴²⁸. Essa, in

⁴²⁷ M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p.154.

⁴²⁸ Cfr. Corte di Giustizia dell'Ue, 22 ottobre 2015, cit.

particolare, farebbe parte delle valute virtuali “a flusso bidirezionale”, che gli utenti possono acquistare e vendere in base ai tassi di cambio.

Invece, secondo una seconda ricostruzione – che contesta la possibilità di ricondurre l’istituto in esame allo *status* giuridico di valuta o moneta – le criptovalute sarebbero qualificabili alla stregua di un bene giuridico, ai sensi dell’art. 810 c.c.

A tale impostazione si è obiettato, tuttavia, che le criptovalute risultano prive non solo del carattere della materialità – se non con riferimento alla chiave privata, intesa quale sequenza alfanumerica indicata su un *wallet* e che consente di spendere i *bitcoin* associati all’Internet Protocol corrispondente – proprio dei beni materiali, ma anche di quello della tipicità, non essendovi alcuna norma che attribuisca un diritto su un bene immateriale.

Al contrario, come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, sembrerebbe aver trovato un certo seguito – non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza⁴²⁹ – la tesi che qualifica le criptovalute come prodotto finanziario, ai sensi dell’art. 1, lett. u) del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria; in quest’ottica, le criptovalute vengono considerate alla stregua di «*ogni altro investimento di natura finanziaria*», vale a dire come un qualsivoglia «*investimento che abbia un'intrinseca prospettiva futura di guadagno e non sia finalizzato al mero godimento (investimento di consumo)*»; da qui, la possibilità di applicare talune parti di disciplina contenute nel TUF anche all’emissione e alla circolazione delle criptovalute⁴³⁰.

⁴²⁹ Si fa riferimento, in particolare, a Cass. pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 26807, in cui si è affermato che «*ove la vendita di Bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti T.U.F. (la CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo della tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett.c) T.U.F. (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento)*».

⁴³⁰ In tal senso, G. RINALDI, *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete*, in *Contratto e impr.*, 2019, p. 288 ss. In senso contrario, tra gli altri, M. CIAN, *La criptovaluta*

In presenza di determinati presupposti, pertanto, alle criptovalute – secondo quanto affermato anche dalla Consob⁴³¹ – potrebbe essere riconosciuto lo *status* giuridico di strumento finanziario⁴³²: in particolare, qualora venga acquistato con finalità d’investimento, il *bitcoin* potrebbe essere ritenuto un prodotto finanziario.

Tenendo conto della estrema eterogeneità e della peculiarità del fenomeno, infine, parte della dottrina ha messo in evidenza come le criptovalute potrebbero presentare, in realtà, una natura giuridica versatile e cangiante, rilevando, nella loro «*dimensione oggettiva di bene*», a volte come moneta (valuta virtuale), altre come strumento finanziario⁴³³.

Ebbene, come si è avuto modo di evidenziare nel corso della trattazione, la questione relativa alla natura giuridica delle criptovalute incide notevolmente sulla problematica relativa alla possibilità di assoggettare le stesse a pignoramento, condizionandone, in modo particolare, le modalità operative.

A tal proposito, in assenza di una puntuale regolamentazione del fenomeno e di una chiara presa di posizione da parte del legislatore, si è visto come, secondo un certo indirizzo, l’istituto in esame si caratterizzi per una sostanziale capacità di “resistenza” all’esecuzione forzata, soprattutto in ragione dell’elevato contenuto tecnologico dei dispositivi di sicurezza delle criptovalute.

- *Alle radici dell'idea giuridica di denaro attraverso la tecnologia: spunti preliminari*, cit., p. 331, il quale rileva come, a ben vedere, la funzione tipica della criptovaluta – in uno con l’assenza di una relazione plurisoggettiva alla base della stessa – la rendono difficilmente riconducibile alla categoria dei prodotti finanziari e sussumibile, invece, tra gli strumenti di pagamento, espressamente esclusi dal novero degli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 2, TUF.

⁴³¹ Si fa riferimento, in particolare, alle Delibere del 20 aprile 2017 e del 6 dicembre 2017, n. 19968 e 20207.

⁴³² In tal senso, P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, cit., pp. 2 ss., il quale specifica che, dalle delibere della Consob, sembrerebbe potersi affermare che «*l’acquisto di crypto-assets assume la veste di investimento di natura finanziaria e, a seconda che abbia ad oggetto prodotti finanziari comunitari o meno, la negoziabilità degli stessi sarà subordinata alla preventiva comunicazione alla Consob e alla pubblicazione di un prospetto, così come disciplinato dall’art. 94 T.U.F.*».

⁴³³ P. CARRIÈRE, *op. cit.*, pp. 117 ss.

Il pignoramento di tali “beni”, infatti, incontra diversi ostacoli pratici, a partire dalla delicata individuazione dei beni aggredibili per arrivare al loro concreto sequestro.

In primo luogo, la naturale decentralizzazione delle criptovalute rende particolarmente difficoltoso – se non addirittura impossibile – risalire alla reale identità del proprietario di un *wallet*: si è visto, infatti, come esse siano di regola conservate in un “portafoglio elettronico” – detto, appunto, *wallet* – contenente l’indirizzo che identifica in maniera univoca l’utente, a cui è indissolubilmente ricollegata una chiave privata che permette di spendere le proprie criptovalute e che, dunque, va mantenuta segreta.

In questa prospettiva – fatta propria anche da alcune pronunce della giurisprudenza di merito⁴³⁴ – sarebbe impossibile procedere all’espropriazione delle criptovalute, soprattutto in assenza di una spontanea collaborazione del debitore⁴³⁵.

Senonché, alla luce di quanto esposto in precedenza, la soluzione volta ad escludere, in radice, la possibilità di assoggettare le criptovalute a pignoramento non appare del tutto persuasiva, soprattutto laddove si intenda riconoscere alle criptovalute la natura di beni immateriali.

A ben vedere, infatti – nonostante i profili di indubbia complessità che caratterizzano la materia – deve ritenersi comunque «*possibile individuare alcune modalità attraverso le quali eseguire un pignoramento su criptovalute*»⁴³⁶, ferma restando la necessità di procedere ad alcuni adattamenti tecnici e giuridici e con alcune limitazioni legate al luogo di conservazione

⁴³⁴ Si fa riferimento, in particolare, al Tribunale di Brescia, Decr. 18 luglio 2018.

⁴³⁵ Cfr. Tribunale di Brescia, Decr. 18 luglio 2018, cit., secondo cui è difficile sostenere «*che un’ autorità esterna possa intervenire di imperio nella catena dei blocchi: ciò impedisce che le criptovalute possano essere assoggettate a pignoramento*».

⁴³⁶ *Ibidem*

(*hardware, software wallet o web wallet*) e alla loro riconducibilità al debitore⁴³⁷.

Ammettendo l'astratta possibilità di assoggettare le criptovalute al pignoramento, la questione problematica si sposta sulla corretta individuazione della specifica tipologia di pignoramento da attuare e sulla disciplina da applicare alle stesse, in ragione delle peculiari caratteristiche di tali strumenti.

Ed è proprio in relazione a tale aspetto che emerge, chiaramente, il collegamento tra la natura giuridica delle criptovalute e la problematica relativa alla pignorabilità delle stesse.

In via generale, si è visto infatti come le forme di espropriazione sono diverse (anche) a seconda della tipologia del bene che viene in rilievo: per i beni mobili, è necessario lo spossessamento del bene; per i crediti, occorre la notifica dell'atto di vincolo/cessione; per i beni immobili è necessaria, anche, la trascrizione nei pubblici registri, secondo quanto previsto dall'art. 555 del codice di procedura civile.

Sebbene – come più volte rilevato – le criptovalute siano conservate all'interno di un registro pubblicamente consultabile, è evidente che quest'ultimo non possa essere del tutto assimilato ad un pubblico registro immobiliare: solo il legittimo titolare della criptovaluta ha la facoltà di trasferirla, utilizzando la doppia chiave pubblica/privata nella sua esclusiva disponibilità.

In questa prospettiva, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del bene in questione, una delle strade concretamente percorribili per assoggettare le criptovalute al pignoramento risulta essere quella di procedere attraverso le modalità previste per l'espropriazione di beni mobili presso il debitore,

⁴³⁷ Così in particolare G. FINOCCHIARO, *Le criptovalute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1, 2019, pp. 86 ss., il quale a tal fine valorizza la natura concettuale di bene posta in relazione al progresso tecnologico come fatto economico-sociale.

Nello stesso senso, si veda anche M.G. CANELLA, *Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2021, p. 235.

applicando in via analogica gli articoli 517 e 520 del codice di procedura civile (riferiti, come è noto, ai titoli di credito e ai beni preziosi).

In particolare, ben potrebbe venire in rilievo lo strumento generale di ricerca per modalità telematica dei beni da sottoporre a pignoramento descritto dall'art. 492-bis c.p.c., posto che – ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605⁴³⁸,

⁴³⁸ Tale norma prevede che «*Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'articolo 6.*

A partire dall'1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali. Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le Finanze, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.

Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorità giudiziaria competente.

Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle

all'anagrafe tributaria devono essere comunicate tutte le operazioni finanziarie, ad esclusione di quelle effettuate mediante bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ai 1500 euro.

In altri termini, proprio attraverso questa previsione, appare possibile – quantomeno in astratto – individuare i trasferimenti di liquidità effettuati nei confronti di operatori che esercitano professionalmente attività di negoziazione di *cryptocoins*.

Da ultimo, giova evidenziare come – soprattutto nel caso in cui le criptovalute siano conservate in *web wallet* (attivabili *online* tramite appositi portali noti come *wallet providers*) – la modalità di espropriazione presso terzi rappresenta, ancora oggi, l'ipotesi più realistica da perseguire, al fine di ottenere la soddisfazione più agevole del credito, soprattutto in ragione degli stringenti obblighi identificativi imposti dalla disciplina nazionale ed europea in materia di valute virtuali.

Del resto, nella maggior parte dei casi, il *wallet* generato in una determinata criptovaluta viene concretamente gestito presso una società terza (detta, appunto, *Exchange*), dando vita ad un rapporto creditorio tra la società in questione e il proprietario, in gran parte assimilabile ad un ordinario rapporto di conto corrente.

In definitiva, sulla scorta delle considerazioni che precedono, le soluzioni che potrebbero, in concreto, garantire sicurezza del conferimento di criptovalute e – allo stesso tempo – la sua eventuale futura aggredibilità indipendentemente dalla volontà dell'esecutato, potrebbero essere le seguenti: i) prevedere il deposito dell'*hardware wallet*, contenente le criptovalute conferite, e delle relative credenziali di accesso in una cassetta di sicurezza di istituto bancario; ii) imporre

somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

il deposito delle criptovalute costituenti il capitale societario in un *custodial wallet/account exchange* sottoposto alla medesima giurisdizione della società.

In ogni caso – fermo restando quanto si dirà a breve circa la necessità di predisporre comunque un'apposita regolamentazione legislativa della materia – appare evidente come il dibattito sull'impiego e sul valore delle criptovalute continui ad essere quanto mai vivo ed attuale, incidendo profondamente anche a livello sociale⁴³⁹.

5.1. Possibilità di avere un quadro normativo in futuro

Come sopra evidenziato, molteplici sono le problematiche e le criticità che emergono in relazione al fenomeno delle criptovalute, derivanti non solo dalle caratteristiche intrinseche di tali strumenti⁴⁴⁰, ma anche e soprattutto dalla perdurante assenza di una esaustiva regolamentazione in materia.

La dirompente portata della *blockchain* ha aperto, infatti, scenari inediti e complessi, che trascendono – nella maggior parte dei casi – l'ambito strettamente informatico o finanziario, ponendo nuove sfide agli interpreti del diritto e agli operatori del mercato.

Dalle considerazioni che precedono, è emerso, peraltro, un quadro normativo molto lacunoso, scandito dal sostanziale ritardo con cui le istituzioni nazionali e sovranazionali hanno affrontato l'emergere del fenomeno.

In particolare, il contesto giuridico attualmente vigente in Italia – in cui le criptovalute vengono emesse e poste in circolazione – non può che risultare

⁴³⁹ Così B. CAMPAGNA, *Limiti all'utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale*, cit.

⁴⁴⁰ Sul punto, E. TEDESCHI, *La fiscalità delle criptovalute: lo stato dell'arte e le questioni aperte*, cit., ove si afferma che, del resto, proprio «in tale ottica, Banca d'Italia e Consob hanno nel tempo pubblicato diversi avvisi alla collettività, e soprattutto ai piccoli risparmiatori, sui rischi derivanti dalla operatività in criptoattività, dei quali l'ultimo risale al 28 aprile 2021».

fortemente anacronistico ed inadeguato rispetto alle nuove e impellenti esigenze di tutela di consumatori e investitori.

In particolare, giuristi, economisti ed autorità di vigilanza continuano ad interrogarsi non solo sulla necessità di introdurre un quadro normativo specificamente dedicato alla materia, ma anche sulla concreta possibilità di applicare la normativa giuridica esistente.

Alla base di queste riflessioni vi è «*la consapevolezza della peculiare complessità e dinamicità del fenomeno delle criptovalute, che rende il compito regolatorio assai arduo*»⁴⁴¹.

A tal proposito, la dottrina⁴⁴² ha anzitutto messo in rilievo come gli obiettivi della regolamentazione delle criptovalute siano, nella sostanza, simili a quelli che ispirano la disciplina di altre attività e servizi finanziari, potendo pertanto essere classificati in almeno tre diverse categorie: i) la prima riguarda l'esigenza di assicurare la lotta all'utilizzo di fondi per attività illecite; ii) la seconda categoria attiene alla necessità di tutelare i consumatori e gli investitori rispetto a frodi e ad altri usi illeciti; iii) la terza, infine, concerne essenzialmente la più generale necessità di garantire l'integrità dei mercati, dei sistemi di pagamento e della stabilità finanziaria complessiva.

Nondimeno, appare altrettanto innegabile la difficoltà di enucleare una disciplina sicura e semplice delle criptovalute: si è visto, infatti, come esse rappresentano un fenomeno complesso, soprattutto in ragione della loro poliedrica natura e delle diversificate funzioni cui sembrano poter assolvere.

In altri termini, poiché lo stesso inquadramento giuridico delle criptovalute non appare riconducibile ad uno schema giuridico unitario, risulta particolarmente difficile individuare una disciplina pubblicistica in grado di governare tutti gli aspetti e i profili che vengono in rilievo in materia.

⁴⁴¹ Così C. PERNICE, *op. cit.*, p. 44.

⁴⁴² Cfr. R. AUER, S. CLAESSENS, *Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati*, in *Rassegna trimestrale BRI*, settembre 2018, pp. 3 ss.

Come si è visto nel corso della trattazione, la necessità di individuare una regolazione del fenomeno – che sia, al tempo stesso, generale e puntuale⁴⁴³ – si è posta, anzitutto, in relazione alla normativa antiriciclaggio, in relazione alla quale le valute virtuali continuano a presentare diversi punti di frizione.

La criptovaluta, infatti, in ragione delle sue intrinseche caratteristiche ben potrebbe divenire lo strumento principale per attività di riciclaggio: in particolare, *«l'anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali»*⁴⁴⁴.

Da qui, la preoccupazione – fortemente avvertita dalle istituzioni nazionali ed internazionali – in merito ad un potenziale utilizzo delle monete virtuali proprio ai fini di riciclaggio⁴⁴⁵, a cui è seguita la predisposizione di strumenti volti a regolare, nello specifico, la loro circolazione.

Sul piano europeo, si è visto come la nuova Direttiva del 2018 – oltre ad aver fornito una definizione di valuta virtuale⁴⁴⁶ – ha incluso, nel suo ambito di applicazione, anche *«le piattaforme di scambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, con la conseguenza che anche tali soggetti sarebbero stati chiamati ad applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela alle operazioni di cambio di valute virtuali in valute reali, ponendo fine all'anonimato associato a detti scambi»*⁴⁴⁷.

⁴⁴³ In tal senso, M. GIUCA, *Criptovalute e diritto penale nella prevenzione e repressione del riciclaggio*, cit., p. 151.

⁴⁴⁴ Cfr. Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, n. 843.

⁴⁴⁵ In tal senso, G.J. SICIGNANO, *Gli obblighi antiriciclaggio degli operatori in moneta virtuale: verso l'autocertificazione per gli utenti della blockchain?*, cit., pp. 147 ss. Nello stesso senso anche L. PICOTTI, *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2018, n. 3-4, pp. 599 ss.

⁴⁴⁶ Secondo la Direttiva europea n. 843 del 30 maggio 2018 la valuta virtuale è *«una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente»*.

⁴⁴⁷ In questi termini, C. INGRAO, *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, cit., p. 151.

L'obiettivo era quello di ovviare alle insufficienze e alle carenze emerse nella precedente regolamentazione, estendendo espressamente l'applicazione della disciplina antiriciclaggio anche ai c.d. *wallet providers*, cioè a coloro che rendono un servizio di conservazione (*storage*) di criptovalute a favore degli utenti delle stesse, dietro corrispettivo.

Sul piano nazionale, il legislatore ha cercato di mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo legati all'impiego delle valute virtuali, estendendo l'ambito applicativo soggettivo della normativa e riconoscendo, per la prima volta, gli *exchangers* e i *wallet providers* quali soggetti sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007: i primi sono quei «*prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e aventi corso forzoso*», mentre i secondi vengono indicati come quei soggetti che forniscono «*servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali*».

Ciò posto, è evidente che, al di là di tali interventi (settoriali), la normativa in materia di valute virtuali – pur a seguito degli apprezzabili tentativi operati dal legislatore – resta ancora sostanzialmente incompiuta.

Molte, infatti, sono le casistiche e le problematiche che «*sfuggono dal perimetro operativo delle norme di nuova introduzione*»⁴⁴⁸.

Sotto tale aspetto, infatti, si è evidenziato come il legislatore, già nei prossimi anni, «*sarà chiamato a cercare delle soluzioni regolamentari finalizzate a garantire il monitoraggio di quelle transazioni che non si servono di exchangers e wallet providers, o di monete derivanti direttamente da attività di mining (processo estrattivo della criptovaluta), nonché di tutte quelle attività esercitate da prestatori di servizi di valuta virtuale “extraeuropei”, questioni che*

⁴⁴⁸ Così P. IOVINO, *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, cit., pp. 9 ss.

potrebbero restare aperte anche a seguito del recepimento della VI Direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio»⁴⁴⁹.

Alla luce di ciò, si comprende, ad esempio, la crescente attenzione che ha interessato – anche a livello politico internazionale – le valute virtuali basate sulla DLT.

I ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche centrali, infatti – consapevoli della sempre più rapida diffusione delle crypto-attività⁴⁵⁰ – hanno manifestato, in diverse occasioni, la necessità di migliorare la regolamentazione delle stesse, sia ai fini dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo⁴⁵¹, sia in chiave anti-elusiva⁴⁵².

In particolare, la questione relativa alle sfide poste dalla digitalizzazione e dall'avvento delle criptovalute è stata, nel corso del tempo, sottoposta alla costante attenzione dell'OCSE⁴⁵³, la cui missione principale è proprio quella di coadiuvare i singoli Stati nella creazione di un'economia globale stabile ed equa, attraverso il confronto costruttivo tra le diverse esperienze politiche e al fine di trovare delle risposte comuni a problemi di rilevanza globale.

⁴⁴⁹ *Ibidem*

⁴⁵⁰ Esse, del resto, hanno rappresentato «una capitalizzazione di mercato complessiva di 346 miliardi di dollari USA al settembre 2020» (cfr. Rapporto OECD, *Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale*, cit., p. 2).

⁴⁵¹ In tal senso, si veda quanto affermato durante il vertice del G20 di Buenos Aires del dicembre 2018 «Provvederemo alla regolamentazione delle crypto-attività ai fini dell'antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo in linea con gli standard del GAFI e prenderemo in considerazione altri interventi, se necessario» (cfr. OECD, *Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale*, 2021, p. 2).

⁴⁵² In particolare, «la necessità di considerare i rischi di evasione fiscale sollevati dalle valute virtuali era già stata esplicitamente menzionata nei comunicati delle riunioni dei Ministri delle Finanze del G20 del marzo e del luglio 2018» (così OECD, *Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale*, 2021, p. 2).

⁴⁵³ Si tratta, in particolare, di un'organizzazione intergovernativa multidisciplinare di 37 Paesi membri, che coinvolge nel suo operato un numero crescente di non membri provenienti da tutte le regioni del mondo.

L'Organizzazione in esame ha, infatti, recentemente cercato di «tirare le fila del dibattito, con lo scopo di coinvolgere e dare supporto a tutta la comunità internazionale»⁴⁵⁴.

Si fa riferimento, nello specifico, al rapporto *Taxing Virtual Currencies*⁴⁵⁵ avente ad oggetto proprio la tematica relativa alla tassazione delle valute virtuali, redatto mediante il contributo ricavato dall'esame di oltre cinquanta giurisdizioni nazionali⁴⁵⁶.

⁴⁵⁴ In questi termini, V. ROSSI, *Ocse, monete virtuali e cripto-patrimoni. Una panoramica su oltre 50 giurisdizioni*, in *fiscooggi.it*, 19 novembre 2020.

⁴⁵⁵ Cfr. Rapporto OCSE, *Taxing virtual currencies: an overview of tax treatments and emerging tax policy issues*, 2020.

⁴⁵⁶ In ragione di tale ampia e complessa partecipazione, il Rapporto in esame rappresenta «la prima vera analisi sovranazionale degli approcci impositivi (all'interno dei tre macro settori delle imposte sul reddito, sui consumi e sulla proprietà) che sono stati introdotti ai vari angoli del globo nell'ambito di bitcoin e cripto-patrimoni» (in questi termini, V. ROSSI, *Ocse, monete virtuali e cripto-patrimoni. Una panoramica su oltre 50 giurisdizioni*, cit., p.4)

A ben vedere, tuttavia, già nel 2014 la Commissione Europea «aveva trattato, in un documento del 23 ottobre, il fenomeno in argomento, prospettando agli Stati membri possibili proposte di inquadramento (...) Purtuttavia, nonostante lo sforzo della Commissione, lo studio non ha portato i risultati sperati in quanto non ha fornito agli Stati membri soluzioni comunemente accettate sul sistema impositivo da adottare» (così E. TEDESCHI, *La fiscalità delle criptovalute: lo stato dell'arte e le questioni aperte*, in *lapiazzaditalia.it*, 1° giugno 2021).

L'obiettivo di tale studio, infatti, è stato quello di creare una significativa base comune in materia di criptovalute, finalizzata alla predisposizione di una regolamentazione quanto più possibile armonizzata in materia, con la conseguenza che «una volta superato questo primo step, gli stessi Stati potranno decidere in che misura (e attraverso quali meccanismi impositivi) tassare questa base imponibile» In altri termini, il report *Taxing Virtual Currencies* è nato proprio allo scopo di fornire un rilevante e omogeneo «contributo ai decision maker degli Stati membri e del G20, in modo da aiutarli a determinare il trattamento fiscale appropriato da stabilire nei confronti delle valute virtuali», tenendo conto del fatto che, allo stato, queste ultime rappresentano «la forma di cripto-attività più diffusa sul mercato e la più discussa nei sistemi fiscali dei vari Paesi» (in tal senso, V. ROSSI, *ult. cit.*).

Sul piano contenutistico, il documento in esame ha anzitutto «messo a nudo le persistenti incertezze evidenziando la mancanza di uniformità per quanto riguarda la qualificazione giuridica e il trattamento fiscale delle criptovalute», analizzando poi i diversi approcci e le persistenti lacune delle politiche fiscali con riguardo alle principali imposte che possono venire in rilievo in materia cripto-attività (così, testualmente, OECD, *Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale*, cit., p. 5). Esso, inoltre – dopo aver affrontato «i concetti chiave e le definizioni delle reti di blockchain e cripto-attività, guardando alla caratterizzazione e alla legalità delle valute virtuali e analizzando le conseguenze dell'imposta sul reddito nelle diverse fasi del ciclo di vita di una valuta virtuale, dalla creazione allo smaltimento» – ha cercato di ricostruire ed esaminare tutta «una serie di questioni emergenti» in materia di criptovalute, tra cui, in particolare, «l'ascesa delle stablecoin e delle valute digitali della banca centrale, così come l'evoluzione dei meccanismi di consenso utilizzati per mantenere le reti delle blockchain, fornisce alcuni suggerimenti per rafforzare il quadro giuridico e normativo per la tassazione delle valute

La necessità di una puntuale regolamentazione del fenomeno si impone anche con specifico riguardo alla problematica relativa alla pignorabilità delle criptovalute: è auspicabile, infatti, che sia proprio il legislatore ad intervenire, prevedendo i rimedi e le procedure più certe e idonee da utilizzare in materia di esecuzione forzata delle criptovalute in relazione alle caratteristiche peculiari delle stesse.

In particolare, allo stato, la normativa codicistica sul pignoramento ancora nulla dispone in relazione alle criptovalute che, utilizzando la tecnologia *blockchain*, risultano difficilmente accessibili a soggetti diversi dal proprietario.

Nondimeno, per garantire l'effettività del pignoramento di criptovalute – che si dovrebbe realizzare mediante il trasferimento delle stesse dal *wallet* del proprietario al *wallet* di un altro soggetto – sarebbe opportuno prevedere e disciplinare la possibilità che un soggetto esterno, dotato di particolare autorità (come, ad esempio, il Giudice dell'esecuzione), entrando nel sistema della *blockchain*, possa rompere con un proprio atto processuale (come sarebbe fisiologico, un'ordinanza) quel rapporto informatico *peer-to-peer* che, come sopra evidenziato, caratterizza l'intera tecnologia.

Rimane invece ancora sul terreno della problematicità giuridica la direzione soggettiva del provvedimento giudiziale, necessariamente rivolto ai detentori

virtuali» (C. SCARDINO, Valute virtuali e cripto-attività tra sfide e aspetti emergenti di politica fiscale, in Ipsoa.it, 23 dicembre 2020, pp. 3 ss., il quale rileva altresì che «il rapporto analizza anche una serie di questioni emergenti relative alla tassazione delle valute virtuali, tra cui l'ascesa delle stablecoin e delle valute digitali della banca centrale, così come l'evoluzione dei meccanismi di consenso utilizzati per mantenere le reti delle blockchain»).

Tra i principali suggerimenti dell'OCSE, si segnalano i seguenti: «-fornire orientamenti chiari e regolarmente aggiornati e quadri legislativi per il trattamento fiscale delle criptovalute e delle valute virtuali, che consideri la coerenza con il trattamento di altre attività e rimanga al passo con le aree emergenti; - sostenere un migliore adempimento spontaneo, anche attraverso l'esame di regole semplificate sulla valutazione e sulle soglie di esenzione per le operazioni di importo ridotto e occasionali; - allineare il trattamento fiscale delle valute virtuali con altri obiettivi politici, tra cui la diminuzione dell'uso di contanti (che è stata accelerata a causa della pandemia) e obiettivi di politica ambientale; - sviluppare una guida fiscale adeguata in risposta agli sviluppi tecnologici emergenti, tra cui le stablecoin, le valute digitali della banca centrale, i meccanismi di consenso proof-of-stake e la finanza decentrata, per le quali i trattamenti fiscali esistenti potrebbero non essere appropriati»).

delle chiavi informatiche necessarie ad aprire la “cassaforte” informatica ovvero ai gestori dei relativi sistemi di software.

In attesa di tale (necessaria) disciplina normativa, spetta, comunque, alla giurisprudenza il compito di delineare le regole applicabili, tenendo conto del fatto che una criptovaluta potrebbe o meno ricadere nell’ambito di una specifica cornice regolatoria – come quella bancaria o finanziaria – a seconda che venga qualificata come moneta elettronica, ovvero come prodotto finanziario o come bene⁴⁵⁷.

Il necessario futuro normativo non potrà dunque che derivare dall’esperienza maturata soprattutto sul piano dell’efficacia della sperimentazione pretoria.

⁴⁵⁷ Cfr. B. CAMPAGNA, *Limiti all’utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale*, cit.

BIBLIOGRAFIA

AMATO M., FANTACCI A., *Per un pugno di Bitcoin, Rischi e opportunità delle monete virtuali*, II ed., Milano, 2018.

ANDRIOLI V., *Commento al cod. proc. civ.*, III ed., Napoli, 1957.

ANDRIOLI V., *Intorno agli effetti sostanziali del pignoramento e del sequestro conservativo immobiliare*, in *Foro it.*, 1951, I, 1593 ss.

ANTONOPOULOS A., WOOD G., *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps* O'Reilly & Associates, Stanford, 2018.

ARSENI A., *Poteri e compiti del custode nella espropriazione immobiliare dopo la legge 12/2019*, in *Diritto.it*, 21 maggio 2019

AUER R., CLAESSENS S., *Regolamentazione delle criptovalute: valutazione delle reazioni dei mercati*, in *Rassegna trimestrale BRI*, settembre 2018

AULETTA F., *Nullità e «Inesistenza» degli atti processuali civili*, Padova, 1999.

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. 3, Milano, 2019.

BOCCHINI R., *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2017

BONGIORNO G., *Espropriazione immobiliare*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, VIII, Torino, 1992.

BONSIGNORI A., *L'esecuzione forzata*, III ed., Torino, 1996.

BOVE M., *Profili processuali dell'art. 2929-bis c.p.c.*, in *Riv. es. forzata*, 2016, pp. 157 ss.

BUCOLO F., *Il pignoramento e il sequestro presso il terzo*, Padova, 1986.

CALONI A., *Deposito di criptoattività presso una piattaforma exchange: disciplina e attività riservate*, in *Giurisprudenza commerciale*, fasc. 5, 2020

CAMPAGNA B., *Limiti all'utilizzabilità delle criptovalute in sede di aumento di capitale*, in *dirittobancario.it*.

CAMPAGNA M.F., *Criptomonete e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019

CANELLA M.G., *Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021

CAPACCIOLI S., *Criptovalute e Bitcoin: un'analisi giuridica*, Milano, 2015.

CAPPONI B., *Conversione del pignoramento e sospensione del processo esecutivo*, in *Foro it.* 1991, I

CAPPONI B., *Manuale del diritto dell'esecuzione civile*, 6° ed., Milano, 2020.

CARPI F., COLASANTI V., TARUFFO M., *Commentario breve al cod. di procedura civile*, Padova, 1994

CARRIÈRE P., *Le "criptovalute" sotto la luce delle nostrane categorie giuridiche di "strumenti finanziari", "valori mobiliari" e "prodotti finanziari"; tra tradizione e innovazione*, in *Rivista di diritto bancario*, 2019

CASTORO P., *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, XIV ed., Milano, 2017.

COAN S., PALUDET E., *Sull'ammissibilità del conferimento di criptovalute nel capitale sociale di s.r.l. (nota a Tribunale di Brescia, decr. 25 luglio 2018 – nota a Corte d'appello di Brescia, Sezione I civile, decr. 24 ottobre 2018)*, in *Rivista diritto societario*, n. 4, 2019

COLESANTI V., *Pignoramento presso terzi*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, 1983

CONTE R., *Il sequestro conservativo*, in S. CHIARLONI, C. CONSOLO (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali, II, Procedimenti cautelari*, Torino, 2005

CROCE M., *Cyberlaundering e valute virtuali. la lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sistema penale*, n. 4, 2021

CUCCURU P., *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contracts*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, n. 1, 2017

D'ALONZO R., *La vendita dell'immobile pignorato da parte del debitore. Prassi correnti e prospettive di riforma*, in *In Executivis*, 2020

DE GAETANO G., *Criptovalute: una rivoluzione di incerta qualificazione fiscale*, in *Progettostudio*, 2 aprile 2018

DI VIZIO F., *Le cinte daziarie del diritto penale^[1] alla prova delle valute virtuali degli internauti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018

DONADIO G., *Dalla "nota di banco" all'informazione via Blockchain, profili civilistici e problemi applicativi della criptovaluta*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 173 ss.

EFANOV D., ROSCHIN P., *The all-pervasiveness of the Blockchain technology* in *Procedia computer science* n. 123, Mosca, 2018, p. 118.

FABIANI E., *Dalla delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata alla delega di giurisdizione in genere*, in *Processo civile e delega di funzioni*, Atti del Convegno di Roma 17-18.6.2015

FABIANI F., *Pignoramento immobiliare*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, vol. XI, Milano, 2007

FANTACCI L., *La moneta. Storia di un'istituzione mancata*, Venezia, 2005.

FINO G., *Il pignoramento delle criptovalute*, in *ratio.it*, 18 settembre 2021.

FINOCCHIARO G., *Il contratto nell'era dell'intelligenza artificiale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2018, p. 441 ss.;

FINOCCHIARO G., *La vendita senza incanto diventa preliminare*, in *Guida al Diritto*, n. 22, 2005, p. 54

G. GAMBOGI, *La disciplina sanzionatoria della nuova normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in V. MAIELLO, L. DELLA RAGIONE (a cura di), *Riciclaggio e reati nella gestione dei flussi di denaro sporco*, Milano, 2018

DONVITO A., *Il processo esecutivo immobiliare*, Torino, 2007.

GAMBULA E., RICCI T., *Pignoramento di criptovalute e NFT: ecco come è possibile*, in *AgendaDigitale.eu*, 6 maggio 2022, pp. 3 ss.

GASTALDI L., *Criptovalute come strumenti di pagamento nelle compravendite immobiliari e nella costituzione di società*, in *Meliusform.it*, 10 febbraio 2022.

GIANCONE S., *Bitcoin: il sito internet è sequestrabile se l'investimento non è conforme al T.U.F.*, in *Ius in Itinere*, 3 dicembre 2021

GITTI G., *Emissione e circolazione di criptoattività tra tipicità e atipicità nei nuovi mercati finanziari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, I, pp.13 ss.

IEMMA P., CUPPINI N., *La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze*, in *www.dirittobancario.it*, 8 marzo 2018.

INGRAO G., *Gli strumenti di prevenzione nazionali ed europei in materia di valute virtuali e riciclaggio*, *Dir. pen. Cont., Rivista trimestrale*, n. 2, 2019, p. 149.

IOVINO P., *Le criptovalute nella fase di layering del riciclaggio*, in *Giurisprudenza penale web*, n. 3, 2022

LA ROCCA L., *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento*, *Focus sulle valute virtuali*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, 2015

LASERRA G., *Il sequestro conservativo come vincolo a porta aperta*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, pp. 76 ss.

LOZZI G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2022.

MANDRIOLI C., CARRATTA A., *Corso di diritto processuale civile*, vol. III – *L'esecuzione forzata*, XVIII ed., Torino, 2021.

MICCOLIS G., PERAGO C. (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009

MONTELEONE G., *Diritto processuale civile*, III ed., Padova 2002.

MURINO F., *Il conferimento di token e di criptovalute nelle S.r.l. (nota a App. Brescia, 30 ottobre 2018 e Trib. Brescia, 25 luglio 2018)*, in *Le Società*, n. 1, 2019

NICOTRA M., SARZANA DI SANT'IPPOLITO F., *Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT*, Ipsoa, 2018, pp. 150 ss.

NULLO L., *Sequestro probatorio di materiale documentativo e principi di adeguatezza e proporzionalità*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3, 2020, pp. 663 ss.

PASQUINO V., *Smart Contracts: caratteristiche, vantaggi e problematiche*, in *Diritto e processo*, 2017

PERNICE C., *Criptovalute, tra legislazione vigente e diritto vivente*, in *Ianus, Diritto e Finanza*, n. 21, 2020

PESCOSOLIDO J., *Criptovalute – Tassazione ed obblighi di monitoraggio fiscale (RW)*, in *fiscoetasse.com*, 9 settembre 2021.

PIRANI P.P., *Gli strumenti della finanza disintermediata: “Initial Coin Offering” e “blockchain”*, in *Analisi giur. econ.*, 2019.

POLI G.P., *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in D.

DALFINO D. (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Torino, 2015.

PUNZI C., *Limiti alla pignorabilità e oggetto della responsabilità*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 2013, pp. 1281 ss.

RAMPONE F., *Le criptovalute sono denaro?*, in *associazioneblockchain.it*, 2019.

RIEDO M., *Dieci anni dopo: lo status legale del Bitcoin nel mondo*, in *Ius in itinere*, 2021,

RINALDI J., *Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete* in *Contratto e impresa*, n. 1, 2019.

ROSATO A., *Profili penali delle criptovalute*, Pisa, 2021.

ROSSI A., *Prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: finalità e novità normative*, in *Diritto penale e processo*, n. 1, 2018.

ROSSI V., *Ocse, monete virtuali e cripto-patrimoni. Una panoramica su oltre 50 giurisdizioni*, in *fiscooggi.it*, 19 novembre 2020.

SATTA S., *L'esecuzione forzata*, Torino, 1963.

SATTA S., PUNZI C., *Diritto processuale civile*, XIII ed., Padova 2000.

SCARDINO C., *Valute virtuali e cripto-attività tra sfide e aspetti emergenti di politica fiscale*, in *Ipsa.it*, 23 dicembre 2020, pp. 3 ss.,

SEGNI A., *Pignoramento*, in *Enciclopedia Italiana*, I Appendice, 1938, pp. 807 ss.

SEMERARO M., *Moneta legale, moneta virtuale e rilevanza dei conflitti*, in *Riv. dir. bancario*, 2019, p. 252.

SOLDI A.M., *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, VII ed., 2019.

SPADA M.L., *Il pignoramento immobiliare e il riformato sistema di conversione*, in *Annali del Dipartimento Ionico*, 2019, pp. 503 ss.

TARZIA G., *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961.

TONINI P., *Manuale di procedura penale*, Milano, 2021.

TRAVI A., *Espropriazione verso terzi*, in *Novissimo Dig. It.*, VI, Torino, 1960.

TULLIO A., *Sulla ammissibilità dell'istanza di conversione del pignoramento immobiliare proposta successivamente all'aggiudicazione*, in *Giust. civ.* 1994, I, p. 102;

VELLANI C., *Sul momento in cui il giudice dell'esecuzione può disporre la riduzione del pignoramento*, in *Riv. dir. proc.* 2002, I, pp. 710 ss.

VERDE G., voce *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano 1983, pp. 765 ss.

VILLANI M., *In tema di effetti sostanziali del sequestro conservativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1966, pp. 1119 ss.

INDICE DI GIURISPRUDENZA

- Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 492
- Cass., sez. III, 13 giugno 2007, n. 32277.
- Cass., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 23625.
- Cass., Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6548.
- Cass., Sez. III, 23 marzo 2017, n. 7403
- Cass., Sez. III, 28 giugno 2012, n. 10871.
- Cass., Sez. III, 9 aprile 2003, n. 5583, in *Arch. civ.*, 2004, pp. 243 ss.
- Cass., Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21379
- Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 54.
- Cass. pen., Sez. II, 10 novembre 2021, n. 44337.
- Cass. pen., Sez. II, 17 settembre 2020, n. 26807
- Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 1992, n. 1794.
- App. Brescia, 24 ottobre 2018, n. 207.
- Trib. Brescia, decr. 18 luglio 2018.
- Trib. Vasto, 15 marzo 2019, n. 90.
- Trib. Tivoli, 5 dicembre 2018, n. 1246.
- Trib. Firenze, 21 gennaio 2019, n. 18.
- TAR Lazio, Roma, 20 gennaio 2020, n. 1077.